Dossier

Revisione Legale

Una professione rivoluzionata

Che cosa cambia per il collegio sindacale

Quale tariffa professionale?

Responsabilità e sanzioni

Punti critici e opportunità

GRUPPO 24 ORE

Indice

La revisione: una professione rivoluzionata
(*Valerio Antonelli e Raffaele D'Alessio*) 5

La revisione nell'ordinamento italiano
(*Giuseppe Iuliano e Francesca Cuomo*) 21

I principi di revisione internazionali
(*Dario Colombo*) 33

L'approccio al processo di revisione
(*Giulio Capiaghi*) 42

Cosa cambia per il collegio sindacale
(*Francesco Poddighe e Gianluca Risaliti*) 47

Cosa cambia nelle società non quotate
(*Gianluca Officio*) 63

I punti critici: il controllo di qualità
(*Maurizio Lonati*) 75

I punti critici: la responsabilità del revisore
(*Marco Golda Perini*) 80

I punti critici: etica e indipendenza del revisore
(*Andrea Redeghieri*) 87

I punti critici: la tariffa professionale
(*Gaspare Insaudo*) 92

Enti di interesse pubblico: questioni aperte
(*Gianmario Crescentino e Aldo Sacchi*) 97

Allegato

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 112

Autori

Valerio Antonelli	Professore ordinario di "Bilanci d'impresa" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno. È coautore di *Summa contabile, Summa bilancio, Summa fiscale, Summa Tuir*; già condirettore della rivista *Sindaci e revisori*.
Giulio Capiaghi	Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Socio Kpmg Milano.
Gianmario Crescentino	Consigliere Assirevi – Partner Deloitte & Touche S.p.A.
Francesca Cuomo	Dottore di ricerca in Dottrine economico-aziendali e governo dell'impresa presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali dell'Università degli Studi di Salerno.
Raffaele D'Alessio	Professore associato di Ragioneria generale e applicata. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. È coautore di *Summa contabile, Summa bilancio, Summa fiscale, Summa Tuir*; già condirettore della rivista *Sindaci e revisori*.
Marco Golda Perini	Avvocato, General Counsel PricewaterhouseCoopers.
Giuseppe Iuliano	Ricercatore in Economia aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Salerno. Dottore commercialista in Salerno. Revisore legale.
Gaspare Insaudo	Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Vicepresidente della Commissione Controllo Societario dell'Ordine di Milano. È partner e presidente di Uniaudit S.p.A.
Maurizio Lonati	Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Partner PricewaterhouseCoopers.
Gianluca Officio	Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine di Milano. Componente del comitato scientifico della rivista "Il controllo nelle società e negli enti".
Francesco Poddighe	Professore ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa.
Andrea Redeghieri	Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Partner axisnet.it società di revisione di Reggio Emilia associata Assirevi.
Gianluca Risaliti	Professore associato di Programmazione e controllo presso la Facoltà di Economia dell'Università Parthenope di Napoli. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Dottore commercialista in Livorno.
Aldo Sacchi	Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati - Senior Partner

Con il ***D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39****, si è completato un lungo e sofferto iter legislativo che* ***ha portato il nostro paese ad allinearsi agli standard europei*** *in tema di controllo contabile.*

Tale disciplina contiene ***numerose novità riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore****, il tirocinio, l'esame di stato e la formazione continua, l'iscrizione e il contenuto informativo del registro dei revisori, le regole di deontologia, riservatezza, indipendenza, obiettività, responsabilità, segreto professionale, le modalità di conferimento e di revoca dell'incarico, le funzioni di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanza, dell'Isvap e della Consob, i reati e le relative sanzioni.*

A queste si aggiungono due novità fondamentali ovvero ***l'adozione obbligatoria degli Isa*** *(International Standards of Auditing)* ***e il controllo della qualità****, che rafforza, rendendola effettiva, tale adozione.*

Gli Isa sono il corpus di principi di revisione internazionali elaborati dall'Ifac *(International Federation of Accountants) che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo richiama espressamente come fondamento operativo della revisione legale. La revisione legale, infatti, è "svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/Ce".*

In questo dossier, si offre una ***panoramica delle nuove problematiche della revisione****. Anzitutto, si esamina la riforma apportata dal D.Lgs. n. 39 del 2010 (specialmente in tema di nomina, revoca e dimissioni del revisore) e, in particolare, il ruolo che i principi di revisione, nazionali e internazionali, svolgono nel nuovo sistema dei controlli sul bilancio. Ne consegue che quella del controllo contabile (ma, d'ora in poi, la si dovrà chiamare "revisione legale dei conti") è oggi una* ***professione completamente "rivoluzionata"****, con numerosi cambiamenti che investono anche il collegio sindacale, le sue funzioni, le sue attività (in linea di principio del tutto analoghe a quelle del revisore esterno). Cambiano, così, anche i "numeri" del mercato della revisione.*

Dopo questo quadro generale si analizzano alcuni dei maggiori punti critici di questo ***"passaggio epocale"****: il processo di riscrittura e riordinamento dei principi contabili in-*

ternazionali, con l'adozione dei cosiddetti ***Isa clarified****, l'orientamento al processo di revisione, l'etica e l'indipendenza della figura professionale che si occupa di revisione, la tariffa professionale, le responsabilità e le sanzioni, infine il controllo di qualità.*

La rassegna ad ampio raggio con la quale questo dossier introduce il lettore alle nuove frontiere della professione di revisore (o, forse, si dovrebbe dire, della nuova professione di revisore) rivela già ***l'ampiezza e la profondità delle conoscenze teoriche, tecniche e applicative che sono richieste*** *a chi, per l'appunto, si cimenta per la prima volta con la revisione o, comunque, deve rinnovare la propria cassetta degli attrezzi, avendo già avuto incarichi di controllo contabile (come revisore esterno o come sindaco di società). Di qui, l'insorgere di una domanda di informazione e di supporto, specialmente intorno al complesso mondo dei principi di revisione internazionali.*

La revisione: una professione rivoluzionata

di Valerio Antonelli e Raffaele D'Alessio

Il controllo contabile, escogitato dal legislatore del 2003 con la riforma del diritto societario, ha visto concludersi il suo (breve) ciclo di vita con l'emanazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il quale ha riscritto le regole della "revisione legale dei conti" e **ha imposto l'adozione dei principi di revisione internazionali (la serie Isa dell'Ifac)** quale **statuto operativo** per lo svolgimento delle funzioni di verifica dell'attendibilità dei bilanci che le imprese propongono ai propri stakeholders.
Vediamo questa "rivoluzione", culturale e operativa, esaminando i principali profili innovativi del tipico approccio al rischio di revisione e delle sue linee di azione.

La funzione della revisione legale dei conti

Il punto di partenza di tutta la "rivoluzione della revisione" consiste in cosa ci si attende da essa, cioè qual è la sua funzione nel sistema capitalistico maturo di inizio Terzo Millennio.
Ebbene, la funzione economica, sociale e giuridica della revisione **non è quella di garantire l'assoluta e incondizionata attendibilità del bilancio d'esercizio**, né il lettore dello stesso può, ragionevolmente o giuridicamente, nutrire tale aspettativa (giacché l'asseverazione di un bilancio corretto secondo un metro di assoluta certezza, oltre che impossibile, innalzerebbe a livelli insopportabili per il sistema economico i costi di agenzia). La funzione della revisione, piuttosto, **consiste nel tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni stakeholder può riporre** nella credibilità dei valori di bilancio e dell'informativa complementare, livello che si intende garantito dai **profili di etica, indipendenza, professionalità, responsabilità domandati alla figura del revisore.**

Nei principi di revisione, in particolare, si fa riferimento alla **"ragionevole sicurezza"**, ossia a un livello di fiducia sufficientemente alto che il revisore ripone nell'attendibilità del bilancio d'esercizio da lui esaminato, al quale corrisponde un complementare livello, ritenuto opportunamente basso, di presenza di errori. **Il revisore**, dunque, **assume un rischio** (consistente

Il principio di revisione n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*, §5, introduce il criterio della "ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza".

nell'eventualità che il suo giudizio, circa la conformità del bilancio d'esercizio esaminato alle norme che ne regolano la formazione, non risulti confermato dai fatti) **relativo alla possibile sussistenza di errori significativi** (cioè capaci di alterare le decisioni economiche assunte dagli stakeholder sulla base delle risultanze del bilancio) nel bilancio d'esercizio.
Il revisore, quindi, ha l'obiettivo generale di accertare, con ragionevole sicurezza, che «il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile» (Isa 200, §3).

Lo schema generale del processo di revisione legale dei conti

L'attività di controllo contabile, così come è stata concepita, specialmente a livello di collegio sindacale, fino ad ora (essenzialmente come insieme di procedure di controllo sui saldi e sugli adempimenti, culminante nell'applicazione, spesso pedissequa e acritica, di check-list preconfezionate), **non ha più diritto di cittadinanza nel nuovo sistema della revisione legale dei conti**, la quale, invece, ha natura complessa, investendo livelli informativi e decisionali articolati e problematici, disegnati "addosso" alle specifiche condizioni di struttura e di funzionamento dell'azienda il cui bilancio forma oggetto di controllo.
Si richiede, quindi, come si sta per dire, una **grande capacità di discernimento e di comprensione della realtà della singola azienda revisionata**, il che implica una certa flessibilità di approccio e di azioni; allo stesso tempo, si ritiene che un flusso logico, una successione di fasi necessarie tra loro collegate funzionalmente, sia sempre da rispettare e, quindi, costituisca il "modello" al quale fare riferimento nell'impostazione, esecuzione e conclusione di qualsiasi lavoro di revisione.
Il processo di revisione legale dei conti **può essere articolato in fasi** secondo uno schema generale come quello riportato in *figura 1* e tratto (con adattamenti) da Ifac, *Guide to Using International Standards on Auditing in the Audit of Small- and Medium-sized Entities. Implementation Guide*, 2007, pag. 13.

Accettazione di un nuovo cliente o continuazione di incarico già conferito

I criteri di controllo di qualità della società di revisione impongono rigide procedure per determinare quali incarichi accettare e se o come mantenere quelli attuali. Le responsabilità legali e professionali nella revisione sono tali che **non pare opportuno accettare incarichi in cui il cliente manchi di integrità** o metta continuamente in discussione la corretta conduzione e le tariffe di revisione.
L'indagine sui nuovi incarichi e il controllo periodico di quelli esistenti sono attività indispensabili per poter determinare il rischio di revisione accettabile.
Di solito, i revisori effettuano **indagini sulla posizione del potenziale cliente nella business community**, ne valutano gli equilibri economico, finanziario e patrimoniale facendo ricorso alle **tecniche di analisi di bilancio**, raccolgono "informazioni su piazza", possono **contattare**, se presente, il **revisore uscente**.

Figura 1 Lo schema generale delle fasi del processo di revisione legale dei conti

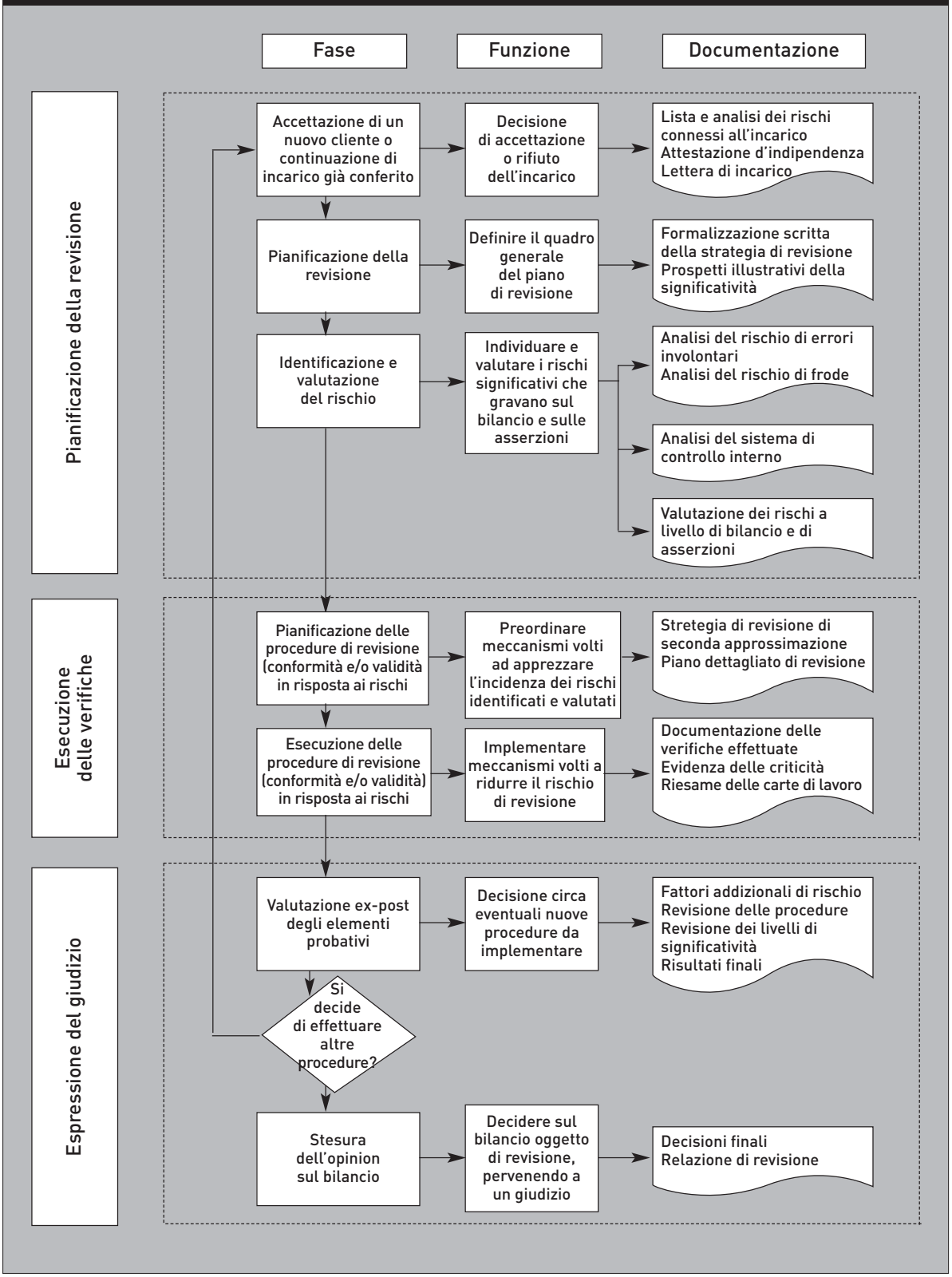

Il principio di revisione n. 510 §A.5, statuisce che le comunicazioni del revisore in carica con il revisore precedente avvengono sulla base di principi etici e professionali. Pertanto è il revisore subentrante a contattare quello uscente, il quale non è obbligato a rispondere alla richiesta di informazioni (sempre che non si tratti di società quotata in mercati regolamentati). D'altro canto i requisiti di confidenzialità impongono al revisore uscente di fornire informazioni a quello subentrante non prima di aver ricevuto un'esplicita autorizzazione da parte del cliente.

Come suggerisce il principio di revisione ISQ1, par. A.19 «Gli **aspetti da considerare con riferimento all'integrità del cliente** includono per esempio:

- **l'identità e la reputazione commerciale dei principali proprietari del cliente**, dei membri della direzione con responsabilità strategiche e dei responsabili delle attività di governance;
- **la natura delle attività del cliente**, incluse le sue prassi aziendali;
- **le informazioni sull'atteggiamento dei principali proprietari del cliente**, dei membri della direzione con responsabilità strategiche e dei responsabili delle attività di governance in relazione ad aspetti quali l'interpretazione aggressiva dei principi contabili e l'ambiente di controllo interno;
- un eventuale **eccessivo interesse del cliente** a mantenere i corrispettivi del soggetto abilitato al livello più basso possibile;
- indizi di una **inappropriata limitazione** alla portata del lavoro;
- indizi sul **possibile coinvolgimento del cliente nel riciclaggio di denaro** o in altre attività illecite;
- **le motivazioni per la proposta di nomina del soggetto abilitato** e per la mancata conferma del soggetto abilitato precedente;
- **l'identità e la reputazione commerciale** delle parti correlate».

Le fonti informative possono essere (come suggerisce ISQ1,§ A.20):

- «le comunicazioni con gli attuali o precedenti fornitori di servizi contabili professionali al cliente in conformità ai principi etici applicabili e i confronti avuti con altri soggetti terzi;
- le indagini presso il personale di altri soggetti abilitati o presso soggetti terzi quali banche, consulenti legali e altri operatori del settore;
- ricerche di informazioni presso banche dati appropriate.»

Per gli incarichi già acquisiti il revisore dovrebbe annualmente valutare se vi sono motivi per non continuare a fornire i servizi di revisione.

Definizione dei termini dell'incarico

Il revisore dovrebbe stabilire un esplicito accordo con il cliente sul **perimetro dell'incarico**. Questo normalmente avviene mediante la **lettera d'incarico**, dove si specifica se il revisore effettuerà una revisione completa ("full audit") o una revisione parziale o, ancora, una procedura di revisione concordata con il cliente ("agreed upon procedure") – per esempio procedure di verifica su rimanenze o immobilizzazioni.

Pianificazione della revisione

Il primo concetto fondamentale su cui si basa il processo di revisione è quello di **significatività**. Ciò è evidenziato anche nella **relazione di revisione**, laddove il revisore scriverà una formula di questo tipo: "Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione contabile statuiti. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia *viziato da errori significativi*".
In prima approssimazione, dunque, con l'uso della locuzione **viziato da errori significativi** si intende informare tutti i destinatari della relazione di revisione che la responsabilità del revisore non può che **limitarsi alle informazioni** economiche, patrimoniali e finanziarie considerate **significative**.
Ciò appare di tutta evidenza poiché sarebbe irragionevole supporre che i revisori possano fornire assicurazioni anche su importi non significativi.

Identificazione e valutazione del rischio

Il **rischio di revisione** consiste nell'eventualità che il revisore possa, inconsapevolmente, non tener conto, in modo adeguato, nell'espressione del proprio parere sul bilancio, di errori significativi o di frodi che lo inficiano.
Il rischio di revisione appare, dunque, immanente e non del tutto eliminabile. Nelle precedenti impostazioni della revisione (al bilancio e alle procedure) era comunque presente, ma nel c.d. **modello del rischio di revisione** (*audit risk model*), alla base dell'attuale set di principi di revisione, lo stesso trova la propria esaltazione poiché la pianificazione dell'attività diviene il momento centrale nel quale il livello del rischio viene conosciuto, accettato e fronteggiato.
Nelle logiche che ispiravano i modelli di revisione precedenti quello attuale, i test di verifica venivano condotti in maniera quasi avulsa dalla realtà aziendale indagata e dai rischi che aleggiavano su di essa. Il modello del rischio di revisione può essere applicato sia a livello di bilancio nel complesso sia a livello di singola voce o categoria di operazioni.

Il modello deve tenere conto di due aspetti importanti ossia:

1) il rischio della presenza di **errori materiali** (MMR= *Material Misstatements Risk*);
2) il **rischio di individuazione** (DR= *Detection risk*).

Il rischio della presenza di errori materiali, a sua volta, appare funzione di due ordini di fattori e cioè:
1) il **rischio inerente** (IR = Inherent Risk);
2) il **rischio di controllo** (CR = Control Risk).

Figura 2 Il modello del rischio di revisione

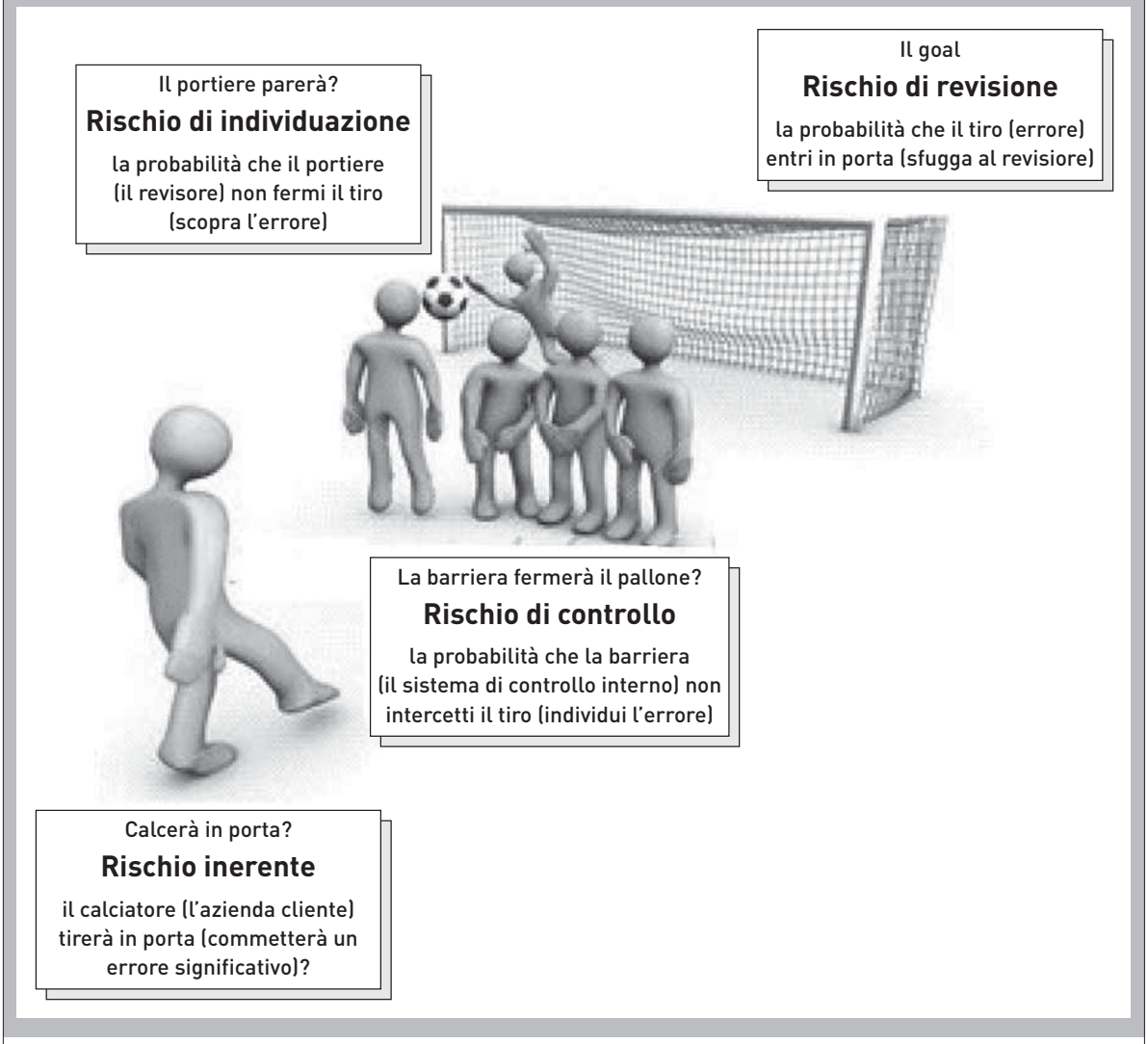

Il modello del rischio di revisione, applicato a *livello di bilancio*, può essere formalizzato nella seguente equazione:

$$\mathbf{AR = IR \times CR \times DR}$$

Dove:
AR = *Audit risk* – Rischio di revisione (il rischio che il revisore non modifichi il parere su bilanci contenenti errori significativi)
IR = Inherent Risk – Rischio inerente
CR = Control Risk – Rischio di controllo
DR = Detection Risk – Rischio di individuazione

Il rischio che il bilancio d'esercizio contenga informazioni errate, oltre la misura che il revisore giudica significativa, si riferisce tanto al **documento di sintesi nel suo complesso**, in quanto espressione di una filosofia gestionale, di un contesto organizzativo, di competenze del management aziendale che possono comprometterne l'attendibilità globale (e, quindi, colpire una o più poste di bilancio senza che, a priori, esse possano essere opportunamente individuate), quanto al **sistema di produzione delle singole informazioni** che entrano in quel bilancio. Sono tali singole informazioni (nonché la struttura e il processo che porta alla loro costruzione) a costituire l'oggetto principale del controllo da parte del revisore.

I principi di revisione scompongono il sistema di produzione delle informazioni di bilancio in **tre classi di elementi**, tra loro collegati, ossia le operazioni, i saldi contabili e l'informativa.

Le operazioni (o transazioni) fanno riferimento a ogni fatto amministrativo (interno o esterno) che si produce nel corso della gestione e alle relative rilevazioni, nella contabilità generale o nelle contabilità elementari.

I saldi esprimono la consistenza finale delle quantità contabili e, in particolare, di quelle costitutive del capitale di funzionamento, consistenza che deriva, com'è noto, dal saldo iniziale, dalla movimentazione intervenuta nel periodo amministrativo e dal valore finale, corrispondente a elementi trasferiti nel futuro e consistenti in beni, diritti, obblighi o conguagli di valori (costi capitalizzati, risconti ecc.).

L'informativa include tutti i profili (esposizione negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, nozioni fornite nella nota integrativa) attinenti alle poste di bilancio.

L'identificazione dei rischi specifici passa attraverso le fasi di:

- individuazione delle asserzioni di bilancio;
- identificazione delle classi di rischio che affliggono le suddette asserzioni (rischio intrinseco e rischio di controllo);
- valutazione del rischio intrinseco e di controllo propri di ogni area del bilancio mediante apposite procedure;
- costruzione della mappa dei rischi riferiti alle asserzioni e agli obiettivi di revisione.

Le asserzioni di bilancio sono attestazioni della direzione relative alle transazioni, ai saldi, all'informativa. Tali asserzioni, esplicite o implicite, derivano dall'essere il bilancio d'esercizio formato dall'organo amministrativo conforme alle norme di legge e ai principi contabili che presiedono alla sua redazione. Le asserzioni possono essere corrette o affette da errori.

Il sistema di controllo interno fa riferimento ai meccanismi con i quali l'azienda intende assicurare una ragionevole sicurezza al raggiungimento di propri obiettivi in termini di attendibilità dell'informativa di bilancio, di efficienza e di efficacia, di rispetto di leggi e re-

Tabella 1 Esempio di aree di rischio e di asserzioni di bilancio relative al ciclo incassi e pagamenti

AREE DI RISCHIO	ASSERZIONI – OBIETTIVI		
	Operazioni ed eventi attinenti al periodo soggetto a revisione contabile	Saldi contabili di fine esercizio	Presentazione e informativa di bilancio
Le decisioni di apertura e chiusura dei conti correnti bancari e postali sono prese dall'organo di governo aziendale e opportunamente documentate	Manifestazione	Esistenza	Manifestazione Diritti e obblighi
L'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali è affidata a persona autorizzata dal Consiglio di Amministrazione o dall'imprenditore	Esistenza	Esistenza	Completezza
Il potere di firma degli assegni è attribuita a persona qualificata (amministratore, imprenditore, dirigente) che esercita anche funzioni di controllo	Manifestazione Completezza	Esistenza	Manifestazione Diritti e obblighi
Chi custodisce gli assegni è persona diversa da chi ha il potere di firma su di essi	Manifestazione Completezza	Esistenza	Manifestazione Diritti e obblighi
La gestione dei conti correnti è affidata a impiegato o funzionario competente	Completezza		Classificazione Completezza Comprensibilità
Il compito di ricevere i valori a saldo di incassi è affidato a persona distinta da chi è deputato a tenere le rilevazioni	Completezza	Esistenza	
Chi si occupa della cassa è indipendente da chi si occupa del ciclo acquisti	Completezza	Esistenza	
Chi si occupa della cassa è indipendente da chi si occupa del ciclo vendite	Completezza	Esistenza	
Chi si occupa della cassa è indipendente da chi si occupa delle rilevazioni elementari	Completezza	Esistenza	
Chi autorizza i pagamenti è persona diversa da chi effettua i pagamenti	Completezza		
Chi predispone e controlla i dati derivanti dal ciclo cassa e banca in vista della redazione del bilancio è persona competente			Completezza Comprensibilità Accuratezza
Il software contabile prevede tutti i conti e i sottoconti richiesti per la rilevazione dei movimenti monetari, bancari e postali	Manifestazione Completezza Classificazione		Completezza Comprensibilità Accuratezza

La "maschera" di immissione dei dati nel software contabile prevede tutti i dati necessari per l'identificazione degli incassi e dei pagamenti	Manifestazione Completezza Classificazione		
Gli archivi del software contabile consentono l'estrazione di tutti i dati necessari alla rappresentazione e al controllo dei movimenti monetari, bancari e postali	Manifestazione Completezza Classificazione Accuratezza		Completezza Comprensibilità Accuratezza

golamenti, e si articola in cinque componenti: ambiente di controllo, processo per la valutazione del rischio adottato dall'impresa, sistema informativo e processi di gestione dell'informazione, attività di controllo, monitoraggio dei controlli (Isa 315, §12-21).
Il revisore, durante l'esercizio amministrativo, deve procedere alla **valutazione del sistema di controllo interno per stabilire in che misura esso prevenga, elimini, corregga errori significativi che possono affliggere le informazioni di bilancio** e, quindi, in che misura riduca il rischio di controllo.

Tale valutazione passa attraverso le fasi di:

- costruzione della mappa del sistema di controllo interno;
- analisi del funzionamento del sistema di controllo interno;
- formulazione di un giudizio di efficacia sul sistema di controllo interno.

La **costruzione della mappa del sistema di controllo interno** è un processo sostanzialmente unitario che investe l'intera azienda e tutti i suoi cicli. Tale fase continua e completa quella di comprensione preliminare dei cicli e delle attività aziendali.
L'**analisi del funzionamento del sistema di controllo interno** intende accertare se i suoi elementi costitutivi, così come sono stati progettati dall'azienda e mappati dal revisore, esplicano effettivamente le loro funzioni.
La **formulazione di un giudizio di efficacia sul sistema di controllo interno**, infine, porta a stimare quanto si può fare affidamento sulle risultanze delle rilevazioni aziendali e, dunque, in che misura si debba rinforzare la valutazione sulla attendibilità dei saldi contabili mediante verifiche di dettaglio su questi ultimi.

Tabella 2 Uno schema elementare di analisi del sistema di controllo interno – ciclo incassi e pagamenti

	Ambiente di controllo	Processo per la valutazione del rischio	Sistema informativo e gestione delle informazioni	Attività di controllo	Monitoraggio dei controlli
Struttura amministrativa	Criteri di attribuzione dei poteri di firma sui conti bancari e postali Criteri di valutazione della competenza del personale Diffusione di valori etici	Attenzione al nuovo personale amministrativo Attenzione ai nuovi sistemi informativi	Struttura hardware e software	Separazione delle funzioni di custodia e rilevazione del denaro e degli assegni Separazione delle funzioni di autorizzazione ed esecuzione di incassi e pagamenti	Costanza di applicazione dei criteri organizzativi e loro rinnovata efficacia
Procedure di gestione				Meccanismi di autorizzazione agli incassi e ai pagamenti	Costanza di applicazione delle procedure e loro rinnovata efficacia
Procedure di rilevazione		Attenzione all'impiego di nuovi principi contabili	Attività di immissione, elaborazione, archiviazione, rappresentazione dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti	Controlli informatici	Costanza di applicazione delle procedure e loro rinnovata efficacia
Procedure di conservazione					Costanza di applicazione delle procedure e loro rinnovata efficacia
Procedure di controllo	Attenzione alla prevenzione delle frodi su incassi e pagamenti			Controlli sulla consistenza di cassa Controlli sulle riconciliazioni bancarie	Supervisione generale

La pianificazione delle procedure di revisione (conformità e/o validità) in risposta al rischio

La definizione e lo svolgimento delle procedure di revisione conseguenti, la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in base e in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni, forniscono un chiaro **collegamento tra le procedure di revisione conseguenti e la valutazione del rischio** (Isa 330, §A8).

Tabella 3 Le "coordinate" delle procedure di revisione

Natura	La natura di una procedura di revisione attiene alla sua finalità (ossia procedura di conformità o procedura di validità) e alla sua tipologia (ossia l'ispezione, l'osservazione, l'indagine, la richiesta di conferma, il ricalcolo, la riesecuzione o la procedura di analisi comparativa). La natura delle procedure di revisione è di primaria importanza per fronteggiare i rischi identificati e valutati (Isa 330, §A5)
Tempistica	La tempistica di una procedura di revisione attiene al momento in cui questa viene svolta o al periodo o alla data a cui si riferiscono gli elementi probativi (Isa 330, §A6)
Estensione	L'estensione di una procedura di revisione attiene alla sua ampiezza in termini quantitativi, per esempio, alla dimensione del campione o al numero di osservazioni di un'attività di controllo (Isa 330 §A7)

Il piano di revisione accoglie, formalizza e comunica le scelte effettuate in tema di procedure di conformità e di validità.
Consideriamo le **procedure di conformità**.

Paragrafi	Punti chiave
330.4	[La procedura di conformità è] una procedura di revisione definita per valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni.
330.8	Il revisore deve definire e svolgere procedure di conformità per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'efficacia operativa dei controlli pertinenti, se: (a) nella valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni il revisore si aspetti che i controlli operino efficacemente (ossia il revisore intenda fare affidamento sull'efficacia operativa dei controlli nel determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità); ovvero (b) le procedure di validità non possano fornire, da sole, sufficienti e appropriati elementi probativi a livello di asserzioni.
330.9	Nel definire e svolgere procedure di conformità, il revisore deve acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto maggiore è l'affidamento riposto dal revisore sull'efficacia di un controllo.

Le procedure di conformità sono uno dei mezzi, adottati dal revisore legale dei conti, per raggiungere gli obiettivi di revisione e, più esattamente, quegli obiettivi che si **propon-**

gono di accertare se, come, e in che misura, le procedure amministrative aziendali riducono le varie classi di rischi di errore che possono affliggere le asserzioni di bilancio (a livello, quindi, di transazioni, di saldi contabili e di informativa).
Le procedure di conformità sono necessarie quando la valutazione del rischio porta a riporre un qualche affidamento sui controlli e quando le procedure di validità, da sole, non forniscono elementi probativi sufficienti e appropriati.
Consideriamo le **procedure di validità**.

Paragrafi	Punti chiave
330.4	[La procedura di validità è] una procedura di revisione definita per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.
330.18	Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna significativa classe di operazioni, saldo contabile e informativa.
330.21	Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora l'approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio.

Le procedure di validità (*figura 3*) sono uno dei mezzi, posti in essere dal revisore legale dei conti, per **raggiungere gli obiettivi di revisione** e, più esattamente, quegli obiettivi che si ripropongono di ridurre (o azzerare) i rischi di errore che affliggono le asserzioni di bilancio per quanto riguarda i saldi contabili e l'informativa di sintesi.

Figura 3 Le procedure di validità

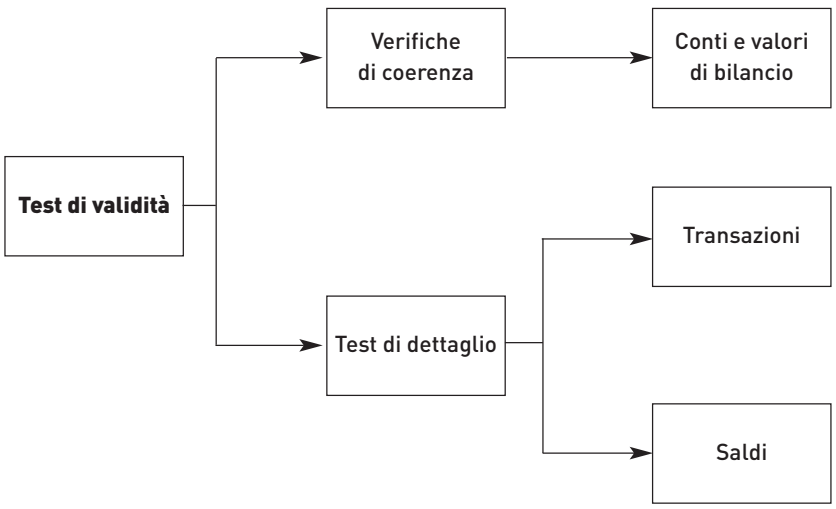

Esecuzione delle procedure di revisione (conformità e/o validità) in risposta al rischio

Il campo delle alternative che si presentano al revisore legale dei conti in termini di esecuzione delle procedure di revisione da applicare per raggiungere gli obiettivi derivati dalla identificazione e valutazione dei rischi è il seguente:

a) in relazione alla **estensione** si distinguono i **controlli sull'universo e i controlli selezionati** (a campione);
b) in relazione alla **fase** in cui applicare le procedure si distinguono i **controlli in fase *interim* e i controlli in fase *final***;
c) in relazione alla **frequenza** si distinguono i **controlli *una tantum* e i controlli ripetuti** (periodici);
d) in relazione al tipo di procedura si distinguono: l'ispezione, l'osservazione, l'indagine, la richiesta di conferma, il ricalcolo, la riesecuzione, l'analisi comparativa.

Le procedure di conformità e di validità da applicare alla revisione delle disponibilità liquide possono avere, secondo il **principio di revisione n. 330**, differente estensione, potendosi esse riferire all'**universo** o a un **campione**, secondo il **principio di revisione n. 530**.

Tabella 4 Esempio di esecuzione di procedure di revisione sull'universo o su un campione – ciclo incassi e pagamenti

Procedura	Contenuto	Esito di eventuali anomalie
Selezione di tutte le voci	Si esaminano tutte le unità dell'universo. Si applica alle procedure di validità sui movimenti e sui saldi dei conti monetari, bancari e postali.	Si individuano gli errori di rilevazione.
Selezione di voci specifiche	Si esaminano le voci di importo elevato, superiori a un certo limite, per esaminare le procedure. Si applica alle procedure di validità sui movimenti e sui saldi dei conti monetari, bancari e postali. Non consente inferenze statistiche.	Si individuano gli errori di rilevazione.
Campionamento	Si costruisce un campione di transazioni con riflessi sulle disponibilità liquide sulla base di criteri statistici rigorosi (dimensione, selezione, misurazione). Si analizzano natura e causa degli errori nei controlli e nei riflessi sui rischi connessi al sistema di controllo interno. Si applica alle procedure di conformità. Consente inferenze statistiche.	Si individuano le anomalie nelle procedure di controllo Si stima il rischio di controllo.

Tabella 5 Uno schema di sintesi delle procedure di revisione e delle relative evidenze – ciclo di incassi e pagamenti

Tempistica	Finalità	
	Procedure di conformità	
	Controllo	Tipologia ed estensione
Fase interim	Verifiche sulla articolazione delle funzioni e dei compiti nella struttura amministrativa	Ispezione Osservazione Indagine (a campione)
	Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure di gestione degli incassi e dei pagamenti	
	Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure di rilevazione dei movimenti monetari, bancari e postali	
	Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure di conservazione dei valori e dei documenti	
	Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure di controllo	
	Procedure di validità	
	Controllo	Tipologia ed estensione
Fase final	Conta di cassa	Osservazione Riesecuzione (a campione o sull'universo)
	Verifica delle riconciliazioni bancarie	Indagine Ricalcolo (sull'universo)
	Richieste di conferma alle banche e a Poste Italiane S.p.A.	Richiesta di conferma (sull'universo)
	Verifica di cut-off	Indagine
	Analisi dei sospesi di cassa	Indagine
	Controlli sui movimenti tra conti correnti bancari	Indagine Ricalcolo (a campione)
	Controllo sulla conversione dei conti in valuta	Indagine (sull'universo)
	Controllo degli epiloghi a bilancio	Indagine (sull'universo)
	Controllo sull'informativa di bilancio	Indagine (sull'universo)

Le fasi in cui applicare le procedure di conformità e di validità sono:

- la fase interim. Riguarda le scritture continuative di esercizio, ha, dunque, per oggetto le operazioni di scambio tra l'azienda e terze economie, e si estende, potenzialmente all'intero periodo amministrativo;
- la fase final. Riguarda il sistema dei valori di bilancio, dopo le scritture di assestamento e di chiusura, e, dunque, si concentra immediatamente dopo tali appostamenti contabili.

La frequenza con la quale effettuare le procedure di conformità, in fase *interim*, dipende dalla natura e dall'esito di tali procedure. Normalmente, le osservazioni, le ispezioni e le indagini devono essere ripetute **più volte nel corso dell'anno**, per esempio in corrispondenza delle verifiche periodiche del collegio sindacale, onde accertare le caratteristiche effettive e stabili delle procedure amministrative e contabili, le attività di controllo e il loro monitoraggio e se esse variano nel corso del tempo, in meglio o in peggio.
Le procedure di validità, invece, avvengono, di solito, in fase *final*, **dopo la chiusura** dell'esercizio amministrativo, e, normalmente, sono effettuate una volta sola.

Valutazione ex-post degli elementi probativi

Una volta terminata la verifica dei saldi contabili, il revisore deve valutare se gli elementi probativi raccolti possano esser considerati sufficienti per la stesura dell'opinion sul bilancio.

Stesura dell'opinion sul bilancio

È questa la fase finale del processo di revisione dove finalmente si può "toccare con mano" il prodotto finale del lavoro. Con la relazione di revisione ("opinion") si comunicano ai destinatari del bilancio le conclusioni del revisore. La portata informativa del bilancio si arricchisce, di un documento obiettivo e indipendente che ne commenta la correttezza.

La formulazione del giudizio sul bilancio può portare a:

1. giudizio senza rilievi;
2. giudizio con rilievi per dissensi rispetto ai criteri contabili e all'adeguatezza dell'informativa;
3. giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione;
4. giudizio negativo;
5. dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni al procedimento di revisione;
6. dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per la presenza di rilevanti effetti connessi a incertezze.

I giudizi di cui ai punti da b) a f) **si fondano su rilievi, incertezze e limitazioni da riportare nel terzo paragrafo del giudizio.**

È INTERESSATO ALL'ARGOMENTO?

NUOVA RIVISTA
OGGI CON UN'OFFERTA DI ABBONAMENTO IMPERDIBILE!

SCOPRA IN PENULTIMA PAGINA LA NUOVA RIVISTA IL REVISORE LEGALE.

Per approfondire tutti gli aspetti riguardanti l'argomento ed essere puntualmente aggiornato sui cambiamenti della normativa si abboni utilizzando comodamente il coupon che trova in ultima pagina.

GRUPPO24ORE

La revisione nell'ordinamento italiano

di Giuseppe Iuliano e Francesca Cuomo

La disciplina giuridica che regola analiticamente l'attività di revisione e i soggetti che la svolgono nel nostro paese **è stata più volte oggetto di modifiche da parte del legislatore,** attraverso un susseguirsi di leggi, decreti, comunicazioni e principi. Tra essi, la Legge 23 novembre 1939, n. 1966, l'istituzione della Consob e il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Ultimo, in ordine cronologico, il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, considerato una "mini-rivoluzione per i controlli sui conti aziendali" (Abriani, 2010).
In estrema sintesi, il cambiamento delle realtà economico-aziendali, l'esigenza di una maggiore trasparenza informativa nei confronti di tutti gli *stakeholders*, la necessità di fornire una conferma sull'attendibilità dei dati contenuti nel bilancio, l'adeguamento alla normativa internazionale e alle direttive comunitarie rappresentano le ragioni determinanti dell'evoluzione della disciplina giuridica in materia di revisione (Livatino, Pecchiari e Pogliani, 2007).
Passiamo in rassegna gli **interventi legislativi più significativi** in tema di revisione, evidenziandone, di volta in volta, i caratteri fondamentali, le principali novità, le differenze, gli aspetti positivi e le criticità.

Dalla nascita dell'istituto fino all'inizio degli anni '90

La **Legge 23 novembre 1939, n. 1966**, rappresenta il primo significativo intervento legislativo in tema di revisione. In particolare, essa introduce l'istituto della **revisione contabile volontaria** e stabilisce i **requisiti minimi** che i soggetti abilitati a **svolgere tale attività**, quali società fiduciarie e di revisione sottoposte al vincolo di autorizzazione e di vigilanza ministeriale, devono possedere in termini di competenza dei soggetti operanti nelle società di revisione (cioè il possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione agli Albi professionali). In altre parole, resta una facoltà delle aziende di richiedere alle società di revisione un servizio di consulenza esterna al fine di migliorare la propria struttura contabile e amministrativa.
Successivamente, il **D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136**, introduce l'istituto **della revisione contabile obbligatoria** e della certificazione dei bilanci **per le società con azioni quotate in borsa** e stabilisce che l'esercizio dell'attività di revisione contabile obbligatoria è riser-

vata alle società di revisione iscritte in un apposito **albo speciale tenuto a cura della Consob,** istituita con la **Legge del 7 giugno 1974**; la Consob vigila sull'attività delle società iscritte al fine di controllarne l'indipendenza, l'idoneità tecnica e il modo in cui viene esercitato il controllo contabile (articolo 10, 1° comma, D.P.R. 136/1975).
Funzione principale della società di revisione è la revisione contabile, cioè controllare la regolare tenuta della contabilità e provvedere alla certificazione del bilancio di esercizio, nonché del bilancio consolidato di gruppo, se sussiste l'obbligo di redazione dello stesso (articolo 1, D.P.R. 136/1975).
La società di revisione è scelta dalla società obbligata alla revisione contabile con deliberazione dell'assemblea ordinaria, soggetta all'approvazione della Consob (articolo 2, comma 6). Il conferimento dell'**incarico ha la durata di tre anni**, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società di revisione solo dopo che siano decorsi cinque esercizi (articolo 2, comma 4, D.P.R. 136/1975).
Negli anni successivi la revisione contabile obbligatoria, inizialmente prevista solo per le società con azioni quotate in borsa, **viene estesa anche ad altre società od enti diversamente caratterizzati** (tra cui le imprese assicurative; alcune imprese editrici di quotidiani e periodici; le società di gestione di fondi comuni di investimento, le società di intermediazione mobiliare e le società di investimento a capitale variabile ecc.)[1].
Nuove regole per lo svolgimento dell'attività di controllo contabile vengono introdotte dal **D.Lgs. 88/1992**, a seguito del **recepimento dell'VIII Direttiva Cee** (n. 84/253) relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Tra le principali novità, troviamo la possibilità di esercitare il ruolo di revisore contabile **anche da parte di singole persone fisiche** (e, quindi, non solo di società) aventi determinate **competenze professionali e iscritte nel registro dei revisori contabili** istituito con il D.Lgs. 88/1992, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il quale controlla i requisiti di ammissione e vigila sulla attività degli iscritti.

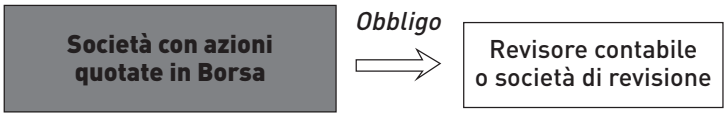

Tra le altre novità, si ha anche la modifica parziale e l'integrazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle società all'Albo tenuto dalla Consob e la definizione di quelli necessari per l'iscrizione delle persone fisiche al registro dei revisori contabili.

[1] Per maggiori approfondimenti al riguardo, in particolare, si vedano: Cambobasso G.F. (1998), *Diritto commerciale 2 – Diritto delle società*, Torino, Utet; Cambobasso G.F. (2003), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, Utet; e Montalenti P. (2004), La società quotata, in Cottino G. (a cura di) *Trattato di diritto commerciale*, Padova, Cedam.

In particolare, **le società di revisione che intendono presentare domanda di iscrizione all'Albo**, in base a quanto stabilito dal D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e dal successivo D.Lgs. 88/1992, devono avere i **seguenti requisiti**:

- **oggetto sociale limitato alla revisione e organizzazione contabile di aziende**, con esclusione di qualsiasi altra attività;
- **sede in Italia**;
- **iscrizione nel registro dei revisori contabili** dei soggetti che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e della maggioranza degli amministratori;
- nelle tipologie di **società semplice**, in nome collettivo e in accomandita semplice, **maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori** contabili;
- nelle tipologie di **società per azioni,** in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, **maggioranza dei diritti di voto** nell'assemblea ordinaria spettante a **persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili**;
- **garanzia assicurativa** idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale;
- **struttura e organizzazione societaria adatta** allo svolgimento degli incarichi.

I requisiti richiesti, invece, per **l'iscrizione delle persone fisiche al registro dei revisori contabili** introdotti dal D.Lgs. 88/1992 sono i seguenti:

- **domicilio in Italia**;
- **diploma di laurea** ovvero diploma universitario in materie economiche, aziendali o giuridiche, o **diploma di una scuola diretta ai fini speciali**, in ogni caso rilasciati al compimento di un ciclo di studi di durata minima di tre anni;
- **tirocinio triennale** avente per oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati svolto presso un revisore contabile;
- **onorabilità**;
- **esame di stato** per l'abilitazione professionale.

Con il D.Lgs. 99/1998 e il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 88/1992, infine, vengono emanate anche le disposizioni relative alle **modalità di esercizio della funzione di revisione** contabile riguardo all'istituzione della commissione centrale per i revisori contabili, al tirocinio, all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, alle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e all'esercizio del potere di vigilanza, sospensione e cancellazione.

Dall'emanazione del Testo Unico della Finanza alla riforma del diritto societario del 2003

La disciplina della revisione contabile ha subito un'importante evoluzione in seguito all'emanazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, meglio noto come "**Legge Draghi**".
In estrema sintesi, sebbene la disciplina esistente non abbia subito modifiche significative, la sua emanazione ha introdotto **due importanti novità**:

- la **definizione del ruolo del collegio sindacale e del revisore contabile** in termini di funzioni di controllo;

- il regolamento della fase finale del processo di revisione contabile relativa alla **stesura della relazione.**

Con riferimento al primo aspetto, la riforma del 1974 aveva introdotto nelle società quotate **il controllo contabile esterno** da parte di una società di revisione, dando però vita a una sovrapposizione di funzioni con il collegio sindacale che si è rilevata – a detta della dottrina giuridica – scarsamente funzionale. La riforma del 1998, al fine di far chiarezza in merito al rapporto tra **il ruolo svolto dal collegio sindacale e le funzioni di controllo della società di revisione**, affida al primo la valutazione del sistema di controllo interno e le funzioni di vigilanza sull'amministrazione e alla seconda la vigilanza contabile e il controllo sul bilancio (cioè il *controllo contabile*).

Con riferimento al secondo aspetto, invece, la riforma del 1998 stabilisce che l'attività di revisione è volta a esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato mediante un'apposita relazione sottoscritta dal responsabile della revisione contabile.

Il giudizio sul bilancio può essere graduato secondo quattro formule:

1) giudizio senza rilievi, se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
2) giudizio con rilievi;
3) giudizio negativi;
4) dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (Art. 156 Tuf). Negli ultimi tre casi la società espone analiticamente nella relazione i motivi della propria decisione. Inoltre, in caso di giudizio negativo o di impossibilità di esprimere un giudizio, informa immediatamente la Consob.

Successivamente, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha modificato in alcune parti la disciplina relativa alle società di capitali introducendo la possibilità di optare per alternativi modelli di governance (sistemi tradizionale, monistico e dualistico) e l'obbligo della revisione contabile anche nelle S.p.A. e nelle S.A.p.A. non quotate.

Alle S.A.p.A. sono applicabili le norme relative alle S.p.A. (articolo 2454 c.c.). Ovviamente, la scelta del modello di governance comporta un impatto rilevante sull'esercizio delle funzioni di controllo (sull'amministrazione e sul bilancio).

Il **controllo sull'amministrazione nelle S.p.A. non quotate** è affidato:

1) nelle società che adottano il sistema tradizionale al collegio sindacale;
2) nelle società che adottano il sistema monistico al comitato per il controllo sulla gestione;
3) nelle società che adottano il sistema dualistico al consiglio di sorveglianza. In sintesi, nel sistema monistico i membri del comitato per il controllo sulla gestione sono scelti fra gli amministratori non esecutivi. Nel sistema dualistico, invece, l'assemblea nomina i componenti del consiglio di sorveglianza e questi, a loro volta, scelgono i membri del consiglio di gestione.

Il **controllo contabile nelle S.p.A. non quotate** ai sensi dell'articolo 2409-*bis* c.c. è affidato:

1) nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che adottano il sistema tradizionale a un revisore contabile o a una società di revisione o al collegio sindacale se previsto dallo statuto della società;
2) nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che adottano il sistema tradizionale e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato a un revisore contabile o a una società di revisione o altresì al collegio sindacale se previsto dallo statuto della società. In tal caso, il collegio sindacale è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
3) nelle società che adottano il sistema monistico e dualistico, invece, a un revisore contabile o a una società di revisione;
4) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio diverse dalle società quotate solo a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale limitatamente a tali incarichi è assoggettata a parte della disciplina della revisione contabile prevista per le società quotate e alla vigilanza della Consob.

Tabella 1 Differenti modelli di governance, controllo sull'amministrazione e controllo contabile nelle S.p.A.

	Sistema tradizionale	Sistema monistico	Sistema dualistico
Amministrazione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione
Controllo sull'amministrazione	Collegio sindacale	Comitato per il controllo sulla gestione(*)	Consiglio di sorveglianza(*)
Controllo contabile	Revisore contabile, società di revisione o collegio sindacale(**)	Revisore contabile o società di revisione	Revisore contabile o società di revisione
Controllo contabile in S.p.A. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio	Società di revisione	Società di revisione	Società di revisione

(*) Almeno un membro deve essere scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili
(**) Formato da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Ai sensi dell'articolo 2409-*ter* c.c., il controllo contabile consiste nelle seguenti attività:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica circa la corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano;
- espressione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Per quanto riguarda, invece, **le società a responsabilità limitata,** il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, stabilisce che la presenza del collegio sindacale non è obbligatoria e il controllo contabile può essere richiesto a un revisore esterno (società o persona fisica).
L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale (articolo 2477 c.c.); tuttavia, la nomina del collegio sindacale **è obbligatoria** nei casi in cui il **capitale sociale** sia **maggiore di 120.000 euro** (valore minimo stabilito per le S.p.A.), oppure quando sono **superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti** indicati dall'articolo 2435-*bis* c.c.:

- **totale dell'attivo di stato patrimoniale**: 3.125.000 euro;
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: 6.250.000 euro;
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio**: 50 unità.

In tal caso, al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale (articolo 2477, comma 4, c.c.).

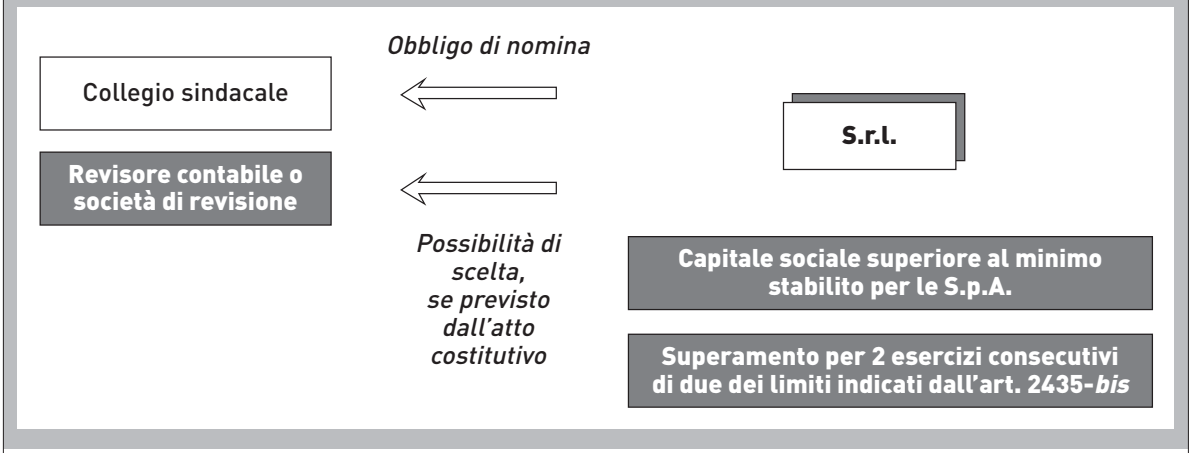

La riforma del 2003, inoltre, stabilisce che nelle società sottoposte a controllo contabile, il soggetto al quale è demandato il relativo controllo **è nominato** per la prima volta **nell'atto costitutivo**. Successivamente, l'incarico **è conferito dall'assemblea**, sentito il colle-

gio sindacale. L'assemblea determina altresì *il corrispettivo spettante al revisore* o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico (Art. 2409-*quater*, comma 1, c.c.). L'incarico di controllo o di revisione contabile ha la durata di tre esercizi (Art. 2409-*quater*, comma 2, c.c.).
Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, **i sindaci** della società o di società **facenti parte dello stesso gruppo**, nonché coloro che si trovano nelle **condizioni di inagibilità** previste per sindaci dall'articolo 2399, 1° comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità, nonché cause di incompatibilità e ulteriori requisiti di professionalità (Art. 2409-*quinquies,*1° e 2° comma). Per le società di revisione, le cause di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano ai soci delle stesse e ai soggetti incaricati della revisione (Art. 2409-*quinquies,* 3° comma).
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato (Art. 2409-*quater*, 3° comma).

Il D.Lgs. 39/2010. Dalla "revisione contabile" alla "revisione legale" dei conti annuali e consolidati

Il **D.Lgs. 39/2010 recepisce** nel nostro ordinamento **la direttiva 2006/43/Ce** in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Tale decreto, in effetti, **modifica profondamente il quadro normativo previgen**te, quadro che si presentava, come lo si è andato delineando sopra, estremamente articolato: le disposizioni, infatti, erano contenute in parte all'interno del codice civile (che definiva le società soggette alla revisione, nonché i profili generali dell'esercizio dell'attività di revisione) e in parte nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (che disciplinava i soggetti legittimati a esercitare l'attività di revisione e il registro dei revisori contabili). Inoltre, erano previste norme speciali per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati (DLgs. 58/1998), per le società assicurative (D.Lgs. 209/2005) e per le società operanti nel settore bancario e creditizio (D.Lgs. 385/1993).
Il D.Lgs. 39/2010 ha raccolto, quindi, in **un unico testo normativo**, le disposizioni in materia di revisione legale e ha sostituito la pluralità di discipline speciali finora vigenti. Sono, così, abrogati gli artt. 2409-*ter*, 2409-*quater*, 2409-*quinquies*, 2409-*sexies* del codice civile.
Il nuovo quadro normativo è composto da un nucleo di norme comuni, applicabili a tutte le società, e alcune disposizioni speciali che si applicano alle società qualificabili come "enti di interesse pubblico", nonché ai revisori e alle società di revisione incaricate della revisione legale presso tali enti.

In estrema sintesi, si può affermare che il decreto riguarda due oggetti principali:

a) la revisione legale dei conti;
b) il nuovo assetto dei controlli.

La revisione legale dei conti

Il D.Lgs. 39/2010 introduce il termine di "revisione legale", intesa come "**la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo**". Si tratta, dunque, dei controlli contabili posti a valle dei processi decisionali, ossia quei controlli che hanno per oggetto i soli dati contabili.
La revisione legale è riservata ai **soggetti iscritti in un apposito Registro** (articolo 2 del decreto). Tali soggetti possono essere persone fisiche, definite "revisori legali", oppure società, definite "società di revisione legale" (articolo 1, comma 1).
Secondo la Direttiva e il relativo decreto attuativo, i revisori dovranno rispettare i **principi di deontologia professionale e di indipendenza** nonché i principi di revisione «elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Consob».
Inoltre, il D.Lgs. definisce chiaramente le **modalità professionali** secondo le quali deve essere svolta la revisione legale, sancendo l'obbligo di svolgere la revisione secondo i principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea, a prescindere dalle caratteristiche del soggetto incaricato dell'audit e dal tipo di società sottoposta a revisione. Novità assoluta è l'introduzione di un nuovo unico Registro dei revisori contabili. L'autorità pubblica responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro, denominata Autorità di vigilanza, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) che agirà d'intesa con il Ministero della Giustizia.
Tre le altre novità introdotte dal decreto vi sono quelle relative al **controllo di qualità** cui sono soggetti i revisori, basato sulla **verifica e sulla valutazione**, da parte di persone fisiche in possesso di adeguata formazione ed esperienza, **dei documenti prodotti**, sui **requisiti di indipendenza, sulla congruità dei corrispettivi, sulla quantità e qualità delle risorse impegnate** nel processo di revisione.
Ultima parte del decreto è poi dedicata alla **disciplina relativa al conferimento**, alla revoca e dimissioni dall'incarico e alla responsabilità dei revisori. In particolare, i revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri o da fatti illeciti.
Resta, infine, confermato, anche con la nuova disciplina, che **l'incarico ha la durata di 3 esercizi**, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Gli interventi sulla governance. Il nuovo assetto dei controlli

Particolarmente rilevante appare **l'individuazione degli enti di interesse pubblico**, contenuta nell'articolo 16 del decreto in esame, nei quali la revisione legale non può essere svolta dal collegio sindacale.

Ai sensi del **D.Lgs. 39/2010**, si tratta di:

- le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- le banche;
- le imprese di assicurazione;
- le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione;
- le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- le società di gestione dei mercati regolamentati;
- le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- le società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio;
- le società di investimento a capitale variabile;
- gli istituti di pagamento;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (Tub).

Il comma 2 dell'articolo 16 estende il divieto di affidare la revisione legale al collegio sindacale anche alle **società controllate da enti di interesse pubblico**, a quelle che li controllano e a quelle sottoposte con questi a comune controllo.

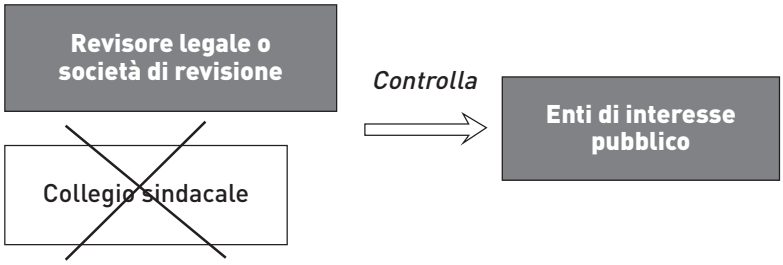

Il nuovo assetto dei controlli nelle S.r.l. e nelle S.p.A., creato con il decreto di recepimento della Direttiva, **intende valorizzare il modello e il ruolo del collegio sindacale**. In effetti, nelle S.r.l. il legislatore ha ampliato, da un lato, le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale (redazione del bilancio consolidato, controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti), dall'altro, ha introdotto norme volte a garantire la nomina effettiva dell'organo di controllo. Infatti, l'articolo 37, comma 26, del D.Lgs.

39/2010 apporta rilevanti modifiche all'articolo 2477 c.c. in ordine al controllo legale dei conti nelle S.r.l., prevedendo l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale, in aggiunta ai casi di superamento dei limiti già precedentemente indicati dalla norma, relativi, cioè, all'entità del capitale sociale che deve essere non "inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni" e quelli previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (*ex* articolo 2435-*bis* c.c.), anche nei casi in cui la società:
a) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlli società obbligate alla revisione legale dei conti.
L'articolo 2477 c.c., inoltre, attribuisce a qualsiasi soggetto interessato la legittimazione a richiedere al Tribunale la nomina del collegio sindacale nel caso in cui l'assemblea non vi provveda[2].
Nelle S.r.l., si assiste a un'inversione della regola prevista per le S.p.A.[3]. Infatti, nei casi in cui l'articolo 2477 preveda l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale, sorge anche l'obbligo della revisione legale dei conti in capo allo stesso collegio, *salvo* che **l'atto costitutivo non disponga diversamente e permetta ai soci di scegliere un revisore esterno** (o una società) per lo svolgimento di tale attività.

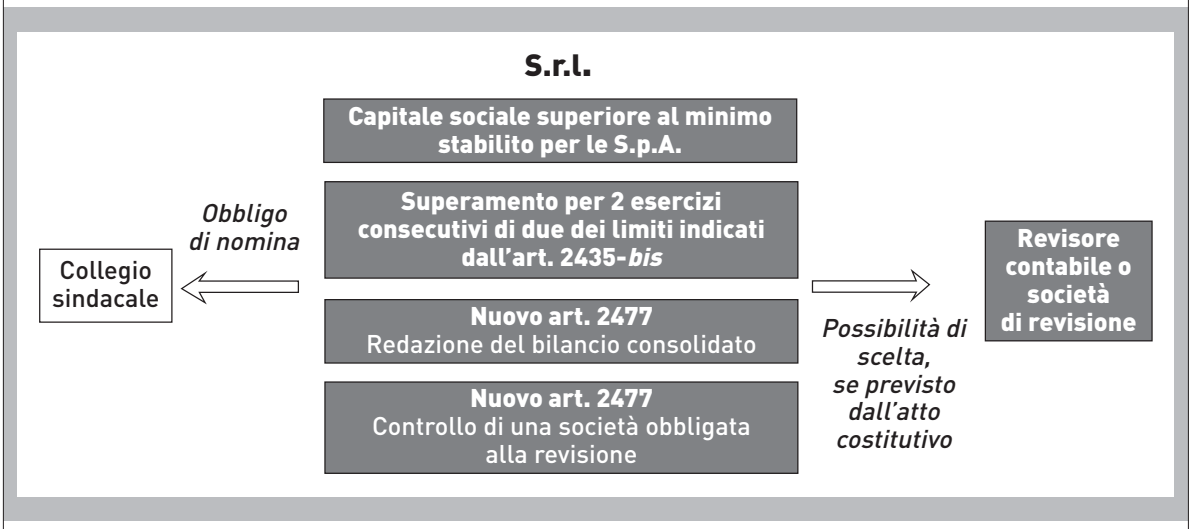

Ai sensi del nuovo articolo 2409-*bis* c.c., così come modificato dal D.Lgs. 39/2010, invece, nelle S.p.A. la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione.

[2] D. Bernardi, "La riforma della revisione legale in Italia", *Il controllo nelle società e negli enti*, 2009, Novembre/Dicembre, 769-777.
[3] Nota interpretativa del Cndcdec, Le funzioni del Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata alla luce del D.Lgs. 39/2010, maggio 2010.

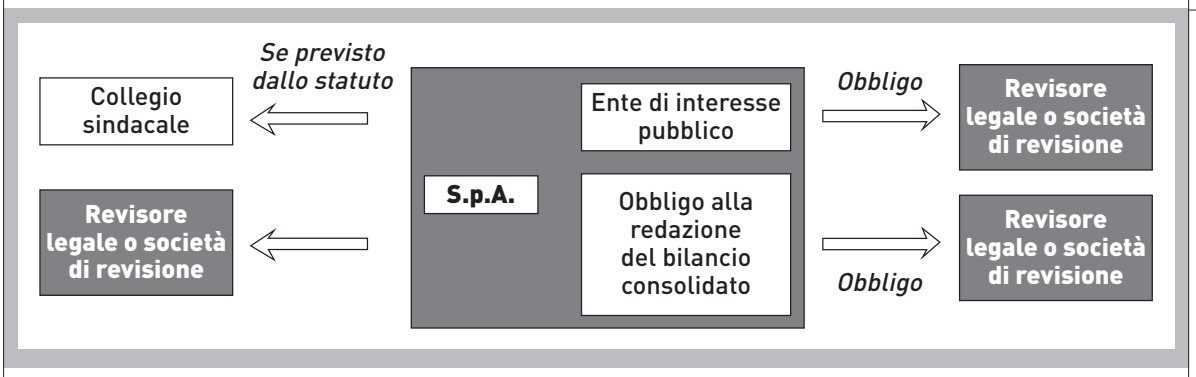

Tuttavia, lo statuto delle S.p.A., nei casi in cui tali società non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure non rientrino nella definizione di ente di interesse pubblico (ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 39/2010), può prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale (costituito, in questo caso, da componenti iscritti nell'apposito registro).

VUOLE SAPERNE DI PIÙ RIGUARDO ALLA REVISIONE LEGALE?

NUOVA RIVISTA
OGGI CON UN'OFFERTA DI ABBONAMENTO IMPERDIBILE!

SCOPRA IN PENULTIMA PAGINA LA NUOVA RIVISTA IL REVISORE LEGALE.

Per approfondire tutti gli aspetti riguardanti l'argomento ed essere puntualmente aggiornato sui cambiamenti della normativa si abboni utilizzando comodamente il coupon che trova in ultima pagina.

GRUPPO24ORE

I principi di revisione internazionali

di Dario Colombo

Tra le novità della nuova normativa sulla revisione legale vi è l'introduzione di un chiaro obbligo per il revisore di svolgere la revisione legale in base ai "*principi di revisione*". Anche il cambiamento della terminologia utilizzata, sostituendo la locuzione *controllo contabile* con quella di *revisione legale* supera ogni possibile dubbio interpretativo circa quale attività debba essere esercitata dal revisore.
In particolare l'**articolo 11** del **D.Lgs. 39/2010**, che dà attuazione all'articolo 26 della Direttiva 2006/43/Ce, prevede che:

- la revisione legale dei conti sia svolta per tutte le imprese in base ai **principi di revisione che saranno adottati dalla Commissione europea**;
- fino all'adozione da parte della Commissione europea di un corpo di principi di revisione, le revisioni legali siano svolte in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob in base a una apposita convenzione con il Ministero dell'economia. **L'elaborazione di tali principi deve tenere conto di quelli emanati dagli organismi internazionali;**
- **il Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con gli enti competenti, **può imporre nuove procedure di revisione** od obblighi supplementari, o in casi eccezionali, il divieto a osservare parte dei principi di revisione nel caso in cui l'obbligo o il divieto derivino da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione contabile.

È quindi utile ripercorrere l'evoluzione dei principi di revisione, nel nostro paese e a livello internazionale, per potersi orientare in una materia in continua e rapida evoluzione.

L'adozione di principi di revisione da parte della Commissione europea

Con la **Direttiva 43/2006/Ce** il legislatore europeo ha sancito la necessità che **il controllo legale dei conti sia svolto in tutta Europa in modo omogeneo e in conformità a principi internazionali di revisione:** elaborati secondo una procedura appropriata; sotto il controllo pubblico; con la trasparenza necessaria e che siano generalmente accettati a livello internazionale.
Dalla lettura dell'articolo 26 della direttiva citata emerge inoltre che l'adozione di un corpo di principi di revisione internazionali avverrà attraverso **un processo di adozione analogo a quello seguito per l'adozione dei principi contabili internazionali**.

Tuttavia, rispetto all'introduzione dei principi contabili Ias/Ifrs la riforma riguarderà un numero molto più elevato di imprese. Infatti, mentre sono obbligate alla redazione dei bilanci secondo i principi Ias/Ifrs solo le società quotate, gli enti finanziari e un limitato numero di altri soggetti, la revisione legale è obbligatoria per tutte le società per azioni e una parte delle società a responsabilità limitata. Inoltre la platea delle società sottoposte alla revisione legale è estremamente variegata, comprendendo sia società di grandi dimensioni che società di dimensioni minori.
I principi internazionali di revisione dovranno quindi essere conosciuti e compresi da un vasto numero di soggetti.
Anche se teoricamente esistono anche altri *corpus* di principi di revisione, per esempio i *General Accepted Auditing Standars* elaborati dall'American *Institute of Certified Public Accountants* (Aicpa), è praticamente certo che **l'adozione riguarderà gli *International Standards on Auditing* (Isa), emanati dall'Ifac**[1], dei quali il Comitato Europeo per Auditing aveva proposto l'adozione fin dal 2002 e dei quali è già in corso un programma di traduzione nelle lingue europee, sulla base di convenzioni stipulate tra la Commissione europea e gli ordini professionali dei vari paesi.
Gli Isa sono principi elaborati da un organismo che ha lo specifico obiettivo di sviluppare principi di revisione di ampia accettazione a livello mondiale, utili alla collettività nel suo complesso e alla professione contabile. Si tratta inoltre di principi già molto conosciuti e applicati a livello internazionale per i quali è già sviluppata una ampia e riconosciuta prassi applicativa.
Un'altra ragione per l'adozione di questi principi da parte della Commissione europea è che sono basati sul principio "*an audit is an audit*", cioè prevedono che **la revisione legale debba essere svolta in base agli stessi principi per imprese di qualsiasi dimensioni**, anche se, come vedremo nel seguito, l'applicazione dei principi può avvenire in modo proporzionale alla dimensione e complessità dell'impresa.

I principi di revisione applicabili fino all'adozione dei principi internazionali

In attesa che **la Commissione europea completi il processo di adozione degli Isa**, la normativa prevede che **le revisioni legali siano svolte in conformità a principi di revisione elaborati da associazioni, ordini professionali e dalla Consob** in base a una apposita convenzione con il Ministero dell'economia.
In merito a ciò è evidente che, allo stato attuale, non sia stata firmata alcuna convenzione con il Ministero dell'economia per l'elaborazione di principi di revisione. Inoltre tale eventualità avrebbe tempi lunghi, probabilmente superiori a quelli necessari all'adozione degli Isa da parte della Commissione europea.

[1] Più precisamente questi principi sono predisposti dall'*International Auditing and Assurance Board* (Iaasb), un gruppo di lavoro tecnico costituito in seno all'*International Federation of Accountants* (Ifac).

Si potrebbe quindi pensare a un vuoto normativo. Tuttavia in Italia esiste un corpo di **principi di revisione di generale accettazione: i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**[2]. L'adozione di tali principi è stata inoltre raccomandata dalla Consob fin dagli anni '80 alle società di revisione che svolgono la revisione prevista dal D.Lgs. 58/1998[3] e lo stesso articolo 43 del D.Lgs. 39/2010 prevede che **dovranno continuare a essere adottati per le revisioni "Consob"** fino all'entrata in vigore dei principi adottati dalla Commissione europea. Tali principi sono stati inoltre il **punto di riferimento per l'attività di controllo contabile** di cui all'articolo 2409-*bis* c.c.

Infatti, ancorché il termine "controllo contabile" utilizzato dalla normativa precedente il D.Lgs. 39/2010 sia stato interpretato da alcuni come qualcosa di diverso dalla "revisione contabile", il previgente articolo 2409-*ter* c.c. chiedeva esplicitamente l'indicazione nella relazione del revisore dei principi di revisione osservati nello svolgimento dell'incarico e la prassi prevalente ha fatto riferimento ai Principi di Revisione Italiani emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che rappresentano la fonte in lingua italiana più autorevole in materia.

Suscita una certa perplessità la previsione normativa che include anche le associazioni tra i soggetti che potrebbero elaborare principi di revisione. Infatti, poiché **i principi di revisione hanno una rilevanza pubblica è preferibile che siano elaborati da soggetti che operano nel pubblico interesse quali i *"regulator"* o gli ordini professionali** piuttosto che da soggetti che generalmente difendono interessi di carattere corporativo quali le associazioni.

È da notare che, con la nuova normativa, viene definitivamente chiarito che **l'inosservanza dei principi di revisione determina in modo automatico la responsabilità del revisore**, mentre l'osservanza degli stessi fa sorgere una presunzione di diligenza del revisore, anche se naturalmente è necessario che l'osservanza dei principi possa tradursi in una loro applicazione corretta e documentata.

I principi di revisione italiani

I principi di revisione italiani hanno ormai una lunga storia: **i primi** infatti **furono elaborati dal 1977 al 1981**, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.P.R. 136 del 1975, che introdusse in Italia la certificazione del bilancio per le società quotate e altri enti di pubblico interesse. Tali principi sono stati poi sostituiti nel 2002 da un nuovo corpo di principi derivati da quelli internazionali.

---

[2] Per la precisione i principi di revisione italiani sono stati predisposti dalla "Commissione Paritetica per la Statuizione per i principi di revisione" e approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Tuttavia, poiché i due ordini professionali si sono fusi nell'unico ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per semplicità espositiva nel corso dell'articolo faremo riferimento solo a quest'ultimo.

[3] Precedentemente, all'entrata in vigore del D.Lgs. 58/1998 tali revisioni erano regolate dal DPR 136/1975.

I principi di revisione italiani ante 2002 erano stati sviluppati in modo sostanzialmente indipendente dai principi internazionali di revisione, al tempo definiti *Audit Guidelines*, che prevedevano un approccio alla revisione basato sugli obiettivi da raggiungere per ogni singola voce di bilancio e sulle conseguenti procedure di revisione da applicare. Tali principi possono ancora costituire un utile punto di riferimento (peraltro non obbligatorio) in quanto illustrano abbastanza dettagliatamente alcune tecniche di revisione relative alle varie voci di bilancio.
La maggior parte dei principi di revisione emanati dal 2002 in poi costituiscono invece **una traduzione**, con limitate modifiche, **dei corrispondenti principi Isa pre-clarified**, al fine di adattarli ad alcune peculiarità dell'ordinamento giuridico italiano. Questi principi hanno assunto anche la stessa numerazione dei principi Isa. È da notare che non tutti i principi di revisione Isa sono stati tradotti e approvati nel corpo dei principi di revisione italiani, mentre alcuni principi di revisione italiani sono stati elaborati autonomamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e pertanto non ne esiste un corrispondente principio internazionale.
In ogni caso **gli attuali principi di revisione italiani abbandonano l'approccio "per voce di bilancio" per adottarne uno basato su principi generali e analisi del rischio** (*risk based approach*), come del resto i principi internazionali da cui provengono.
La seguente *Tabella 1* evidenza, con qualche semplificazione, l'evoluzione dei principi contabili italiani e quelli internazionali e il loro processo di convergenza.

Dagli Isa agli Isa clarified

Rispetto ai precedenti principi Isa (Isa preclarified) da cui derivano gli attuali principi di revisione italiani, **gli Isa clarified**, presentano **i seguenti miglioramenti**:

- vengono esplicitati chiaramente in ogni documento Isa clarified gli **obiettivi che il revisore deve raggiungere** e l'obbligo da parte del revisore di cogliere tale obiettivo;
- vengono chiariti gli **obblighi imposti al revisore** per mezzo di regole (procedure obbligatorie) che devono essere rispettate;
- sono state **eliminate alcune ambiguità** circa gli obblighi del revisore

Inoltre i principi hanno una nuova e più rigida struttura illustrata nella *Tabella 2*.
Rispetto alla precedente versione dei principi Isa, alcuni principi (pochi) sono del tutto nuovi (new), alcuni sono stati rivisti (revised), altri sono stati solo riscritti (redrafted) al fine di adattarli alla nuova struttura.

La successiva *Tabella 3* espone un confronto tra gli attuali principi di revisione italiani e i principi Isa clarified, indicando per questi ultimi se essi siano nuovi, rivisti o solo riscritti.

Tabella 1 L'evoluzione dei principi italiani e internazionali

	Principi italiani	Principi internazionali
Anni 1977 - 2002	Principi di revisione con un approccio ai controlli per voce di bilancio.	Audit Guidelines[4] Approccio alla revisione per principi generali Negli anni '90 tali Guidelines sono poi state riviste assumendo la definizione di International Standars on Auditing (Isa)
Dal 2002 in poi	Principi di revisione risk based approach basati su di una traduzione adattata di una parte significativa dei principi Isa preclarified	Isa (preclarified) Risk based approach
Dal 15 dicembre 2009, data di entrata in vigore degli Isa clarified stabilita dall'Ifac. Tuttavia la data in cui questi principi diventeranno obbligatori in Italia dipende dai tempi di approvazione della Commissione europea	Ancora in vigore i principi statuiti nel 2002. Gli Isa clarified sono stati tradotti e sono in attesa di approvazione ed emanazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalla Consob. La traduzione in italiano dovrà essere inoltre convalidata dalla Commissione europea	Isa clarified Risk based approach
Data in cui verranno adottati i principi di revisione Isa dalla Commissione europea	Isa clarified tradotti in italiano	Isa clarified Risk based approach

Tabella 2 La struttura di ogni principio Isa clarified

Titolo paragrafo	Contenuto
Introduzione	Descrizione dell'oggetto del principio, le relazioni del principio con altri principi, gli argomenti trattati, le specifiche attese nei confronti del revisore e di altri e il contesto in cui il principio si pone.
Obiettivi	L'obiettivo che il revisore deve raggiungere quale risultato del suo comportamento in conformità al principio in oggetto.
Definizioni	La descrizione del significato attribuito ad alcuni termini utilizzati dal principio. Queste definizioni sono volte a una omogenea applicazione e interpretazione dei principi di revisione e non intendono prevaricare eventuali altre definizioni fornite per altri scopi, per esempio quelle contenute in leggi e regolamenti.

[4] Questi principi furono anche tradotti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con il nome di "Direttive Internazionali di revisione"

Regole	Questa parte del principio elenca i "doveri" del revisore, cioè quelle azioni, procedure o comportamenti che il revisore deve seguire per conformarsi con il principio.
Linee guida e altro materiale esplicativo	Si tratta di materiale che fornisce ulteriori informazioni e guide al fine di applicare le "regole" del principio. Possono includere in alcuni casi esempi di procedure che tuttavia non costituiscono una "regola".
Appendice	Il contenuto è spiegato nel corpo del principio contabile o nel suo titolo.

Tabella 3 Principi italiani attualmente in vigore e Isa clarified

N. Doc italiano	Titolo del principio (in inglese quando non esiste il relativo principio italiano)	Isa clarified	
		N. Doc Isa	Note al Doc. Isa (1)
001	Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio	—	
002	Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*ter* del codice civile	—	
100	Principi sull'indipendenza del revisore	—	
200	Obiettivi e principi generali della revisione contabile di bilancio	200	Revised and redrafted
—	Agreeng the terms of audit engagements	210	Redrafted
220	Controllo della qualità del lavoro di revisione contabile	220	Redrafted
230	Documentazione del lavoro	230	Redrafted
240	La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile di bilancio	240	Redrafted
250	Effetti della conformità a leggi e a regolamenti	250	Redrafted
260	Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di "governance"	260	Revised and redrafted
—	Comunicate deficiencies in internal control	265	New
300	Pianificazione	300	Redrafted
315	Comprensione impresa e del suo contesto e valutazione dei rischi di errori significativi	315	Redrafted
320	Concetto di significatività nella revisione	320	Revised and redrafted
330	Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati	330	Redrafted
402	Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi	402	Revised and redrafted
—	Evaluation of mistatement identified during the audit	450	New
500	Elementi probativi della revisione	500	Redrafted
501	Elementi probativi – considerazioni addizionali per casi specifici	501	Redrafted

505	Conferme esterne	505	Revised and redrafted
510	Verifiche dei saldi di apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico	510	Redrafted
520	Procedure di analisi comparativa	520	Redrafted
530	Campionamento di revisione e altre procedure di verifica con selezione delle voci da stimare	530	Redrafted
540	Revisione delle stime contabili (nell'attuale versione clarified include anche il successivo principio 545)	540	Revised and redrafted
545	Revisione delle misurazioni del "fair value" (valore equo) e della relativa informativa	—	Incorporato nell'Isa 540
550	Parti correlate	550	Revised and redrafted
560	Eventi successivi	560	Redrafted
570	Continuità aziendale	570	Redrafted
580	Attestazioni della Direzione	580	Revised and redrafted
600	Utilizzo del lavoro di altri revisori	600	Revised and redrafted
610	Utilizzo del lavoro di revisione interna	610	Redrafted
620	Utilizzo del lavoro dell'esperto	620	Revised and redrafted
—	Forming an opinion and reporting on financial statements	700	Redrafted
—	Modifications to the opinion in the independent auditor's report	705	Revised and redrafted
—	Emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor's report	706	Revised and redrafted
—	Comparative information – Corresponding figures and comparative financial statements	710	Redrafted
—	The auditor's responsibility in relation to other information in documents containing audited financial statements	720	Redrafted
—	Special consideration – Audits of financial statements prepared in accordane with special pur pose framework	800	Revised and redrafted
—	Special consideration – Audits of single financial statements and specific elements, accounts or item of a financial statement	805	Revised and redrafted
	Engagements to report on summary financial statements	810	Revised and redrafted
1005	Considerazioni Pmi	—	Il contenuto di questo precedente principio Isa è stato distribuito all'interno dei vari principi Isa clarified
1006	Principio sulla revisione dei bilanci nelle banche	—	

(1) la colonna indica se rispetto alla precedente versione del principio Isa (preclarified) il principio clarified sia nuovo (new), modificato (revised) o solo riscritto (redrafted)

Alla base dei principi Isa vi è il documento Isa 200 che espone: **le responsabilità e gli obiettivi generali** del revisore; **la natura e lo scopo della revisione**; **la struttura degli Isa**, **le convenzioni** seguite nei vari principi e **l'obbligo per il revisore di seguirle**.
Inoltre l'Isa 200 chiarisce la necessità che il revisore operi in conformità con tutti gli Isa pertinenti nella circostanza e disponga di una adeguata conoscenza dei principi Isa nella loro interezza (non solo del paragrafo relativo alle "regole") per capirne gli obiettivi e applicare le regole in modo appropriato.
In conclusione gli Isa clarified hanno lo stesso approccio alla revisione e sono ampiamente compatibili con gli attuali principi di revisione italiani, ma hanno il pregio di una **maggiore chiarezza e una più chiara identificazione di responsabilità e obblighi del revisore**. Naturalmente l'adozione dei principi Isa clarified comporterà l'adozione anche di quei principi di cui attualmente non corrisponde l'omologo principio italiano.
Relativamente agli attuali principi italiani di cui non corrisponde l'omologo principio Isa **è prevedibile** che:

- **il principio 1005 verrà eliminato** in quanto le considerazioni sulle piccole e medie imprese sono già incluse in ogni singolo documento Isa;
- **il principio 002 verrà eliminato** in quanto i documenti Isa 700 e successivi già trattano le problematiche relative alla relazione del revisore;
- **il principio 100 potrebbe essere aggiornato** per tenere conto delle norme sull'indipendenza previste dal D.Lgs. 39/2010;
- **i principi 001 e 1006 potrebbero essere mantenuti** in quanto prescrivono procedure di revisione addizionali rispetto a quelle previste dagli Isa ma derivanti da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione contabile.

Gli Isa clarified e le imprese di dimensioni minori

Un'altra caratteristica importante degli Isa clarified è che è stato **abolito il precedente documento Isa 1005** relativo alle imprese di dimensioni minori, in quanto il suo contenuto è stato sostanzialmente re-distribuito in ognuno dei singoli principi. Pertanto **ogni Isa clarified contiene** all'interno del paragrafo "Linee guida e altro materiale esplicativo" **un sottoparagrafo** (Considerations Relevant to Smaller Entities) **con le considerazioni specifiche per l'applicazione del principio alle imprese di dimensioni minori**.
Infatti il progetto clarity ha permesso allo Iaasb di chiarire ancora una volta che **i principi Isa sono applicabili a qualsiasi impresa** anche se la loro applicazione può essere proporzionale alla dimensione e alla complessità dell'impresa. Ciò significa che le stesse "regole" devono essere applicate a tutte le imprese indipendentemente dalla loro complessità e dimensione, ma che per le imprese di minore dimensione e complessità l'applicazione di queste regole in generale risulterà più semplice.
Secondo lo Iaasb ciò consente di ottenere un livello di garanzia, circa l'attendibilità dei bilanci, omogeneo per tutte le revisioni e nel contempo di commisurare i controlli in rela-

zione agli specifici rischi legati appunto alla dimensione e complessità della specifica impresa sottoposta a revisione.

Il processo di revisione in base di principi di revisione

Gli attuali principi di revisione si caratterizzano per un approccio alla revisione basato sulla **identificazione e valutazione del rischio che il bilancio sia inficiato da errori** significativi e dalla individuazione e svolgimento di procedure di revisione idonee a fronteggiare tali rischi. Si tratta quindi di un approccio alla revisione "**risk based**" che si contrappone al precedente approccio seguito dai principi di revisione italiani, elaborati in Italia alla fine degli anni Settanta, che erano invece incentrati sulle procedure da adottare nella revisione delle singole poste di bilancio.

In base agli Isa il processo di revisione può essere idealmente suddiviso in tre fasi:

- **identificazione e valutazione dei rischi**, che comprende attività relative alla accettazione e continuazione dell'incarico, la pianificazione della revisione e lo svolgimento delle procedure per la valutazione dei rischi;
- **risposte di revisione ai rischi identificati**, che richiede al definizione di procedure di revisione collegate all'analisi dei rischi e il loro svolgimento;
- **reporting**, che comprende la valutazione dei risultati ottenuti, la valutazione della necessità di ulteriori verifiche e la preparazione della relazione del revisore.

L'approccio della revisione commisurato al rischio implica che la natura, l'estensione e i tempi delle procedure di revisione da svolgere dipendono dalle specifiche circostanze in cui la revisione si svolge. Pertanto assume rilevanza fondamentale **l'acquisizione di adeguate informazioni** circa il soggetto sottoposto a revisione e dell'ambiente in cui opera, per poter **identificare correttamente le aree del bilancio potenzialmente più soggette a rischi di errori** e per poter programmare le procedure di revisione in funzione di tale analisi. Non è possibile quindi limitare l'attività di revisione all'applicazione di liste predefinite di controlli da applicare a qualunque soggetto. Il revisore dovrà invece disporre di una **ampia lista di potenziali controlli**, una sorta di cassetta per gli attrezzi, dalla quale dovrà selezionare le procedure di revisione più appropriate nella circostanza.

L'approccio al processo di revisione

di Giulio Capiaghi

Obiettivi e finalità della revisione del bilancio

Come espressamente richiamato dai principi di revisione internazionali, la **finalità ultima** e di più ampio respiro della revisione contabile è di **accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio**, attraverso l'espressione di un giudizio professionale in merito al fatto che il bilancio sia redatto in conformità alla normativa di riferimento e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'impresa.
Per garantire il raggiungimento di tale finalità, è necessario che la revisione contabile sia svolta secondo **elevati standard qualitativi**, così come definiti sia da norme di legge sia dai principi di revisione.
In questa sede, si intende proporre uno schema d'insieme del processo di revisione in modo da inquadrarne le fasi fondamentali e i relativi obiettivi e aspetti chiave.
Si ricorda, comunque, che, anche se l'attività di revisione può essere schematizzata e distinta in fasi, tale distinzione risponde più a finalità espositive che non reali.
Infatti, **il processo di revisione è un processo continuo e iterativo di raccolta di elementi probativi e di valutazione della sufficienza e adeguatezza degli stessi** che deve consentire al revisore di poter esprimere un giudizio professionale.

Aspetti chiave del processo di revisione

Lo schema proposto è articolato in una fase preliminare, relativa all'accettazione del cliente e definizione dell'incarico, seguita dalle fasi di pianificazione ed esecuzione dell'incarico e completamento ed emissione della relazione.
Tali due fasi rispondono direttamente agli obiettivi generali della revisione contabile enunciati dal **principio di revisione n. 200**, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*, ossia l'obiettivo di acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio non sia inficiato da errori significativi e, poi, di espressione del giudizio professionale.

Tabella 1 Schema d'insieme del processo di revisione contabile

	Aspetti chiave	Principi di revisione di riferimento
Accettazione del cliente e definizione dell'incarico	Verifica del rispetto dei principi etici e di indipendenza richiesti dai principi di revisione, oltre che delle norme di legge	Codice Etico Ifac Isa 220 - Controllo qualità
	Definizione di aspetti di rilievo relativi all'esecuzione dell'incarico	Isa 210 - Definizione dei termini dell'incarico di revisione
Pianificazione ed esecuzione dell'incarico	Definizione della strategia di revisione e identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi	Isa 300 - Pianificazione Isa 315 - Identificazione e valutazione dei rischi di errori Isa 320 – Materialità
	Risposte ai rischi identificati e valutati e raccolta degli elementi probativi	Isa 330 - Risposte ai rischi Elementi probativi: Isa 500 - Isa 580
Completamento ed emissione relazioni	Riesame degli elementi probativi acquisiti	Isa 330 - Risposte ai rischi
	Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione	Isa 450 - Valutazione degli errori
	Redazione della relazione di revisione	Giudizio: Isa 700 - Isa 720

Accettazione del cliente e definizione dell'incarico

La fase di accettazione del cliente e definizione dell'incarico costituisce una **fase preliminare allo svolgimento della revisione contabile**. Tale fase concerne lo svolgimento di procedure interne che il revisore dovrebbe implementare per assicurare il rispetto dei principi etici e di indipendenza, previsti dai principi di revisione e da norme di legge, **da cui non si può prescindere per lo svolgimento di una revisione contabile dagli esiti credibili** su cui gli utilizzatori del bilancio possano fare reale affidamento.
Stabilita la possibilità per il revisore di accettare l'incarico, **al revisore è richiesto di definire e condividere con la direzione dell'impresa gli aspetti essenziali del lavoro,** in modo da chiarire, in particolare, l'oggetto e la portata dell'incarico e da distinguere e rimarcare le responsabilità della direzione rispetto a quelle del revisore.

Pianificazione ed esecuzione della revisione

La fase di pianificazione ed esecuzione della revisione è la fase che dovrebbe assorbire la maggiore parte del lavoro del revisore. In conformità ai principi di revisione, lo svolgimento della revisione del bilancio si deve fondare su un'attenta **pianificazione del lavoro**,

che dovrebbe **permettere al revisore di identificare gli aspetti maggiormente rilevanti per la revisione** e che, anche in considerazione delle dimensioni dell'incarico, dovrebbe agevolare una tempestiva risoluzione delle potenziali problematiche identificate.

Isa 300.4	L'obiettivo del revisore è di pianificare la revisione contabile affinché sia svolta in modo efficace.

Definizione della strategia di revisione e identificazione e valutazione dei rischi di errori

Due momenti che si ritengono fondamentali della fase di pianificazione del lavoro sono, da un lato, l'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi e, dall'altro, la determinazione della significatività.
L'**identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi** avviene a seguito dello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, ossia di quelle procedure che dovrebbero consentire al revisore di maturare una conoscenza dell'impresa e del suo contesto, incluso il controllo interno, al fine di identificare gli aspetti specifici e maggiormente rilevanti dell'impresa oggetto di revisione contabile.

Isa 315.3	L'obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi.

In sede di **pianificazione del lavoro**, il revisore è chiamato a determinare e quantificare la significatività per il bilancio nel suo complesso e la significatività operativa (*performance materiality*).
Tali parametri costituiscono una guida per il revisore nell'identificazione dei rischi di errori significativi, nella definizione di risposte appropriate a tali rischi e anche nella valutazione delle risultanze emerse dalle procedure svolte.

Isa 320.8	L'obiettivo del revisore è quello di applicare appropriatamente il concetto di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

Le risposte ai rischi identificati e valutati e la raccolta degli elementi probativi

All'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi deve seguire necessariamente un'accorta **definizione delle modalità di svolgimento del lavoro** successivo e delle procedure di revisione conseguenti ai rischi identificati e valutati.

Isa 330.3	L'obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi mediante la definizione e la messa in atto di risposte di revisione appropriate a tali rischi.

Nella pratica, il revisore si troverà a dover **definire risposte di carattere generale ai rischi di errori significativi** che potrebbero avere un impatto sul bilancio nel suo complesso. Tali risposte potrebbero comprendere la **segnalazione al team di revisione** della necessità di **mantenere lo scetticismo professionale**, l'assegnazione di personale con maggiore esperienza, una maggiore supervisione del lavoro o l'effettuazione di modifiche di carattere generale alla natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.
Per quanto riguarda le risposte ai rischi di errori significativi che potrebbero avere un impatto specifico su asserzioni di bilancio, il revisore dovrebbe definire e pianificare lo svolgimento di procedure mirate alla verifica dell'effettiva implementazione da parte della direzione dell'impresa di controlli idonei a mitigare i rischi in oggetto (procedure di conformità) e all'acquisizione di elementi probativi volti ad accertare l'assenza di errori significativi nei saldi finali (procedure di validità).
Oltre allo svolgimento delle procedure così definite, il revisore dovrà inoltre svolgere **procedure di revisione aggiuntive**, volte ad assicurare l'acquisizione di elementi probativi che siano ritenuti complessivamente sufficienti e appropriati al fine di trarre conclusioni ragionevoli sull'attendibilità del bilancio nel suo complesso.

Completamento ed emissione relazioni

I principi di revisione stabiliscono che il revisore, prima di finalizzare l'attività di revisione con l'emissione della relativa relazione, deve riesaminare gli elementi probativi acquisiti e valutare attentamente gli errori identificati.

Riesame degli elementi probativi acquisiti

Come stabilito dai principi di revisione, il revisore deve **accertarsi che gli elementi probativi acquisiti siano sufficienti**, in termini di **quantità**, e appropriati, in termini di **qualità**. In particolare, gli elementi probativi devono, nel loro insieme, costituire risposte idonee ai rischi significativi identificati e rappresentare una base adeguata su cui il revisore possa formarsi un giudizio in merito al fatto che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi.

Isa 330.25	Sulla base delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve, prima di concludere la revisione, valutare se le valutazioni dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni continuino a essere appropriati.

Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione

La valutazione degli errori identificati a seguito dello svolgimento delle procedure di revisione è momento particolarmente delicato che dovrebbe portare il revisore a:

- **considerare i rischi**, e potenziali effetti sul bilancio, **connessi al cumulo di errori identificati** non individualmente significativi;
- **confermare l'adeguatezza delle procedure di revisione svolte** o valutare la necessità di raccogliere ulteriori elementi probativi;

Confermare se la significatività determinata in sede di pianificazione iniziale sia adeguata.

Isa 450.3	L'obiettivo del revisore è di valutare: a) l'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile; b) l'effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio.

Redazione della relazione di revisione

La redazione della relazione di revisione è il momento conclusivo del processo a seguito del quale i risultati tratti dal revisore vengono comunicati agli utilizzatori del bilancio.
Nel **formarsi un giudizio professionale**, il revisore deve tenere conto di tutto quanto è emerso nel corso della revisione contabile, **soffermandosi** in particolare su quanto segue:

- sulle conclusioni raggiunte in merito alla **sufficienza e adeguatezza degli elementi probativi** ottenuti;
- sulle conclusioni raggiunte in merito alla **significatività**, singolarmente e nel loro complesso, **degli errori identificati e non corretti**;
- sulla **valutazione del bilancio** nel suo complesso.

Infine, il revisore deve accertarsi che le conclusioni tratte ed espresse nella **relazioni siano coerenti** con quanto emerso dallo **svolgimento della revisione**.

Isa 700.6	Gli obiettivi del revisore sono: a) formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni raggiunte tratte dagli elementi probativi acquisiti; b) esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva anche gli elementi sui cui è basato il giudizio.

Cosa cambia per il collegio sindacale

di Francesco Poddighe e Gianluca Risaliti

Le innovative disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (*inde* anche «Decreto»), recentemente entrato in vigore, con il quale è stata recepita la Direttiva 2006/43/Ce (nota come "Nuova ottava direttiva" o "Direttiva *audit*"), sono destinate a modificare radicalmente l'operatività del collegio sindacale, in specie laddove esso sia incaricato della revisione legale dei conti.
Innanzitutto, è necessario chiarire **quali sono le ipotesi** nelle quali, alla luce del quadro delineato dal D.Lgs. 39/2010, **il collegio sindacale può essere incaricato della revisione legale dei conti**, dovendosi ora distinguere tra:
– enti di interesse pubblico;
– società per azioni diverse dagli enti di interesse pubblico;
– società a responsabilità limitata.

Gli enti di interesse pubblico

La nozione di **ente di interesse pubblico** è contenuta nella **Direttiva 2006/43/Ce** che, all'articolo 2, n. 13, individua come tali:
– gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno stato membro;
– gli enti creditizi;
– le imprese di assicurazione.
Ogni Stato membro ha però facoltà di comprendere in questa categoria anche altri soggetti, come ad esempio quelli aventi un interesse pubblico significativo per la natura della loro attività, per la loro dimensione o per il numero di dipendenti.
Il legislatore nazionale ha attuato le disposizioni comunitarie creando, con l'articolo 16 del Decreto, **una categoria di enti di interesse pubblico molto ampia,** comprendente non solo le società quotate, gli enti creditizi e le imprese di assicurazione, ma anche altri soggetti: società di investimento a capitale variabile, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, società di gestione dei mercati regolamentati, società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia si sensi dell'articolo 107 Tuf.

Enti di interesse pubblico ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010

(a) società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
(b) banche;
(c) imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
(d) imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
(e) società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
(f) società di gestione dei mercati regolamentati;
(g) società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
(h) società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
(i) società di intermediazione mobiliare;
(j) società di gestione del risparmio;
(k) società di investimento a capitale variabile;
(l) istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007/64/Ce;
(m) istituti di moneta elettronica;
(n) intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Tub.

In via interpretativa, sembra possibile ricondurre in questa categoria anche:

– **le società per azioni emittenti titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari non rappresentativi di capitale di rischio** ove tali strumenti risultino diffusi tra il pubblico in modo rilevante;
– **le società a responsabilità limitata che emettono titoli di debito** *ex* articolo 2483 c.c.[1].

Ad ogni modo, **l'elencazione non è tassativa** poiché la Consob – secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 16 – d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare, in via regolamentare, altri soggetti che, in virtù dell'interesse pubblico all'accuratezza e all'affidabilità dell'informativa finanziaria che li riguarda, devono qualificarsi come enti di interesse pubblico.

La corretta individuazione dei **soggetti rientranti in questa categoria** assume particolare rilievo poiché, data la rilevanza socio-economica dell'attività svolta e l'ampiezza degli interessi coinvolti, **per essi è stabilita una disciplina specifica** (il Capo V del Decreto). In particolare, negli enti di interesse pubblico **la revisione legale dei conti *non può* essere svolta dal collegio sindacale**. E tale divieto si estende – ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 del Decreto – anche alle società controllate da enti di interesse pubblico, alle società che controllano enti di interesse pubblico e alle società sotto-

[1] Questi titoli, come noto, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ma non vi sono ostacoli a una loro circolazione successiva, purché chi li trasferisce garantisca la solvenza della società nei confronti degli acquirenti diversi dagli investitori professionali o dai soci della stessa. Ora, poiché il generico riferimento alla "diffusione" contenuto nella lettera e) del primo comma dell'art. 16 non pare doversi necessariamente riferire alla *prima sottoscrizione* dei titoli di debito da parte del pubblico, appare sensato ritenere che anche le società a responsabilità che hanno emesso titoli di debito successivamente immessi nel mercato secondario assumano connotati tali da richiederne l'inserimento nella categoria degli enti di interesse pubblico. Del resto, i titoli di debito sono qualificabili come "strumenti finanziari" *ex* art. 2, comma 1-*bis*, Tuf e il divieto di cui all'art. 2468, comma 1, c.c. riguarda soltanto le partecipazioni in società a responsabilità limitata e non anche i titoli di debito dalle stesse eventualmente emessi (cfr. Irdcec, *Le modifiche al codice civile apportate dal D.Lgs. n. 39/2010: analisi delle fattispecie di immediata applicazione* (Circolare n. 17/R del 14 aprile 2010).

poste con questi ultimi a comune controllo[2]. Le motivazioni di tale divieto sono da ricercarsi nella incompatibilità tra la funzione di revisione legale dei conti e i compiti di vigilanza attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto, al "comitato per il controllo interno e la revisione contabile", organo che in un sistema di *governance* tradizionale si identifica proprio con il collegio sindacale.
Il divieto non ha però carattere assoluto poiché il terzo comma dell'articolo 16 prevede che **la Consob**, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, **può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo** (ma non le controllanti) che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo **nelle quali la revisione *può* essere esercitata dal collegio sindacale**.

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e L'Isvap, può, in via regolamentare:

a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1 dell'art. 16 (fatta eccezione per quelle di cui alla lettera a)) e le società di cui al comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni contenute nel Decreto relativamente agli enti di interesse pubblico;
b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi in enti di interesse pubblico e non ne hanno in società di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 16, dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del Decreto;
c) estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'art. 20 del Decreto (cfr. art. 16, comma 5).

Le società per azioni diverse dagli enti di interesse pubblico

Per le società per azioni (e in accomandita per azioni) **che non rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico**, né controllano o sono controllate da tali enti o sono sottoposte con essi a comune controllo, **è confermato il principio** – introdotto con la riforma del diritto societario – **della obbligatorietà della revisione legale dei conti** e della *tendenziale* separazione della stessa dal controllo sull'amministrazione. Il nuovo articolo 2409-*bis* c.c., che innova soltanto sul piano lessicale la precedente versione, stabilisce, infatti, che la revisione legale dei conti **deve essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.** È tuttavia confermata **l'eccezione** già prevista nel vecchio testo dell'articolo 2409-*bis* c.c., in base alla quale **lo statuto** delle società per azioni che adottano il "modello tradizionale" di *governance* e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato **può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale** (interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro). Per le società per azioni che adottano **un modello di *governance* "monistico" o "dualistico"** resta fermo, invece, l'obbligo di conferire l'inca-

[2] La norma non consente, peraltro, di stabilire con esattezza se per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo la revisione legale debba essere sempre e comunque svolta.

rico della revisione legale dei conti a un **revisore esterno** (revisore unico o società di revisione). In definitiva, posto che la quasi totalità delle società per azioni adotta un sistema di *governance* tradizionale e l'obbligo di formazione del bilancio scatta solo al verificarsi di particolari presupposti, è ancora possibile, in numerosissimi casi, attribuire le funzioni di revisione legale dei conti al collegio sindacale.

Le società a responsabilità limitata

La disciplina riguardante la *governance* delle società a responsabilità limitata ha subito modifiche piuttosto incisive. Il nuovo articolo 2477 c.c. amplia, infatti, le ipotesi nelle quali le società a responsabilità limitata devono dotarsi del collegio sindacale**. La nomina dell'organo di controllo è ora obbligatoria** oltre che nei casi in cui il capitale sociale non sia inferiore al minimo stabilito per le società per azioni o per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2435-*bis* c.c., **anche quando la società**:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; o
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti[3].
Non bisogna peraltro dimenticare che le società a responsabilità limitata sono obbligate a dotarsi del collegio sindacale anche laddove ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 16 del Decreto in rapporto agli enti di interesse pubblico.
Secondo l'impostazione derivante dalla riforma del diritto societario, laddove sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, al principio – caratteristico della società per azioni – di tendenziale "esternalizzazione" del controllo contabile, si sostituisce l'opposta regola in base alla quale tale controllo è esercitato dal collegio sindacale, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo. Questo rovesciamento di prospettiva rispetto alle società per azioni è in apparenza confermato dal Decreto, poiché anche il nuovo testo dell'articolo 2477 c.c. stabilisce che «**se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale**».
In realtà, questa regola deve essere opportunamente declinata in rapporto alle varie ipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale, poiché:

a) nei casi di capitale sociale non inferiore al minimo previsto per le società per azioni (articolo 2477, comma 2), di controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti diversa da un ente di interesse pubblico (articolo 2477, comma 3, lettera b)), di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* c.c. (articolo 2477, comma 3, lettera c)), **la revisione legale dei conti è senz'altro esercitata dal collegio sindacale** (salvo diversa previsione statutaria);

b) nei casi in cui la società a responsabilità limitata rivesta la qualifica di ente di interesse pubblico, ovvero risulti controllata da un ente di interesse pubblico, controlli un ente di interesse pubblico o sia sottoposta con quest'ultimo a comune controllo, la re-

[3] Quale, ad esempio, una società per azioni o in accomandita per azioni.

Tabella 1 La revisione per le S.p.A. e le S.r.l.

Esercizio della revisione legale dei conti	Collegio sindacale	Revisore esterno (unico o Società di revisione)
Società per azioni o in accomandita per azioni		
– qualificabili come e.i.p.[4]	No	Sì
– controllanti e.i.p.	No	Sì
– controllate da e.i.p.	No (salvo che per le società di scarsa significatività ex articolo 16, comma 3, D.Lgs. 39/2010)	Sì
– sottoposte con e.i.p. a comune controllo	No (salvo che per le società di scarsa significatività ex articolo 16, comma 3, D.Lgs. 39/2010)	Sì
– diverse dalle precedenti:		
• obbligate al bilancio consolidato	No	Sì
• non obbligate al bilancio consolidato:		
√ con "modello tradizionale" di *governance*	Sì (se lo prevede lo statuto)	Sì
√ con "modello monistico" di *governance*	No	Sì
√ con "modello dualistico" di *governance*	No	Sì
Società a responsabilità limitata		
– qualificabili come e.i.p. [5]	No	Sì
– controllanti e.i.p.	No	Sì
– controllate da e.i.p.	No (salvo che per le società di scarsa significatività ex articolo 16, comma 3, D.Lgs. 39/2010)	Sì
– sottoposte con e.i.p. a comune controllo	No (salvo che per le società di scarsa significatività ex articolo 16, comma 3, D.Lgs. 39/2010)	Si
– diverse dalle precedenti:		
• con capitale sociale maggiore o uguale a euro 120.000,00	Sì	No (salvo lo preveda lo statuto)
• obbligate al bilancio consolidato	No (in via interpretativa)	Sì
• controllanti una società (diversa da un e.i.p.) obbligata alla revisione legale dei conti	Sì	No (salvo lo preveda lo statuto)
• che hanno superato per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* c.c.	Sì	No (salvo lo preveda lo statuto)

[4] Enti di interesse pubblico di cui agli articoli 16 e seguenti del D.Lgs. 39/2010.
[5] Nei limitati casi in cui ciò sarà possibile.

visione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale, ma **esclusivamente da un revisore legale esterno**, salvo le eccezioni previste per quelle società che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo (cfr. articolo 16, comma 2, del Decreto)[6];

c) **nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato**, il richiamo contenuto nell'articolo 2477, comma 3, primo periodo, alla disciplina stabilita in tema di società per azioni, induce a ritenere che la revisione dei conti debba essere demandata a un **revisore esterno** il quale, per il principio di derivazione previsto dall'articolo 41, comma 3, D.Lgs. 127/1991, **sarà incaricato anche della revisione legale del bilancio consolidato**.

L'obbligo di utilizzo di un unico insieme di principi di revisione imposto dalla Direttiva 2006/43/Ce

Al di là degli aspetti connessi alla nomina, alla revoca, alle dimissioni, all'etica e all'indipendenza del revisore, nonché alla problematica del controllo di qualità, aspetti per i quali si rinvia agli altri contributi pubblicati in questa rivista, ciò che preme qui rilevare è che nei casi (tutt'altro che limitati come si è visto) in cui il collegio sindacale sia investito della funzione di revisione legale dei conti, il *modus operandi* dei professionisti coinvolti è destinato a modificarsi radicalmente. Ciò non tanto per **l'abrogazione dell'articolo 2409-*ter* c.c.**, il cui contenuto è stato trasfuso senza apportare modifiche sostanziali nell'articolo 14, D.Lgs. n. 39/2010, quanto perché l'articolo 11 del **Decreto stabilisce che la revisione deve essere svolta "in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea** ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/43/Ce". La questione, per il rilievo che assume, merita un approfondimento.

La "Direttiva *audit*", innovando profondamente molti profili della revisione contabile, si propone di raggiungere, attraverso la normativa di recepimento dei singoli stati membri, **le seguenti finalità**:

- l'applicazione di un **insieme unico di principi** di revisione internazionali;
- l'aggiornamento degli **obblighi di formazione**;
- la definizione di una **deontologia professionale**;
- l'applicazione di **accordi di cooperazione tra le autorità competenti** degli stati membri e tra queste ultime e le autorità dei paesi terzi, per rafforzare e armonizzare ulteriormente la qualità della revisione legale dei conti nella Comunità e facilitare la collaborazione tra gli Stati membri e i paesi terzi nell'intento di migliorare la fiducia nella revisione legale[7].

---

[6] La disposizione richiama, in sostanza, quanto in precedenza stabilito dagli articoli 159, 165 e 165-*bis* Tuf (tutti abrogati dal Decreto), in base ai quali una società (anche a responsabilità limitata) che controlla una società con azioni quotate in mercati regolamentati o da questa è controllata (o è sottoposta a comune controllo) deve attribuire la revisione contabile a una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 Tuf (anch'esso abrogato dal Decreto).

[7] Questi scopi sono esplicitati nel *considerando* n. 32 della stessa "Direttiva *audit*".

Indubbiamente, tra queste finalità spicca quella volta al raggiungimento di **un'uniformità nell'ambito del processo di revisione contabile**, ottenibile con l'applicazione di un *set* unico e omogeneo di principi di revisione in tutti gli Stati membri. Il punto è affrontato dall'articolo 26, paragrafo 1, della Direttiva il quale stabilisce, infatti, per i singoli Stati:

a) **l'obbligo** di prescrivere che i revisori legali e le società di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti "conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2"[8]; e
b) **la possibilità** di adottare "un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia".

La Commissione, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo 26, adotterà i principi di revisione internazionali soltanto qualora:

a) **siano elaborati con una procedura appropriata** sotto il profilo pubblico e nella trasparenza necessaria e siano generalmente accettati a livello internazionale;
b) contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati; e
c) siano nell'interesse generale europeo.

La rilevanza che assume la ricerca di un'uniformità di principi a livello comunitario è testimoniata dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dal paragrafo 3 del richiamato articolo 26, gli Stati membri possono **imporre procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali** solo se ciò si renda necessario per effetto di obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti[9].

Tali obblighi supplementari, in ogni caso, dovranno contribuire a elevare la credibilità e la qualità dei conti annuali o consolidati e essere di generale interesse europeo.

Nel particolare caso di stralcio di parti di un principio di revisione internazionale, lo Stato membro che lo ha eseguito è tenuto a comunicare alla Commissione e agli Stati membri i propri obblighi giuridici nazionali specifici e i motivi del loro mantenimento almeno sei mesi prima della loro adozione a livello nazionale ovvero, nel caso di obblighi già esistenti al momento dell'adozione di un principio di revisione internazionale, entro tre mesi dall'adozione del principio di revisione internazionale in questione.

---

[8] Il procedimento cui si fa riferimento, analogo a quello di *endorsement* dei principi contabili internazionali, è delineato dagli articoli 5 e 7 della Direttiva 1999/468/CE e si conclude con l'emanazione di un regolamento comunitario che, come noto, ha piena e immediata forza di legge negli Stati membri.

[9] Ad ogni modo, secondo quanto previsto dall'art. 26, paragrafo 4, della Direttiva, "gli Stati membri possono imporre obblighi supplementari in relazione alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati fino al 29 giugno 2010".

I principi di revisione internazionali alla cui applicazione è tenuto anche il collegio sindacale

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 39/2010, come si è visto, la revisione legale dei conti deve essere svolta, a prescindere dalla natura del soggetto sottoposto a revisione legale e del soggetto che la svolge (revisore legale, società di revisione o collegio sindacale), "in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/43/Ce"[10]. I *principi* cui intende riferirsi il legislatore nazionale sono gli stessi cui si riferisce il legislatore comunitario, ossia i principi di revisione emessi dall'Ifac (*International Federation of Accountants*), attraverso l'apposita commissione denominata Iaasb (*International Auditing and Assurance Standards Board*).

Al fine della corretta individuazione del *set* di principi cui intendono riferirsi sia il legislatore comunitario che il legislatore nazionale, è opportuno precisare che lo **Iaasb emette una varietà di *standard*** in funzione della finalità dell'incarico di revisione. Si distinguono, infatti:

– gli *International Standards on Auditing* (**Isa**), applicabili nelle revisioni contabili finalizzate a esprimere un **giudizio professionale sul bilancio**;
– gli *International Standards on Review Engagements* (**Isre**), applicabili negli **incarichi di revisione limitata** (cosiddetta "*review*");
– gli *International Standards on Assurance Engagements* (**Isae**), applicabili negli **incarichi di "attestazione"** (cosiddetta "*assurance*");
– gli *International Standards on Related Services* (**Isrs**), applicabili negli incarichi di **revisione speciale** (quali gli incarichi rivolti alla preparazione di specifiche situazioni contabili);

Struttura degli Isa *clarified*

Introduzione
Illustra l'oggetto, lo scopo, l'argomento trattato nell'Isa e la responsabilità del revisore e di altri nel contesto in cui l'Isa opera

Obiettivo
Definisce uno o più risultati che il revisore deve perseguire con riferimento all'oggetto dell'Isa

Definizioni
Contiene il significato attribuito ai termini chiave utilizzati nell'Isa per una migliore comprensione del contenuto dello stesso

Regole
Stabilisce le regole che il revisore deve adottare per raggiungere gli obiettivi (le regole sono sempre espresse come "il revisore deve")

Linee guida e altro materiale esplicativo
Spiega più precisamente il significato delle regole e il loro ambito di applicazione o illustra esempi delle procedure più appropriate in determinate circostanze

[10] Occorre, tuttavia, precisare che per effetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 11, per le banche e per le imprese di assicurazione e riassicurazione può essere disposto l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di revisione internazionali. Tali eccezioni devono però essere stabilite con regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Consob, la Banca d'Italia o l'Isvap, e sono ammesse nel solo caso in cui l'obbligo o il divieto derivino da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.

– gli *International Standards on Quality Controls* (**Isqc**), ossia i principi internazionali sui **controlli di qualità** applicabili ai tutti gli incarichi di revisione.

Per effetto di quanto stabilito nell'articolo 2, punto n. 11, della Direttiva 2006/43/Ce[11], il richiamo ai "principi di revisione internazionali" contenuto nell'articolo 26 della stessa Direttiva (e, quindi, il richiamo a questo articolo contenuto nell'articolo 11 del Decreto), deve intendersi riferito agli *International Standards on Auditing* (**Isa**), ossia ai principi di revisione internazionali applicabili nelle revisioni volte all'espressione di un giudizio professionale sul bilancio ("*audit*")[12].

Al riguardo, è opportuno ricordare che nel 2004 lo Iaasb intraprese un **progetto di rivisitazione degli Isa** in quel momento in vigore – denominato ***clarity project*** – finalizzato ad aumentarne la chiarezza e la comprensibilità, a favorirne una più uniforme applicazione a livello internazionale e, più in generale, a migliorare la qualità della revisione. Questo progetto è stato completato nel febbraio 2009 e ha comportato l'introduzione di un nuovo principio di revisione **(l'Isa 265)** relativo alla comunicazione delle carenze del **controllo interno e la riscrittura** – con modifiche di varia intensità – **dei 35 Isa e dell'unico Isqc già esistenti**:

– **16 Isa sono stati oggetto di riorganizzazione** e modifica dei contenuti ("*revised and redrafted*");
– **20 Isa** (compreso il principio sui controlli di qualità) sono stati oggetto soltanto **di riorganizzazione dei contenuti** ("*redrafted*").

In particolare, la necessità di migliorare la chiarezza di questi complessi principi ha condotto a una diversa *struttura* degli stessi che si articola ora in **cinque sezioni**: "introduzione", "obiettivo", "definizioni", "regole" e "linee guida e altro materiale esplicativo" (qualche ulteriore dettaglio è esposto nel box di approfondimento) .

L'elenco completo e aggiornato degli Isa *clarified* – la cui applicazione è prevista (laddove ne sia già disposto l'utilizzo) a partire dal 14 dicembre 2010 – è riportato nella tabella 2.

La scelta del legislatore nazionale, coerente con linea tracciata a livello comunitario, di individuazione di **un unico *set* di principi per tutte le revisioni legali dei conti** è senza dubbio apprezzabile e consente di dirimere, una volta per tutte, il dibattito, sviluppatosi soprattutto dopo la riforma del diritto societario, relativo alla presunta esistenza di una differenza, non solo terminologica ma anche di portata sostanziale e metodologica, tra la revisione legale di cui all'articolo 156 Tuf e la revisione contabile di cui all'articolo 2409-*ter* c.c.. Secondo alcuni commentatori, l'obbligo di un utilizzo professionale e sistematico di un *set* omogeneo di principi di revisione valeva, infatti, soltanto per le revisioni effettuate sulla base del disposto dell'articolo 156 Tuf e di altre leggi speciali riguardanti spe-

[11] L'art. 2, punto n. 11, della "Direttiva *audit*" stabilisce, infatti, che per "principi di revisione internazionali" si intendono "gli International Standards on Auditing (ISA) e le dichiarazioni e i principi relativi, nella misura in cui siano pertinenti per la revisione legale dei conti"

[12] E, inevitabilmente, agli *International Standards on Quality Controls* in quanto applicabili a ogni tipo di revisione.

Tabella 2 Isa clarified

Numero	Titolo
Isa 200	*Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing*
Isa 210	*Agreeing the Terms of Audit Engagements*
Isa 220	*Quality Control for an Audit of Financial Statements*
Isa 230	*Audit Documentation*
Isa 240	*The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements*
Isa 250	*Consideration of Laws and Regulations in an audit of Financial Statements*
Isa 260	*Communication with Those Charged with Governance*
Isa 265	*Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management*
Isa 300	*Planning an Audit of Financial Statements*
Isa 315	*Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement trough Understanding the Entity and Its Environment*
Isa 320	*Materiality in Planning and Performing an Audit*
Isa 330	*The Auditor's Responses to Assessed Risks*
Isa 402	*Audit Considerations Relating To an Entity Using a Service Organization*
Isa 450	*Evaluation of Misstatements Identified during the Audit*
Isa 500	*Audit Evidence*
Isa 501	*Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items*
Isa 505	*External Confirmations*
Isa 510	*Initial Audit Engagements-Opening Balances*
Isa 520	*Analytical Procedures*
Isa 530	*Audit Sampling*
Isa 540	*Audit Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures*
Isa 550	*Related Parties*
Isa 560	*Subsequent Events*
Isa 570	*Going Concern*
Isa 580	*Written Representations*
Isa 600	*Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)*

Isa 610	*Using the Work of Internal Auditors*
Isa 620	*Using the Work of an Auditor's Expert*
Isa 700	*Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements*
Isa 705	*Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report*
Isa 706	*Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report*
Isa 710	*Comparative Information-Corresponding Figures an Comparative Financial Statements*
Isa 720	*The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements*
Isa 800	*Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks*
Isa 805	*Special Considerations-Audit of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement*
Isa 810	*Engagements to Report on Summary Financial Statements*
Isqc 1	*Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements*

cifici settori (in particolare, bancario e assicurativo). In realtà la questione doveva già considerarsi risolta con la modifica apportata all'articolo 2409-*ter* c.c. dal D.Lgs., 2 febbraio 2007, n. 32[13], per effetto della quale la relazione esprimente il giudizio sul bilancio d'esercizio doveva contenere anche "**una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati**". Ma tale disposizione non sempre ha trovato concreta applicazione nei collegi sindacali incaricati della revisione contabile *ex* articolo 2409-*ter* (o 2477) c.c.

I principi di revisione applicabili durante il periodo transitorio

L'obbligo imposto dall'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, deve essere, tuttavia, correttamente interpretato alla luce del fatto che il complesso procedimento richiamato dal paragrafo 2 dell'articolo 26 della Direttiva 2006/43/Ce è ancora in atto e, quindi, non esiste al momento un *set* di principi di revisione internazionale che possa definirsi "*adottato*" a livello comunitario.
Per capire come le revisioni legali dei conti (anche da parte dei collegi sindacali investiti di tale funzione) dovranno essere eseguite fino a quando tale procedimento non sarà completato, è necessario considerare quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, dall'articolo 12 e dall'articolo 43, comma 3 dello stesso Decreto in base ai quali:

[13] Si tratta, come noto, del provvedimento con il quale era stata recepita, limitatamente alla parte obbligatoria, la Direttiva 2003/51/Ce.

a) fino all'adozione dei principi di cui al primo comma dell'articolo 11, **la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob** (articolo 11, comma 3);
b) per l'emanazione dei principi di cui al precedente punto (a) **gli ordini e le associazioni interessate devono sottoscrivere con il Ministero dell'Economia e delle finanze un'apposita convenzione** finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi stessi (articolo 12, comma 1);
c) i principi elaborati dagli ordini e dalle associazioni sottoscrittori della suddetta convenzione devono tener conto di quelli **emanati da organismi internazionali** (articolo 12, comma 2);
d) **i principi di revisione già emanati** (fino all'entrata in vigore del Decreto) ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), **continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione internazionale** emanati in conformità all'articolo 11 e, fino alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, i principi di revisione sono emanati ai sensi del citato articolo 162.

A una prima lettura di queste norme potrebbe sorgere il dubbio che il legislatore nazionale abbia inteso disciplinare, per il periodo di transizione ai principi di revisione internazionali, soltanto le revisioni legali svolte dalle **società di revisione iscritte** (fino all'entrata in vigore del Decreto 39/2010, poiché ora la norma è abolita) **nell'Albo Consob** di cui all'articolo 161 Tuf, stabilendo che **soltanto per questi incarichi trovano applicazione i principi di revisione emanati ex articolo 162 Tuf**. In questo modo, resterebbe, però, l'incertezza di come procedere per tutti gli altri incarichi di revisione legale svolti da singoli revisori, collegi sindacali e società di revisione non iscritti nell'Albo Consob. Ciò anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, lettera b), D.Lgs. 39/2010, in ordine alla necessità di indicare nella relazione sul bilancio "i principi di revisione osservati".

In realtà, non è questa la corretta chiave interpretativa, poiché, così ragionando, si **commetterebbe l'errore di ignorare che già esiste un *set* di principi da adottare** non solo nelle revisioni svolte dalle società iscritte nell'albo Consob. Si tratta, in particolare, dei principi di revisione emanati fino al 2007 dalla "Commissione Paritetica per i Principi di Revisione" costituita dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, successivamente, dalla "Commissione per lo Studio e la Statuizione dei Principi di Revisione" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ciò che preme rilevare è che questi principi, a eccezione del "Documento 1005 – *Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori*" (ottobre 2004) e del "Principio di revisione 002 – *Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter del codice civile*" (aprile 2009) sono stati tutti raccomandati dalla Consob ai sensi dell'articolo 162 Tuf ora abrogato.

Tabella 3 Principi di revisione applicabili nel periodo di transizione

Principio	Titolo	Data emissione	Delibera Consob
Principio 001	*Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*	Febbraio 2009	16801/2009
Principio 002	*Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter del codice civile*	Aprile 2009	–
Documento 100	*Principi sull'indipendenza del revisore*	Luglio 2005	15185/2006
Documento 200	*Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*	Novembre 2006	15665/2006
Documento 220	*Controllo della qualità del lavoro di revisione contabile*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 230	*Documentazone del lavoro*	Settembre 2007	16137/2007
Documento 240	*Responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio*	Novembre 2006	15665/2006
Documento 250	*Effetti connessi alla conformità a leggi e a regolamenti*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 260	*Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance*	Dicembre 2003	14352/2003
Documento 300	*Pianificazione della revisione contabile di bilancio*	Novembre 2006	15665/2006
Documento 315	*La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi*	Novembre 2006	15665/2006
Documento 320	*Il concetto di significatività nella revisione*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 330	*Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati*	Novembre 2006	15665/2006
Documento 402	*Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 500	*Gli elementi probativi della revisione*	Novembre 2006	15665/2006
Documento 501	*Gli elementi probativi - considerazioni addizionali per casi specifici*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 505	*Le conferme esterne*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 510	*La verifica dei saldi di apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 520	*Le procedure di analisi comparativa*	Novembre 2006	15665/2006
Documento 530	*Campionamento di revisione e altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare*	Ottobre 2002	13809/2002

Documento 540	*La revisione delle stime contabili*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 545	*La revisione delle misurazione del fair value e della relativa informativa*	Settembre 2007	16137/2007
Documento 550	*Le parti correlate*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 560	*Eventi successivi*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 570	*Continuità aziendale*	Ottobre 2007	16231/2007
Documento 580	*Le attestazioni della Direzione*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 600	*L'utilizzo del lavoro di altri revisori*	Luglio 2003	14186//2003
Documento 610	*L'utilizzo del lavoro di revisione interna*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 620	*L'utilizzo del lavoro dell'esperto*	Ottobre 2002	13809/2002
Documento 1005	*Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori*	Ottobre 2004	–
Documento 1006	*Principio sulla revisione del bilancio delle banche*	Ottobre 2002	14768/2002

Questi principi, in conformità a quanto era stato stabilito nel giugno 2002 dal Comitato Europeo dell'Auditing, **sono mutuati**, con alcuni adattamenti che tengono conto del contesto nazionale, **dai principi di revisione internazionali vigenti al momento della loro elaborazione**, vale a dire degli *International Standards on Auditing* anteriori al *clarity project*. Sebbene si tratti di un aspetto spesso trascurato nella pratica, dopo la riforma del diritto societario e, soprattutto, a seguito della modifica all'articolo 2409-*ter* c.c. apportata con il D.Lgs. 32/2007, questo *set* di principi doveva essere utilizzato anche per le revisioni contabili diverse da quelle eseguite ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998.
Considerato che questi principi sono stati elaborati da **organismi professionali nazionali** e **dalla Consob** e tengono conto di quelli emanati da organismi internazionali e che, quindi, sono rispettate le condizioni previste dagli art 11, comma 1 e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, si può fondatamente ritenere che, fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione internazionale adottati dalla Consob (gli Isa *clarified*) **i principi emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** e raccomandati dalla Consob debbano costituire **il punto di riferimento per l'esecuzione di revisioni legali dei conti da parte di soggetti** – ivi incluso il collegio sindacale – **diversi dalle società di revisione iscritte nell'Albo speciale** previsto dall'abrogato articolo 161 Tuf[14].

[14] Un certo margine di incertezza, tuttavia, resta per gli aspetti trattati negli Isa 210, 705, 706, 710, 720, 800, 805 e 810, che non sono stati recepiti in principi di revisione "nazionali". Al riguardo, è ragionevole ritenere, almeno fino a quando non vi saranno specifiche disposizioni e sarà data concreta attuazione a quanto stabilito in materia dal Decreto n. 39/2010, che la lacuna debba essere colmata, di volta in volta, facendo riferimento, preferibilmente, a principi di revisione emanati da organismi professionali anche se non raccomandati dalla Consob (come nel caso del "Principio 002 – *Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter del codice civile*") ovvero alle disposizioni emanate, nel corso del tempo, dalla Consob (in mancanza non potrà che farsi riferimento alla prassi nazionale e internazionale in materia).

Riflessioni finali

Le conclusioni cui si è appena giunti circa la necessità di applicare fin da subito il *set* dei principi di revisione "nazionali" attualmente in vigore – di derivazione internazionale e non molto diversi, come si è visto, da quelli che saranno adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26 della Direttiva 2007/43/Ce – lasciano intuire che i **(molti) professionisti contabili** coinvolti in collegi sindacali con funzione di revisione legale dei conti **dovranno necessariamente ripensare modalità organizzative e di funzionamento dell'organo di controllo**. I principi di revisione internazionali (e, per i motivi illustrati, anche quelli nazionali vigenti), essendo caratterizzati dall'approccio per principi e procedure generali (*principle basis*) e ordinati secondi i vari aspetti e le fasi della revisione e non più secondo il tradizionale approccio delle voci di bilancio (*ruling basis*), impongono, infatti, al professionista di dotarsi di un insieme di conoscenze (in termini di pianificazione della revisione, identificazione e valutazione del rischio, strategia della revisione, e cosi via) e di strumenti operativi tali da consentirgli di affrontare adeguatamente la complessa e insidiosa sfida della revisione legale dei conti.

DESIDERA UN AGGIORNAMENTO COSTANTE IN MATERIA?

NUOVA RIVISTA
OGGI CON UN'OFFERTA DI ABBONAMENTO IMPERDIBILE!

SCOPRA IN PENULTIMA PAGINA LA NUOVA RIVISTA IL REVISORE LEGALE.

Per approfondire tutti gli aspetti riguardanti l'argomento ed essere puntualmente aggiornato sui cambiamenti della normativa si abboni utilizzando comodamente il coupon che trova in ultima pagina.

GRUPPO24ORE

Cosa cambia nelle società non quotate

di Gianluca Officio

Il decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva Comunitaria riguardante la revisione contabile (audit) dei bilanci di esercizio e consolidati delle società di capitali, dopo un lungo iter legislativo, è finalmente entrato nel nostro ordinamento giuridico con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il 23 marzo 2010 con decorrenza 15 giorni dopo, cioè il 7 aprile 2010.

Si può dire "finalmente" perché, anche se precedentemente erano state emanate varie leggi sul controllo contabile a cominciare dalla riforma del diritto societario, entrata in vigore nel gennaio 2004, il D.Lgs. 39/2010, dedicato ai soggetti incaricati del controllo dei bilanci, coinvolge tutto l'istituto della revisione legale, prevedendo **regole puntuali per i soggetti abilitati ai controlli**, con riflessi sulle società che per legge devono sottoporre i propri conti a verifica da parte di professionisti indipendenti, a tale scopo abilitati.

Come detto, le nuove regole riguardano i soggetti incaricati della revisione legale, ma la loro applicazione si rifletterà sulle **società che vedranno i propri bilanci sottoposti a un processo di verifiche molto più rigoroso di quanto è avvenuto in passato**, almeno per le società che non rientrano nella nuova definizione di "enti di interesse pubblico", con benefici effetti sull'informativa finanziaria ma, altresì, con un aggravio di tempo da destinare all'assistenza degli incaricati del controllo e di costi da sostenere.

Ci dobbiamo preparare a vivere **un periodo di transizione**, ci auguriamo non lungo, dove l'applicazione di queste regole potrebbe essere svolta con un differente grado di qualità, come spesso succede quando vengono introdotte novità legislative e anche per l'attuale livello di conoscenza dei principi di revisione sia da parte di molti professionisti sia da parte delle società che tale revisione dovranno "subire".

Questo vale principalmente per le **società non quotate** cui questo articolo è dedicato.

Inoltre, quando viene introdotta una nuova legge, i soggetti interessati si trovano spesso di fronte a **dubbi interpretativi che vengono usualmente risolti da chiarimenti emessi dagli Organismi istituzionali o da prassi applicative** che diventano sempre più consolidate con il passare del tempo.

Si tenga, infine, presente che, se le regole base di questo decreto sono già in vigore, la loro completa applicazione potrà essere svolta solo dopo che saranno emessi i vari regolamenti di attuazione previsti per molti articoli di questo Decreto (risultano essere più di venti!).

Il presente scritto vuole mettere in evidenza quali sono le principali novità che interessano il mondo delle società non quotate a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs. 39/2010.
Innanzi tutto **nuove regole sono stabilite per la (a) nomina, (b) revoca e (c) dimissioni del revisore legale**, previste dall'articolo 13 del Decreto, che comportano un differente comportamento da parte delle società rispetto al passato. Vediamo ciascun punto in dettaglio.

Nomina del revisore

Questo tema rappresenta una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 39/2010 per le società non quotate e **ha creato non pochi problemi ai sindaci e alle imprese a causa della sua entrata in vigore in questo esercizio**, molto spesso nel periodo che intercorreva tra i consigli di amministrazione e le assemblee per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2009.
La nuova norma si **allinea alle disposizioni del Tuif per le società quotate** e prevede che "l'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante al revisore legale….".
La precedente normativa recitava "sentito il collegio sindacale".
In altre parole, se prima era sufficiente un parere consultivo del collegio sindacale, **ora all'organo di controllo è richiesto di esprimersi e di proporre con motivazioni all'assemblea il revisore da nominare**.
Ne consegue che tutto l'iter procedurale da seguire per pervenire alla delibera cambia radicalmente rispetto al passato, affidando all'organo di controllo un potere più incisivo riguardo alla scelta del revisore legale.
Vediamo in dettaglio **il nuovo iter procedurale**.
La norma **non specifica se sia compito del collegio sindacale individuare un revisore o più revisori per ottenere le informazioni su cui basare la proposta per l'assemblea.** È presumibile che tale compito spetti all'organo amministrativo che, una volta ottenute le adeguate informazioni (la proposta o più proposte), le farà pervenire al collegio sindacale cui spetta il compito di formulare la "proposta motivata". Peraltro è lasciata al collegio sindacale la facoltà di richiedere ulteriori proposte qualora non ritenga sufficiente l'operato degli amministratori.
Inoltre, **la norma non prevede in modo specifico che siano richieste più proposte al fine di effettuare una valutazione critica** supportata da elementi di confronto.
Sicuramente la procedura atta a ottenere più proposte da diversi revisori/società di revisione è da preferirsi, in quanto consente di avere maggiori elementi a supporto della scelta che il collegio dovrà formulare, ma ciò non toglie che **possano esistere casi** in cui si ritenga sufficiente ottenere la dichiarazione di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale da **un solo revisore/società di revisione**.

Esempi di quest'ultimo comportamento possono rinvenirsi al **rinnovo dell'incarico triennale**, quando il revisore/società di revisione in scadenza abbia dimostrato, in incarichi precedenti, di disporre di un'organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico; quando il revisore/società di revisione in scadenza sia anche il revisore dei bilanci di altre società del Gruppo, anche a livello internazionale, attraverso la propria rete di corrispondenti.

La norma **non prevede che la "proposta motivata" formulata dal collegio sindacale sia messa a disposizione dei soci** entro un certo termine prima dell'assemblea per la nomina. Sarà sufficiente che la proposta motivata sia formulata in sede assembleare. Peraltro è preferibile che i soci ne possano prendere visione entro un ragionevole tempo prima dell'assemblea.

La legge **non prevede**, altresì, **che i sindaci debbano redigere un documento scritto**. Sarà sufficiente che le motivazioni che portano a proporre il nominativo del revisore da parte dei sindaci risulti da apposito verbale dell'assemblea e che tali motivazioni risultino da un eventuale verbale di una riunione del collegio sindacale.

È tuttavia **sicuramente preferibile**, principalmente per le società di maggiori dimensioni e con una pluralità di soci/azionisti, **che le motivazioni** che hanno portato il collegio sindacale a individuare il nome del revisore/società di revisione da proporre all'assemblea **risultino da un documento scritto**, che potrà essere messo agli atti del verbale di questa riunione.

In tale documento dovrà risultare **anche il compenso previsto per questo incarico**, oggetto altresì di delibera assembleare.

In allegato viene fornito un **fac-simile della relazione del collegio sindacale contenente la "proposta motivata" per l'assemblea** ***(Figura 1)*** e **un esempio di verbale del collegio sindacale** ***(Figura 2)*** predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'aprile 2010.

Ovviamente questi esempi dovranno essere opportunamente modificati in funzione delle varie fattispecie.

Sia il collegio sindacale, nel valutare il contenuto della proposta del revisore/società di revisione, che l'assemblea nel considerare, oltre a quanto sopra, la proposta motivata del collegio, dovranno considerare le varie attestazioni sull'indipendenza di chi sarà nominato revisore legale.

Qualora **l'assemblea dovesse avere un giudizio diverso dal collegio sindacale**, la proposta motivata dovrà **essere respinta** e si dovrà ripetere l'iter procedurale in precedenza descritto.

Nel caso in cui l'assemblea (nei casi consentiti) optasse per il conferimento dell'incarico di revisione legale agli stessi sindaci, non è ovviamente richiesta la "proposta motivata" e si dovrà procedere, come in passato, alla nomina del collegio sindacale da parte degli azionisti/soci specificando che, a norma dell'articolo 2409-*bis* c.c. per le S.p.A., o dell'articolo 2477 c.c. per le S.r.l., l'organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti.

Figura 1 Esempio di proposta motivata

PROPOSTA MOTIVATA
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DLGS 39/2010

***

Ai Signori Soci/Azionisti della Società ..... ,

Il Collegio Sindacale /Consiglio di Sorveglianza / Comitato di controllo sulla gestione

PREMESSO

- che, in vista della scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale revisore (o società di revisione), l'assemblea dei soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che in data il 7 aprile 2010 è entrato in vigore il Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/Ce, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee, e che abroga la direttiva 84/253/Cee" (di seguito "decreto");
- che l'articolo 13 del Dlgs 39/2010 ha testualmente previsto che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";

CONSIDERATO

- che sono pervenute al collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato di controllo sulla gestione n. _____ distinte dichiarazioni di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, la dichiarazione di disponibilità (ovvero: le dichiarazioni di disponibilità) prevede (prevedono), per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità (o i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità) ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta il seguente (o risultano i seguenti): (indicare);

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione (o nelle dichiarazioni) di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità (o tutte le dichiarazioni di disponibilità) contengono anche specifica e motivata dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti d'indipendenza previsti della legge (cfr, in particolare, articoli 10 ed eventualmente 17, Dlgs 39/2010);
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, il revisore legale (società di revisione legale) che ha dichiarato (o: che hanno dichiarato) la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta (risultano) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che il revisore legale (società di revisione legale) proposto risulta (risultano) disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi _____ sia affidato (o sia alternativamente affidato) dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico (nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico), a:

revisore legale / società di revisione:
nominativo / denominazione
sede legale
partita Iva / registro imprese e codice fiscale
(*in caso di società di revisione*) **nominativo del responsabile della revisione:**

_____

Luogo e Data
Il collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato di controllo sulla gestione

Figura 2 Esempio di verbale del collegio sindacale

Il Collegio prende atto che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2009, verrà a scadenza l'incarico di controllo contabile (ora definita revisione legale dei conti) attribuito alla società xxxxx *(oppure al revisore dott. xxxx)*. I sindaci, visto l'articolo 13 del Dlgs 39/2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, che prevede che l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, hanno valutato l'offerta formulata dalla società di revisione xxxx *(oppure: dalle seguenti società di revisione)*, offerte già oggetto di analisi da parte dell'organo amministrativo.
Il collegio esamina, con l'assistenza del responsabile amministrativo, gli aspetti economici e le altre caratteristiche dell'offerta *(oppure: delle diverse offerte)*, prendendo atto dell'elenco dei soci e degli amministratori della società di revisione e della dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità ex articolo 2409-quinquies del Codice civile (norma tuttora applicabile ex articolo 43, comma 1, lettera l, *ndr*).
Il collegio verifica altresì l'esistenza delle condizioni di indipendenza indicate dall'articolo 10 del medesimo Dlgs 39, per la parte già applicabile pur in assenza dei regolamenti di attuazione ivi previsti.
Il collegio ottiene a tal fine, dal responsabile amministrativo, informazioni circa l'esistenza e il contenuto di eventuali rapporti di consulenza o di altra natura con i soggetti facenti parte della rete delle società di revisione come definita dall'articolo 1 del Dlgs 39/2010.
Sulla base delle informazioni acquisite, dato atto della inesistenza di cause di ineleggibilità e della sussistenza dei requisiti di indipendenza a norma di legge, il collegio unanimemente delibera di proporre alla assemblea di prossima convocazione l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti, per la durata di tre esercizi, alla società *xxx* sulla base dell'offerta economica formulata in data....
Il collegio redige seduta stante la relazione da sottoporre al riguardo all'assemblea degli azionisti.

Tre ultime particolarità in merito alla tematica della nomina.
La legge nulla dice in merito a chi debba conferire l'incarico della revisione legale per le società non quotate, qualora l'assemblea non vi provvedesse. Tale vuoto legislativo dovrà essere coperto da nuove norme di legge.
Qualora ci sia **coincidenza nella data di scadenza dell'incarico triennale dei sindaci e del revisore**, sarà, ovviamente, compito del collegio uscente formulare la proposta motivata per il conferimento del **nuovo incarico di revisione legale** con la particolarità che, in caso di mancato rinnovo del collegio sindacale preesistente, il nuovo collegio dovrà accettare quanto proposto all'assemblea dal precedente organo di controllo.
Nelle società che adottano il sistema dualistico, il compito di emettere la proposta motivata per l'incarico legale spetta al Consiglio di Sorveglianza; in quelle che adottano il sistema monistico ragionevolmente, al Comitato per il Controllo di Gestione.
Infine, relativamente al periodo di nomina, il D.Lgs. 39/2010 prevede una **durata di tre esercizi** con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Tale durata era prevista anche nella precedente normativa**. Non esistono limiti al rinnovo**, mentre **per gli enti di interesse pubblico** l'incarico ha durata definita (9 anni per le società di revisione e 7 anni per il revisore individuale) e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
La regola per gli enti di interesse pubblico vale anche per le società da questi controllate.

Revoca del revisore

Questa possibilità, prevista dal comma 3 dell'articolo13 del D.Lgs. 39/2010, modifica la precedente normativa riguardo ai seguenti aspetti.

- **"Giusta causa".** La motivazione, presente nella legge preesistente, viene meglio definita nella nuova normativa dove viene espressamente chiarito che "non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione".
- **Non viene più richiesta l'approvazione da parte del Tribunale.** Per le società non quotate l'organo decisionale è rappresentato dall'assemblea "sentito l'organo di controllo".
- **Contestuale nuovo incarico.** Poiché la norma prevede che contestualmente alla delibera di revoca ci sia quella di conferimento di un nuovo incarico ad altro revisore, l'organo deliberante dovrà preliminarmente ottenere dall'organo di controllo interno sia il parere (scritto o verbale) sulla revoca che illustri la "giusta causa", sia una proposta motivata per la nomina di un nuovo incarico ad altro revisore/società di revisione.

La norma **non specifica** se quanto richiesto all'organo di controllo (parere sulla revoca e proposta motivata) **debba risultare o meno da pareri scritti.** Sicuramente, in considerazione della delicatezza della questione, è preferibile che l'assemblea possa deliberare in merito se supportata da documentazione ufficiale predisposta dall'organo di controllo.

Ovviamente, qualora l'assemblea non condividesse quanto proposto riguardo alla scelta del nuovo revisore, l'organo di controllo dovrà ripetere l'iter pervenendo alla formulazione di una nuova proposta.

Dimissioni del revisore

Questa fattispecie costituisce **un'autentica novità che viene introdotta con la nuova normativa**.
Infatti, prima dell'introduzione del D.Lgs. 39/2010, il codice civile prevedeva la possibilità di rinuncia all'incarico da parte dei sindaci ma nulla regolamentava al riguardo per i soggetti incaricati del controllo contabile (l'articolo 2409-*quater* c.c. "Conferimento e revoca dell'incarico", abrogato con l'introduzione della nuova normativa non regolamentava la fattispecie delle dimissioni).
Questo vuoto normativo ha creato, in passato, non poche complicazioni, ad esempio per quelle società che per motivi oggettivi si trovavano nella necessità di dover cambiare il revisore/società di revisione nel corso del mandato triennale di legge. Si pensi, ad esempio, alle cessioni di gruppi aziendali laddove la Capogruppo acquirente assoggetta i propri bilanci, e quelli delle sue controllate, a un revisore diverso da quello incaricato per la medesima attività nelle società acquisite.
In questa circostanza, la presenza del medesimo revisore, salvo i casi di scarsa significatività, è richiesta anche dai principi di revisione.
In passato, in presenza di casi come quello sopra citato, la dichiarazione di disponibilità alle dimissioni da parte del revisore in carica non era ritenuta sufficiente.
Per poter effettuare il cambiamento del revisore bisognava ottenere l'autorizzazione del Tribunale, con dispendio di tempo e complicazioni di carattere burocratico per le imprese.
Pertanto, accogliamo con piacere la nuova normativa che, peraltro, potrà entrare in vigore quando sarà emesso apposito regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, che **definirà i casi consentiti** (es: giusta causa, scioglimento consensuale del contratto) **e le modalità operative**.
Infine, il comma 7 dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede, **in caso di dimissioni** (e anche nei casi di revoca o di risoluzione consensuale del contratto), che **sia la società sottoposta a revisione sia il revisore/società di revisione "informino tempestivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze** e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alle dimissioni (revoca o risoluzione consensuale del contratto) fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate".
Quanto sopra porta a concludere che il legislatore, per queste fattispecie, h**a previsto delle norme meno burocraticamente complesse** (anche se regolamentate da opportuni doveri), che consentano agli organi istituzionali di vigilare che tali azioni, che rivestono carattere di eccezioni alle regole generali, vengano effettuate sempre nel rispetto della legge.

Nuove fattispecie previste per la revisione legale di società a responsabilità limitata

Altra rilevante novità che coinvolge le società non quotate riguarda **l'allargamento della platea** delle società a responsabilità limitata che dovranno sottoporre i propri conti e bilanci a revisione legale.

Infatti, il nuovo articolo 2477 c.c. (rubricato: *Collegio sindacale e revisione legale dei conti*) introduce, oltre alle fattispecie previste dalla precedente normativa (capitale sociale superiore ai 120mila euro e quando per due esercizi successivi la società ha superato due dei limiti che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata), i seguenti **due ulteriori casi**:

- **società tenute alla redazione del bilancio consolidato;**
- **società che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.**

Concordiamo sicuramente con l'obbligo di revisione legale per le S.r.l. in presenza di queste fattispecie. Va, inoltre, considerato che, frequentemente, queste società già si trovano all'interno di questo quadro normativo in quanto aventi società controllate assoggettate a revisione legale.

Peraltro, ci spiace che il legislatore **non abbia aderito** alle proposte della professione che caldeggiavano **l'assoggettamento a revisione legale anche per quelle società a responsabilità limitata che presentano un forte indebitamento rispetto al capitale proprio** e per quelle che richiedono o fanno ricorso a finanziamenti pubblici. Infatti, tali società presentano situazioni di criticità con rilevanti rischi che possono coinvolgere i creditori e i terzi interessati e quindi sarebbero dovute rientrare nel novero di quelle sottoposte a revisione legale.

Ritornando alle nuove fattispecie previste per la revisione legale delle società a responsabilità limitata, riportiamo nel seguito alcune peculiarità interpretative che sono state oggetto di articoli di stampa da parte della professione e di autorevoli organismi istituzionali.

Relativamente alle società a responsabilità limitata tenute alla **redazione del bilancio consolidato**, la questione più rilevante è **se il collegio sindacale sia abilitato o meno alla revisione legale** di questo bilancio.

La tesi sostenuta dal Cndcec è affermativa, ovviamente a condizione che la S.r.l. non sia "ente di interesse pubblico". In tal caso, infatti, la revisione legale deve essere svolta solo dal revisore individuale o dalla società di revisione.

Infatti, secondo il Cndcec il nuovo articolo 2477 c.c. è intitolato "*Collegio sindacale e revisione legale dei conti*" e impone l'obbligo del collegio sindacale a una serie di S.r.l. tra cui quelle obbligate alla redazione del bilancio consolidato.

Inoltre, in una nota del Cndcec si rileva che, se si imponesse alle S.r.l. che redigono il bilancio consolidato anche l'obbligo di affidare all'esterno (e quindi al revisore/società di revisione) l'incarico di revisione legale dei conti, si introdurrebbero indebite analogie con la disciplina delle società per azioni che si risolverebbero, per le società di piccole o medie dimensioni, in un aumento dei costi relativi ai controlli societari.

Rimane peraltro, secondo il Consiglio Nazionale, la facoltà dei soci di affidare la revisione legale al revisore/società di revisione (se consentito dall'atto costitutivo).
Di diversa opinione è l'Assonime (e altra parte autorevole della professione) che tratta l'argomento nella Circolare n. 16 del 3 maggio 2010 ("*Il testo unico della revisione legale*").
Secondo l'Assonime, l'articolo 2477 c.c., nel regolamentare i casi di obbligo di nomina del collegio sindacale per le S.r.l., al comma 5 rimanda alle disposizioni per le S.p.A. che prevedono l'esclusione del collegio sindacale dalla possibilità di effettuare la revisione legale dei bilanci consolidati.
Pertanto, secondo questa diversa interpretazione, **se la S.r.l. è tenuta a redigere il bilancio consolidato** (o se è ente di interesse pubblico oppure se è controllata, controllante o sottoposta a comune controllo di un ente di interesse pubblico) **la revisione legale non può essere svolta dal collegio sindacale**.
Le argomentazioni di Assonime sembrano più convincenti, ma in ogni caso è auspicabile un chiarimento regolamentare o normativo che elimini questo dubbio interpretativo.
Ritornando al caso delle S.r.l. che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, **la legge ha incluso, giustamente, anche quelle società che vengono create per fare da "filtro" tra la proprietà e l'investimento effettuato ricorrendo in modo massiccio all'indebitamento** (le così dette "holdings" di partecipazioni o "casseforti").
Sicuramente il momento in cui questa disposizione è entrata nel nostro ordinamento (7 aprile 2010) nel periodo che intercorre tra la maggior parte dei consigli di amministrazione e le assemblee per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2009, non è stato dei più adatti in quanto ha costretto le Assemblee a decidere in tempi strettissimi per le nuove nomine. Questa tesi è valida anche se si considera la clausola del differimento di 30 giorni dalla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, quale termine per la nomina del collegio sindacale, prevista dal 6°comma dell'articolo 2477 c.c.
Per queste società, relativamente alla revisione legale, escludendo il caso dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato per il quale si rinvia a quanto già detto in precedenza, se la S.r.l. controlla una società obbligata per legge alla revisione legale dei conti che non sia un ente di interesse pubblico è fatto l'obbligo di nominare il collegio sindacale anche per la revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione prevista dall'atto costitutivo.
Diversamente, se la S.r.l. controlla un ente di interesse pubblico che per legge ha l'obbligo di nominare un revisore/società di revisione, spetterà a quest'ultimo effettuare la revisione legale dei conti anche della controllante.
Altra tematica che deve essere affrontata riguarda la **definizione del momento in cui vengono superati i limiti di cui al secondo comma e al terzo comma del nuovo articolo 2477 c.c**. che impone l'obbligo della nomina del collegio sindacale.
A tale riguardo si deve ritenere che tale obbligo decorra **a partire dall'assemblea di approvazione del bilancio in cui tali limiti vengono superati.** Pertanto, si ritiene che la sede più opportuna per deliberare la nomina del collegio sindacale sia quella riguardante l'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio.
In tal senso si esprime anche il legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 2477 c.c. che, peraltro, concede ulteriori trenta giorni per convocare una nuova assemblea per la nomina del collegio sindacale.
La legge prevede che qualora questo adempimento non sia svolto dall'assemblea, la nomina venga effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Nuove informazioni nella nota integrativa

Un'altra incombenza per le società non quotate, derivante dall'introduzione del D.Lgs. 39/2010, riguarda **l'obbligo di indicare nella nota integrativa del bilancio l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore/società di revisione** (e al collegio sindacale se incaricato della revisione legale) sia per l'attività di revisione legale dei conti annuali, sia per altri servizi professionali diversi dalla revisione legale.
Essa è volta a rendere pubblico l'onere per l'impresa inerente i controlli cui è sottoposta per legge e completa così quanto richiesto dall'articolo 2427 c.c. relativamente ai compensi corrisposti agli amministratori e ai sindaci.
L'obbligo di legge di indicare altresì i compensi corrisposti al revisore legale (o società di revisione) per altri servizi da questi prestati nel corso dell'esercizio è ispirato a garantire il rapporto di indipendenza tra controllore e controllato in coerenza con quanto previsto dall'articolo10 dello stesso Decreto (indipendenza e obiettività).

Adeguamento degli statuti sociali

Infine, la nuova normativa **non comporta una modifica degli statuti**. Tuttavia, quando gli statuti contengono regole applicative della superata normativa sul controllo contabile potrebbe essere consigliabile aggiornarli.

APPREZZEREBBE SUPPORTI ON LINE A INTEGRAZIONE DELLA RIVISTA?

NUOVA RIVISTA
OGGI CON UN'OFFERTA DI ABBONAMENTO IMPERDIBILE!

SCOPRA IN PENULTIMA PAGINA LA NUOVA RIVISTA IL REVISORE LEGALE.

Per approfondire tutti gli aspetti riguardanti l'argomento ed essere puntualmente aggiornato sui cambiamenti della normativa si abboni utilizzando comodamente il coupon che trova in ultima pagina.

GRUPPO24ORE

I punti critici: il controllo di qualità

di Maurizio Lonati

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39[1] recepisce nell'ordinamento italiano il contenuto della direttiva comunitaria 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.Con tale provvedimento il legislatore comunitario ha inteso regolamentare l'intera attività di revisione legale, ampliando decisamente l'ambito di applicazione dell'Ottava direttiva focalizzata su aspetti formali e di merito circa "l'abilitazione professionale dei soggetti incaricati del controllo di legge dei documenti contabili"[2].

La nuova direttiva, infatti, concepita con un **approccio da "testo unico"**, integra aspetti relativi ad abilitazione professionale e pubblicità, già trattati nell'ambito dell'Ottava direttiva, con elementi regolamentari di taglio strutturale: dalle modalità di svolgimento della revisione legale alla formazione, dal controllo della qualità alle strutture di vigilanza, dall'armonizzazione internazionale ai meccanismi sanzionatori.

Fine ultimo dell'articolato normativo è identificabile nel **perseguimento di maggiori standard qualitativi dell'attività di revisione legale** al fine di garantire, in ultima istanza, la tutela del pubblico risparmio e soddisfare le attese dei vari "stakeholder" del bilancio attraverso il conferimento di maggiore credibilità alle informazioni finanziarie delle società oggetto di revisione.[3]

La direttiva concede **ampi margini di discrezionalità agli Stati membri** nella designazione delle autorità competenti all'attuazione del sistema di controllo esterno della qualità[4], pur nell'ambito dell'osservanza di un generale principio di indipendenza fra organismi di controllo, da un lato, e revisori legali e imprese di revisione oggetto di controllo dall'altro.

Il legislatore italiano si è indirizzato verso un **sistema di vigilanza dualistico** con cui dare attuazione al controllo pubblico della qualità: **la Consob e il Ministero dell'Economia e delle finanze** (Mef) vigilano su revisori legali e società di revisione legale che, rispettivamente, abbiano o meno incarichi di revisione legale su enti d'interesse pubblico[5]. Al fine

---

[1] Pubblicato nella *G.U.* 23 marzo 2010, n. 68, *So.*

[2] Cfr. Ottava direttiva 84/253/Cee del Consiglio del 10 aprile 1984 – *Guce* Legge 126 del 12/5/84.

[3] Cfr. Raccomandazione della Commissione del 6/5/2008 (2008/362/Ce) – Controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

[4] Cfr. direttiva 2006/43/Ce, art. 35.

[5] Da tale distinzione discende la frequenza dei controlli: ogni 3 anni per gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico e ogni 6 per gli iscritti nel registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico.

di evitare sovrapposizioni fra i due organismi preposti al governo del sistema di controllo pubblico è prevista la definizione di **un protocollo d'intesa**.
È concessa al Mef e alla Consob **facoltà di delega verso altri enti** per lo svolgimento dei compiti di verifica della qualità. Le persone fisiche preposte al controllo è previsto debbano essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia di revisione contabile, di informativa finanziaria e su tematiche inerenti al controllo di qualità, dovendo non sussistere situazioni di conflitto di interesse fra tali professionisti e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo. Non rientrano nella delega a soggetti terzi responsabilità di indirizzo e governo.
Nella *tabella 1* si riportano i principali provvedimenti, di futura emanazione, rilevanti con riferimento ai temi trattati nel presente articolo.

Tabella 1 Principali provvedimenti di futura emanazione

Provvedimenti da emanare	Ente preposto
Definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione contenente gli esiti del controllo. Il riferimento è agli iscritti nel Registro che *non* svolgono attività di revisione legale su enti di interesse pubblico. (art. 20, c. 8)	Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
Definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione contenente gli esiti del controllo. Il riferimento è agli iscritti nel Registro che svolgono attività di revisione legale su enti di interesse pubblico. (art. 20, c. 9)	Consob
Determinazione dell'entità dei contributi annuali a carico degli iscritti nel Registro per il finanziamento dell'attività di controllo della qualità. (art. 21, c. 8)	Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
Istituzione con funzioni consultive della Commissione centrale per i revisori contabili. Definizione dei compiti della Commissione, della sua composizione e relativi compensi. (art. 42, c. 2)	Ministero dell'economia e delle finanze.
Formazione continua per gli iscritti nel Registro e per gli iscritti nel registro del tirocinio. (art. 5, c. 1)	Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
Individuazione delle società che in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico, all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria sono qualificate enti di interesse pubblico. (art. 16, c. 4)	Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap.

Quanto esposto fornisce spunti di riflessione in merito ad alcuni aspetti che assumono carattere strategico per implementare un adeguato sistema di "public oversight".

Efficacia dell'attività di controllo esterno della qualità

È indubbio come il perseguimento e il mantenimento di elevati standard qualitativi nell'attività di revisione legale non possa esaurirsi nello svolgimento di verifiche periodiche di tipo ispettivo da parte di organismi di emanazione pubblica, ma debba comportare **un'azione di indirizzo da parte degli organi di controllo** che sarà tanto più efficace quanto più **assumerà carattere preventivo**[6]. Tale approccio, peraltro, è attuabile solo in presenza di un **adeguato grado di conoscenza del soggetto monitorato**, in termini di struttura, procedure interne, metodologie adottate, profili professionali e di rischio. Da ciò discende la necessità di un'i**nterazione fra controllati e controllori** che garantisca una certa costanza nel tempo. È opportuno che il regolamento di attuazione, di prossima emanazione, definisca in modo chiaro le modalità operative con le quali dovrà realizzarsi tale interazione. Un'efficace attività di controllo non potrà peraltro prescindere da **un'attenta definizione** dei criteri di selezione, composizione e assegnazione **dei gruppi di lavoro incaricati delle verifiche**, tenendo conto dei recuperi, che da ciò possono derivare, in termini di efficacia ed efficienza operativa delle attività di verifica. Il tutto, naturalmente, nel rispetto degli ovvi principi di indipendenza.

Omogeneità di indirizzo e approccio

Un'attività di revisione di elevata qualità è conseguenza del grado di conoscenza tecnica e metodologica, frutto di un'attività formativa continua, dei singoli revisori legali o del personale delle società di revisione legale, oltre che di determinati standard comportamentali ispirati a principi di deontologia. Tale bagaglio professionale, proprio del singolo, non viene meno o si differenzia quando applicato alla revisione di soggetti di interesse pubblico o di soggetti non di interesse pubblico. Un'azione di monitoraggio esterno della qualità e di relativo indirizzo è efficace se garantisce omogeneità di approccio, sia pure differenziato in funzione delle caratteristiche dei soggetti controllati.
La struttura dualistica di controllo pubblico (Mef-Consob) **potrebbe creare** situazioni di **approccio non omogeneo al controllo**, comportando indicazioni ai soggetti controllati differenziate in funzione dell'organo di controllo incaricato delle verifiche.
Le materie oggetto di controllo, peraltro, non afferiscono soltanto alle modalità di gestione di singoli incarichi di revisione, ma sono relative anche ad aspetti strutturali specifici del sistema di controllo interno della qualità, inclusi aspetti legati alla conformità ai

[6] Cfr. Raccomandazioni della Commissione, cit., 6° "considerando"

principi di revisione, all'indipendenza, alla quantità e qualità delle risorse impiegate, ai corrispettivi per la revisione[7].
È auspicabile che il regolamento di attuazione affronti in modo attento il **tema del coordinamento fra Mef e Consob** in ottica di omogeneità di approccio, posto che la definizione di protocolli di intesa, di carattere generale, possa non essere sufficiente. Il tema del coordinamento potrebbe rivestire un ruolo ancora più importante alla luce della citata facoltà concessa al Mef e alla Consob di delega ad altri enti dei compiti di verifica della qualità.

La formazione

Il decreto dedica alla formazione del revisore legale o del personale di una società di revisione legale un articolo specifico, **rimandando peraltro al regolamento di attuazione per quanto concerne le modalità di formazione e i meccanismi di accreditamento**.
Poco si dice in materia di formazione del personale ispettivo, preposto alle verifiche proprie del controllo della qualità. In tal senso la norma[8] prevede "solo", nel caso in cui Consob deleghi i compiti connessi all'effettuazione dei controlli della qualità a un altro ente, l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo, la cui applicazione resta tuttavia a carico dei singoli soggetti preposti all'effettuazione dei controlli di qualità.
Si rileva, tenendo anche conto della possibile disomogeneità dei componenti degli enti cui potrebbero essere delegate le attività di verifica della qualità, come tale aspetto potrebbe inficiare un efficace approccio al controllo della qualità.
In conclusione, il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2006/43/Ce getta indubbiamente le basi per **un generale miglioramento e la razionalizzazione della disciplina della revisione legale**.
L'adozione, nell'ambito del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, di un sistema di supervisione pubblica sull'intera "*audit profession*"[9] costituisce, inoltre, un significativo passo in avanti nella direzione di una maggiore convergenza rispetto agli altri principali Paesi europei.
Occorre, tuttavia, evidenziare come, al momento, non siano ancora definiti tutti gli elementi utili a valutare la portata del cambiamento introdotto.
Una migliore comprensione degli effetti della nuova normativa sarà possibile nel momento in cui saranno disciplinati, mediante regolamenti, quegli aspetti che potranno influire significativamente sull'**auspicato raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del nuovo sistema di vigilanza**.

[7] Cfr. D.Lgs. 27/1/2010, cit., art.20, c. 5.
[8] Cfr. D.Lgs. 27/1/2010, n. 39, cit., art. 22, c. 4.
[9] Sino al recepimento del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non era previsto alcun controllo della qualità per i revisori, salvo che per gli iscritti all'Albo Consob.

Tra questi si ritiene che **gli aspetti più critici** da indirizzare siano:

- **definizione e organizzazione di una struttura dei controlli della qualità che possa operare nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza** sia nei confronti di singoli revisori e società di revisione[10] che verso lo stesso sistema di controllo pubblico;
- **individuazione di opportuni criteri di selezione e formazione del personale ispettivo** al fine di garantire, anche in presenza di un elevato numero di soggetti da sottoporre a verifica, standard qualitativi adeguati e omogenei. È auspicabile che gli organismi di vigilanza, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale di indirizzo e coordinamento, attingano al bagaglio tecnico-specialistico proprio dei revisori legali e delle società di revisione legale determinando una convergenza fra gli standard qualitativi attesi dal regolatore e gli obiettivi di qualità previsti dagli standard professionali cui devono tendere i revisori legali e le società di revisione legale;
- **determinazione di scelte organizzative, di metodologie, prassi operative e criteri di valutazione che comportino un approccio omogeneo** nell'effettuazione delle verifiche ispettive garantendo equità di giudizio e comparabilità dei risultati.

L'attuazione della nuova disciplina, per il tramite dell'emanazione dei regolamenti previsti, dovrà tener conto dei punti di criticità evidenziati. Essi, oltre ad aspetti di natura organizzativa propri dell'interazione fra i diversi attori preposti alla vigilanza e fra questi e i soggetti vigilati, comporteranno la necessità di disciplinare, fra gli altri, elementi del sistema di controllo pubblico della qualità che afferiscono a considerazioni di carattere metodologico, formativo, finanziario.

È auspicabile che l'attesa normativa di dettaglio consenta di dare attuazione, nei tempi opportuni e nel rispetto dei citati obiettivi di efficacia ed efficienza, al sistema pubblico di controllo della qualità che rappresenterà un utile volano per perseguire l'allineamento agli standard professionali dell'attività di revisione.

[10] In Italia l'attuale numero di revisori (circa 140.000) risulta significativamente superiore rispetto a quello di altre realtà europee comparabili alla nostra.

I punti critici: la responsabilità del revisore

di Marco Golda Perini

La recente entrata in vigore del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che ha recepito la direttiva comunitaria 2006/43/Ce (Ottava Direttiva) ha creato un nuovo contesto normativo per la regolamentazione dell'attività di revisione.
Il D.Lgs. 39/2010 (il "Decreto") ha tentato di **enucleare in un unico documento legislativo la molteplicità di discipline e di disposizioni speciali che prima regolavano il mondo della revisione**. La struttura del Decreto prevede, infatti, la definizione di un concetto unitario di "revisione legale dei conti", che può essere svolta – a seconda delle circostanze – da un "revisore legale" (ossia un professionista individuale) o da una "società di revisione legale".
I termini "revisione legale dei conti", "revisore legale" e "società di revisione legale" trovano una loro specifica definizione nell'art. 1 del Decreto. Questa terminologia va a sostituire i concetti di controllo contabile, precedentemente previsti dagli artt. 2409-*bis* e seguenti c.c., e di revisione contabile, precedentemente previsti dagli artt. 155 e seguenti del Tuf.

Gli elementi di novità nel Decreto, che si provano qui a elencare senza pretesa di completezza:

- l'intervento del Collegio Sindacale nel processo di conferimento dell'incarico di revisione,
- l'oggetto dell'obbligazione del revisore,
- l'eliminazione del cd. Libro della Revisione,
- la nuova disciplina della revoca per giusta causa del revisore e delle altre ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico (risoluzione e recesso),
- la disciplina della *prorogatio*,
- il concetto di responsabilità unica del revisore di gruppo;
- la formalizzazione del ruolo ricoperto dai Principi di Revisione,
- la Partner's Rotation applicata ogni 7 anni,
- l'istituzione del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile,
- l'informativa da inserire nel bilancio sui compensi corrisposti al revisore,
- la revisione nelle Srl,
- in generale, il regime delle abrogazioni di norme di legge e la disciplina transitoria.

Nel prosieguo, tuttavia, per rendere più chiara l'esposizione, si parlerà in generale di "revisione" per indicare la "revisione legale dei conti" disciplinata dal Decreto e di "revisore" per comprendere sia i "revisori legali" che le "società di revisione legale".
Altri elementi caratterizzanti la struttura del Decreto sono la presenza di un insieme di disposizioni **normative comuni applicabili a tutte le tipologie di incarichi di revisione** e, in secondo luogo, la specifica disciplina da applicare alla revisione dei soggetti qualificati come "Enti di Interesse Pubblico" ("Eip") ai sensi dell'art. 16 del Decreto, categoria che comprende le società quotate (che, per quanto riguarda la revisione, erano disciplinate dagli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998, il "Tuf", ora in gran parte abrogati) ma in realtà si estende anche ad altre rilevanti categorie.
La nuova normativa individua **i soggetti legittimati all'esercizio** dell'attività di revisione legale; stabilisce **le modalità di affidamento e cessazione dell'incarico**; **l'oggetto e il *modus procedendi* dell'attività di revisione** (poteri, doveri e responsabilità); **il sistema di vigilanza pubblica** sull'attività di revisione; **il sistema sanzionatorio** di natura amministrativa e penale su di esso gravante.
Qui di seguito si esamineranno sinteticamente i profili di responsabilità che emergono da tale rinnovato contesto normativo.

La categoria degli Eip comprende:

a) le società quotate su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante (cd. emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ex art. 116 del Tuf);
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le Sim – società di intermediazione mobiliare;
l) le Sgr – società di gestione del risparmio;
m) le Sicav – società di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla *direttiva 2009/64/Ce*;
o) gli istituti di moneta elettronica (così come definiti all'art. 114 bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il Tub);
p) gli intermediari finanziari di cui all'art 107 del Tub.

La responsabilità disciplinare

In base all'art. 6 del D.Lgs. 39/2010 verrà istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Mef"), che curerà anche la relativa vigilanza, il **Registro dei revisori legali** ai cui iscritti sarà riservato lo svolgimento dell'attività di revisione legale, cosicché risulteranno abrogati sia l'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 161 del Tuf, sia il Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 88 del 27 gennaio 1992.
Si tratta, tuttavia, di una disciplina in divenire in quanto l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, pur abrogando sia l'art. 161 del Tuf sia il D.Lgs. 88/1992, prevede che gli stessi continuino a essere applicati fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi del Mef.
Obiettivo della riforma è stato anche quello (raggiunto forse solo in parte) di **uniformare il regime sanzionatorio dei revisori legali e delle società di revisione legale**: infatti, le norme di riferimento sono state accorpate negli artt. 24-26 del Decreto.
Tali norme attribuiscono un potere sanzionatorio generale al Mef (art. 24), che, in presenza di irregolarità, può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500.000 euro, comminare la sospensione dal Registro fino a cinque anni, revocare incarichi di revisione, vietare l'assunzione di nuovi incarichi di revisione per un periodo fino a tre anni e cancellare il revisore dal Registro.
Contemporaneamente, l'art. 26 del D.Lgs. 39/2010 attribuisce poteri sanzionatori (e non è chiaro se si tratta di prerogative alternative o cumulative rispetto a quelle del Mef) nell'ambito della revisione degli Eip, replicando nella sostanza le sanzioni già previste dall'art. 24, salvo precisare che, con riferimento alla sospensione e alla cancellazione dal Registro, la Consob ha solo un potere di iniziativa, mentre **l'irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva del Mef**.
Nell'attuale **regime transitorio**, che dovrebbe essere ancora fondato sull'applicazione del D.Lgs. 88/1992 per quanto riguarda il Registro dei Revisori Contabili e dell'art. 163 del Tuf per quanto riguarda l'Albo speciale delle società di revisione, i problemi di interpretazione e di applicazione della norma tendono a creare sempre maggiore incertezza e, pertanto, per questo tema (essenziale se si considera l'impatto di un provvedimento sanzionatorio sull'attività e sull'immagine professionale del revisore) e per gli altri numerosi aspetti delegati alla normativa secondaria si auspica un tempestivo e chiaro intervento in sede di emanazione dei regolamenti attuativi del Mef.

La responsabilità civile

Nella maggior parte della casistica il tema della **responsabilità del revisore si concentra sulla materia civile**, ossia sulle azioni di risarcimento danno.
Anche su questi aspetti il cammino percorso dall'esperienza giuridica è stato lungo e ab-

bastanza complesso, sebbene costellato da un numero relativamente limitato di decisioni giurisprudenziali[4].

Prima del D.Lgs. 39/2010, il quadro normativo di riferimento sulla responsabilità civile del soggetto incaricato del controllo contabile/della revisione contabile era fondato essenzialmente su due norme (oggi abrogate):

- **l'art. 2409-*sexies* c.c.,** che richiamava le disposizioni dell'art. 2407 c.c. e dichiarava i soggetti incaricati del controllo contabile "*responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri*";
- **l'art. 164 del Tuf**, applicabile solamente a tale contesto particolare, che pure richiamava le disposizioni dell'art. 2407 c.c., e dichiarava i soggetti partecipanti alla revisione contabile "*responsabili (…) per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati*".

Il Legislatore del Decreto ha ritenuto opportuno trattare il tema della responsabilità nell'art. 15 che contiene numerosi precetti.

- Viene **confermata l'impostazione dell'art. 2409-*sexies* c.**c., ossia viene esplicitata la responsabilità nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi.
- **Viene meno il richiamo all'art. 2407 c.c**., norma che si riferisce al Collegio Sindacale, e probabilmente tale impostazione è riconducibile sia all'esigenza di creare un sistema normativo uniforme e autonomo che disciplini la revisione legale, sia alla consapevolezza della sostanziale diversità di doveri esistenti in capo ai revisori rispetto a quelli applicabili ai Sindaci.
- È esplicitamente **affermata la responsabilità solidale tra revisori e amministratori**, ma con la precisazione che, nei rapporti interni, ciascun debitore solidale è responsabile nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Si tratta di

Articolo 15 - Responsabilità

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e on gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento

[4] Si possono citare (tra quelle edite e senza pretesa di completezza) Tribunale Milano 18 giugno 1992 in Giur. It., 1993, I, 2, 1; Tribunale Torino 18 settembre 1993 in Le Società, 1994, 87 e Giur. Comm., 1994, II, 272; Appello Torino 30 maggio 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 376 e Giur. Comm., 1996, II, 492; Appello Milano 7 luglio 1998 in Le Società, 1998, 1171 e Giur. Comm. 2000, II, 425; Tribunale Milano 21 ottobre 1999 in Giur. It., 2000, 554; Cassazione 18 luglio 2002 n. 10403 in Giur. It., 2003, 672; Tribunale Milano 25 luglio 2008 in Le Società, 2009, 3, 309; Tribunale Milano 4 novembre 2008 in Le Società, 2009, i, 65 e Corr. Giur., 2009, 4, 531.

una norma che ha una portata drammatica perché, come noto, spesso accade che, tra tutti i soggetti coinvolti, sono solo i revisori (e a maggior ragione le società di revisione) a possedere beni o attività aggredibili dai soggetti danneggiati, mentre i diretti responsabili (Amministratori e management in generale) spesso risultano nullatenenti. Se portata alle estreme conseguenze, questa affermazione di responsabilità è assolutamente ed eccessivamente ampia, fatte salve le necessarie riserve sulla sua tenuta davanti a un vaglio di legittimità costituzionale. Tale impostazione è "figlia" di un ampio dibattito, anche a livello europeo, sul tema della responsabilità dei revisori, che ha addirittura portato la stessa Commissione europea[5] a "raccomandare" agli Stati Membri di introdurre misure per limitare la responsabilità dei revisori. A quanto pare lo strumento normativo, implementato in Italia con l'art. 15 del D.Lgs. 39/2010, rischia di risultare poco coerente con le indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione.

- Si statuisce la **prescrizione quinquennale per agire contro il revisore**, ma con la precisazione che la decorrenza del termine parte dalla data della relazione di revisione sul bilancio.

Sempre in tema di responsabilità civile, si ricorda che l'art. 14, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 39/2010 **attribuisce al revisore del bilancio consolidato l'intera responsabilità per l'espressione del relativo giudizio,** estendendo a tutte le società la medesima previsione che prima era prevista solamente dall'art. 165, comma 1-*bis*, del Tu. La norma, di non facile interpretazione e applicazione[6], ha comunque l'effetto di **innalzare il grado di diligenza esigibile dal revisore** di gruppo in presenza di situazioni in cui esso si avvalga del lavoro svolto dai cd. revisori secondari[7].

Il tema della responsabilità civile, comunque, è inevitabilmente collegato nella sostanza, oltre che alla qualificazione dell'obbligazione del revisore come obbligazione di mezzi anziché di risultato (tema che comunque in giurisprudenza è andato via via perdendo di centralità), al tema della diligenza, ovviamente non generica, ma specifica dell'attività professionale. Il nodo centrale del tema è l'inquadramento della responsabilità del revisore in termini di scostamento rispetto alle regole di comportamento rappresentate dai Principi di Revisione (si noti anche qui **l'aggravio della posizione del revisore** che, a differenza degli Amministratori e – in parte – del Collegio Sindacale, deve operare nell'ambito di un quadro di comportamento professionale oggettivo, codificato e rigoroso).

Benché vi sia una certa tendenza a provare ad attribuire al revisore una sorta di responsabilità oggettiva, la giurisprudenza più recente ha, invece, fortemente sottolineato il ri-

---

[5] Raccomandazione della Commissione n. 2008/473/Ce del 5 giugno 2008 relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile.

[6] Si veda Ferrero: "La nuova disciplina del Tuf sulla revisione contabile dei gruppi", in *Dir. banca e mercato fin.*, 2007, 293; Presti: "La responsabilità del revisore", in *Banca borsa*, 2007, I, 165; Grippo: *Commentario delle società*, tomo III, commento all'art. 165, Utet, 2009.

[7] Il tema è collegato a quanto previsto dal Principio di Revisione n. 600 (L'utilizzo del lavoro di altri revisori), che a sua volta dovrebbe essere oggetto di prossimo aggiornamento in quanto l'organismo internazionale preposto alla definizione dei principi di revisione ne ha già formulato una nuova versione.

spetto del principio generale sull'**onere della prova**, cosicché il soggetto che afferma di essere stato danneggiato dal comportamento del revisore deve fornire al Giudice la prova di tale responsabilità e non limitarsi ad affermazioni apodittiche.
In conclusione, quindi, il profilo normativo della responsabilità civile del revisore è particolarmente delicato e forse un po' sottovalutato in sede di redazione del D.Lgs. 39/2010; tuttavia, essendo un elemento sostanziale di tutela degli interessi toccati dall'attività del revisore, bisogna anche riconoscere che la giurisprudenza più recente ha avuto un importante ruolo di intervento in questa materia, che ha permesso di posizionare, quasi sempre in termini rigorosi e condivisibili, tale tema all'interno del quadro più generale delle responsabilità civili nel nostro sistema giuridico.

Profili di responsabilità penale

Il D.Lgs. 39/2010, oltre ad abrogare le analoghe norme contenute nel codice civile e nel Tuf, prevede sanzioni per specifiche ipotesi di reato poste in essere nell'ambito della revisione, distinguendo quelle realizzate dal revisore da quelle che vedono il revisore come destinatario dell'azione delittuosa. Al primo gruppo appartengono i reati di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27) e di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31); al secondo gruppo appartengono le fattispecie di impedito controllo (art. 29); mentre la corruzione dei revisori (art. 28) e i compensi illegali (art. 30) appartengono a entrambi[8].
La fattispecie principale è quella di **falsità nelle relazioni**, i cui elementi costitutivi del reato sono:

- **lo status di responsabile della revisione legale**,
- **la finalità specifica di conseguire per sé o per altri un ingiusto pro**fitto,
- nelle relazioni o in altre comunicazioni, **l'attestazione del falso** ovvero l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società revisionata;
- **la consapevolezza della falsità**,
- **l'intenzione di ingannare i destinatar**i delle comunicazioni,
- l'idoneità del **comportamento a indurre in errore i destinatari** della comunicazione sulla predetta situazione.

Se si tenta un parallelismo tra questo reato e la corrispondente norma relativa alle false

[8] Non formano oggetto del presente lavoro, in quanto non modificate dal Decreto, le disposizioni penali in tema di reati fallimentari, per le quali in teoria i revisori potrebbero essere coinvolti in sede di concorso. Ugualmente, non vengono qui approfonditi i temi relativi alla responsabilità da reato delle società di revisione ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; non si può tuttavia fare a meno di rilevare i dubbi interpretativi che potranno emergere dal fatto che il D.Lgs. 231/2001, che – come noto – è una cd. norma contenitore in quanto non introduce nuovi reati, ma fornisce il quadro di riferimento della responsabilità degli enti e identifica le fattispecie penali a essa applicabili, continua a menzionare all'art. 25 ter l'art. 2624 c.c., norma abrogata dal Decreto e "di fatto" sostituita (dal che derivano questioni di successione di leggi penali nel tempo) dall'art. 27 del Decreto.

comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) commesse dagli amministratori (parallelismo legittimo in quanto l'attività del revisore si esplicita nell'espressione di un giudizio sul bilancio), non si può fare a meno di rilevare che anche in questo **i revisori rischiano di essere ancor più penalizzati** di quegli stessi soggetti che hanno una responsabilità diretta immediata e primaria (in quanto lo redigono) circa il contenuto del bilancio. Infatti, mentre **gli amministratori possono godere di soglie oggettive di non punibilità** (variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento; variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento; valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta), **il reato di falsità nelle relazioni non contempla per i revisori tali possibilità di evitare la sanzione penale**.

Il D.Lgs. 39/2010 non apporta modifiche alla disciplina in tema di antiriciclaggio, in forza della quale, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 (attuativo della direttiva europea 2005/60/Ce**), i revisori sono soggetti a diversi adempimenti**, quali:

- l'obbligo d'**identificazione della clientela** e dei soggetti beneficiari delle prestazioni professionali richieste,
- l'**obbligo di registrazione e conservazione** in un registro *ad hoc* dei dati identificativi e delle (eventuali) informazioni relative alla natura della prestazione professionale nonché
- l'**obbligo di segnalazione** all'Unità di Informazione Finanziaria delle operazioni rilevate nel corso dello svolgimento dell'attività che inducano a ritenere che le medesime operazioni siano finalizzate ad attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Considerazioni conclusive

Il quadro d'insieme che emerge dal D.Lgs. 39/2010 è ancora provvisorio in quanto saranno essenziali gli interventi attuativi in sede regolamentare.

Le prime indicazioni sono comunque nel senso che il Legislatore, ispirato dalla Direttiva europea, abbia cercato di mettere profondamente mano alla riforma di un'attività che assume un ruolo sempre più centrale nella realtà economica, ma col rischio che venga sempre focalizzata l'attenzione sulla funzione di garanzia impropriamente attribuita alla revisione, anziché sulla sua natura privatistica di attività professionale.

I punti critici: etica e indipendenza del revisore

di Andrea Redeghieri

L'etica e l'indipendenza sono argomenti fondamentali nella revisione contabile, piuttosto complessi e articolati.
Dato che "**la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio**" (Isa 200, par. 3), **è indispensabile che gli utilizzatori abbiano fiducia nel revisore**, e quindi nella sua etica e nella sua indipendenza di giudizio.
Già la Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 indicava chiaramente che "l'**indipendenza dei revisori incaricati del controllo di legge dei conti** è fondamentale per la fiducia del pubblico nell'affidabilità delle relazioni di revisione". Inoltre, rilevava che "l'indipendenza è anche **il principale mezzo di cui dispone la professione per dimostrare al pubblico** e alle autorità di regolamentazione che i revisori e le società di revisione preposte al controllo legale dei conti **svolgono le loro funzioni con un rigore** che soddisfa i principi etici generalmente riconosciuti, in particolare quelli di **integrità e obiettività**".
Questi principi sono stati ripresi nei *considerando* della Direttiva 2006/43/Ce, di cui il D.Lgs. 39/2010 (in seguito "Decreto") rappresenta l'attuazione in Italia.

L'etica professionale nella revisione

Per quanto riguarda l'etica professionale, il testo di riferimento a livello internazionale è il **Codice Ifac** (che è stato recentemente modificato e denominato *Codice Iesba*).

Nella parte A del Codice sono definiti e descritti i **cinque principi etici fondamentali**:

- integrità;
- obiettività;
- diligenza e competenza professionale;
- riservatezza;
- comportamento professionale.

Nella **parte B del Codice**, tali principi sono declinati nelle circostanze concrete della pratica professionale.

Nelle **disposizioni di legge e regolamentari** non si trovano riferimenti più concreti e precisi.
In ogni caso, come indicato nella Raccomandazione sopra richiamata, il modo migliore per il revisore di dimostrare che egli applica i principi etici professionali è la sua indipendenza.

L'indipendenza del revisore

Il Principio di Revisione n. 100 "Principi sull'indipendenza del revisore", emesso nel 2005 e ancora in vigore, individua due profili di indipendenza:
- **l'indipendenza mentale**, cioè l'atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per lo svolgimento dell'incarico escludendo ogni fattore estraneo;
- **l'indipendenza formale**, cioè la condizione oggettiva in base alla quale un terzo ragionevole e informato riconosca che il revisore è indipendente ed è in grado di svolgere l'incarico in modo obiettivo.

Il profilo essenziale è certamente quello mentale, ma non è verificabile dall'esterno o preventivamente.
L'indipendenza deve essere valutata già in fase di accettazione sia da parte del soggetto candidato all'assunzione dell'incarico, sia da parte del collegio sindacale, come si dirà più avanti.
Per questo motivo le norme, pragmaticamente, devono riferirsi al profilo squisitamente formale dell'indipendenza, identificando le circostanze tipiche in cui essa può essere compromessa al punto che i giudizi espressi dal revisore possano ritenersi potenzialmente non attendibili.

Il quadro normativo italiano

Anche nel **D.Lgs. 39/2010** l'etica professionale e l'indipendenza ricoprono un ruolo fondamentale.
I primi due articoli del Capo IV "Svolgimento della revisione legale" trattano di queste tematiche.
In particolare, l'**articolo 9** "Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale" impone ai soggetti abilitati alla revisione di rispettare tali principi, ma rinvia la loro elaborazione agli ordini professionali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'**articolo 10**, rubricato "Indipendenza e obiettività", invece, entra maggiormente nel dettaglio:
- il comma 1 enuncia il principio base, per cui **il soggetto incaricato della revisione** legale dei conti di una società deve essere indipendente da questa e **non deve essere coinvolto nel suo processo decisionale**;
- il comma 2 tratta dei casi in cui l'indipendenza risulta compromessa (in questo caso si parla di **incompatibilità)**, citando alcune circostanze tipiche e introducendo l'ottica in base alla quale tali circostanze devono essere valutate: quella del terzo informato, obiettivo e ragionevole (è **l'indipendenza formale** definita dal Principio di Revisione n. 100);

- i commi 3 e 4 trattano dei casi in cui l'indipendenza rischia di essere compromessa e che richiedono misure di salvaguardia;
- i commi 5, 6 e 7 trattano degli **aspetti organizzativi legati all'indipendenza**: le procedure del soggetto incaricato della revisione legale che possono essere assoggettate a controllo della qualità e la documentazione specifica nelle carte di lavoro dell'incarico;
- il comma 8 impone ai soci e agli amministratori della società di revisione legale o di una sua affiliata di non **compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico**, intervenendo nello svolgimento della revisione;
- i commi 9, 10 e 11 trattano della necessità che i **corrispettivi dell'incarico e le retribuzioni delle persone coinvolte** nel suo svolgimento siano determinati in modo da non compromettere l'indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale;
- i commi 12 e 13, infine, rinviano a futuri provvedimenti regolamentari in tema di indipendenza, di obiettività e di estensione della rete.

A testimonianza della primaria importanza dell'indipendenza, anche il Capo V "Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico", dopo l'articolo 16 che definisce tali enti, all'articolo 17 tratta immediatamente dell'indipendenza in questo ambito.

Oltre a un rinvio all'articolo 10 del Capo IV e a un futuro provvedimento di emanazione Consob, vengono introdotte ulteriori norme più stringenti, individuando le fattispecie principali di incompatibilità e le relative misure di salvaguardia:

- **la durata dell'incarico e l'intervallo minimo** perché esso possa essere nuovamente conferito allo stesso soggetto (*firm rotation*);
- **la durata massima del ruolo di responsabile dell'incarico** (*partner rotation*);
- **il periodo minimo intercorrente tra lo svolgimento della revisione legale e l'attribuzione successiva di cariche sociali**, di incarichi dirigenziali o di consulenza nell'ente o in altre società del gruppo, e viceversa (*cooling-off period*);
- **gli altri servizi vietati al soggetto incaricato** della revisione legale, alle entità appartenenti alla sua rete, nonché ai soci, agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo e ai dipendenti di tale soggetto;
- **le necessarie comunicazioni scritte e verbali con il comitato** per il controllo interno e la revisione contabile.

Gli aspetti organizzativi e procedurali connessi all'indipendenza formeranno anche oggetto delle verifiche periodiche esterne di controllo della qualità (articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2010) e oggetto di *disclosure* nella relazione di trasparenza che i soggetti incaricati della revisione legale degli enti di interesse pubblico dovranno pubblicare sul proprio sito *web* entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio (articolo 18, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 39/2010).

Gli aspetti sostanziali connessi all'indipendenza formano, invece, già oggi oggetto delle valutazioni svolte dal collegio sindacale sui vari soggetti candidati all'incarico di revisione legale, prima di formulare la proposta motivata all'assemblea (articolo 13, comma 1, del

D.Lgs. 39/2010), come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sottolineato nel documento applicativo emesso nel mese di aprile 2010.
Per completare il quadro, occorre ricordare **alcune norme che restano in vigore in attesa dei futuri provvedimenti regolamentari:** si tratta dell'articolo 2409-*quinquies* c.c. ("Cause di ineleggibilità e di decadenza") e degli articoli da 149-*bis* a 149-*duodecies* (Parte III, Titolo VI, Capo I-bis "Incompatibilità") del Regolamento Emittenti emanato da Consob e applicabile ai soggetti incaricati della revisione legale degli enti di interesse pubblico.

La definizione di "rete"

La definizione di "rete" è essenziale per tracciare i confini dell'indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale, in quanto egli **può sostanzialmente definirsi indipendente solo se lo è anche la sua eventuale rete di appartenenza**.
In questa sede evidenzieremo solamente due aspetti critici.
Come indicato nell'undicesimo considerando dell'VIII Direttiva 2006/43/CE, "ai fini della determinazione dell'indipendenza dei revisori, deve essere chiaro il concetto di «rete» in cui essi operano".
Al momento uno degli aspetti critici è proprio la **definizione di "rete"** indicata all'articolo 1, lett. l), del D.Lgs. 39/2010. Come si può notare nella *tabella 1*, già la traduzione italiana dall'inglese ufficiale della Direttiva soffriva di **due imprecisioni** (una "e" al posto di un "or", e una "e" al posto di una virgola che nel testo inglese rappresenta un "or"). Il D.Lgs. 39/2010 si è ulteriormente differenziato rispetto a tale traduzione, trascrivendo direttamente di seguito il testo del secondo punto elenco e correggendo la seconda "e" con una "o".

Tabella 1

VIII Direttiva (versione inglese)	VIII Direttiva (versione italiana)	Decreto (art. 1 lett. l)
'network' means the larger structure: – which is aimed at cooperation and to which a statutory auditor or an audit firm belongs, **and** – which is clearly aimed at profit- **or** cost-sharing or shares common ownership, control or management, common quality-control policies and procedures, a common business strategy, the use of a common brand-name or a significant part of professional resources;	«rete» (network): la struttura più ampia: – che è finalizzata alla cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, **e** – che persegue chiaramente la condivisione degli utili **e** dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni **e** condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;	«rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione **e che** persegue chiaramente la condivisione degli utili **o** dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni **e** condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

È evidente che queste seppur minime differenze rischiano di determinare definizioni molto diverse tra loro.
Sarebbe quindi opportuno che il Governo provvedesse a modificare tale disposizione (facoltà attribuita dall'articolo 1, comma 5, della Legge Delega n. 88 del 7 luglio 2009, esercitabile entro 24 mesi), allineandola alla versione ufficiale della Direttiva, e garantendo in questo modo un'applicazione uniforme a livello comunitario.
Il secondo aspetto critico di cui si vuole accennare è il **possibile effetto della definizione di rete sugli incarichi di revisione legale affidati al collegio sindacale**, ove uno o più membri facciano parte dello stesso studio professionale consulente della società.
In questi casi, può risultare difficilmente difendibile l'indipendenza di tali membri se lo studio consulente, come spesso avviene, svolge un ruolo attivo nella redazione del bilancio della società.

I principi di revisione internazionali

I principi di revisione internazionali che dovrebbero essere adottati dalla Commissione europea e che, in forza del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto, entreranno in vigore anche in Italia, **trattano i principi etici e l'indipendenza nei documenti relativi al controllo della qualità** (Isa 220 e Isqa 1), dedicando ampio spazio e numerose regole agli aspetti organizzativi e procedurali.
Tuttavia anche questi documenti, molto tecnici e per certi versi onerosi da rispettare, individuano come primo elemento alla base del sistema di controllo della qualità di un soggetto abilitato alla revisione, **le responsabilità apicali** (o del gruppo dirigente) **per la qualità**, sottolineando la necessità di **promuovere innanzitutto una cultura interna della qualità** (*tone at the top*), senza la quale le direttive e le procedure sono destinate a fallire.

Figura 1

FORTE

- Valori e priorità comunicate
- Investimenti in formazione
- Procedure e Manuale aggiornati
- Premi e incentivi per lavoro di qualità
- Azioni correttive immediate
- Approccio adeguato ai nuovi principi
- Lavoro impostato in base ai rischi
- Rifiuto di clienti ad alto rischio
- Soci e superiori danno l'esempio

DEBOLE

- Non ci sono valori e priorità
- Scarsa propensione alla formazione
- Incarichi e attività non pianificati
- Comportamenti difformi non sanzionati
- Si lavora sempre in emergenza
- Nuova terminologia, vecchio approccio
- Lavoro impostato in base ai compensi
- Accettazione di clienti ad alto rischio
- "Fate ciò che dico, non ciò che faccio"

I punti critici: la tariffa professionale

di Gaspare Insaudo

Uno degli aspetti più interessanti del D.Lgs.39/2010 è **il legame**, stabilito dal legislatore, **tra l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale e l'adeguatezza dei corrispettivi determinati per lo svolgimento dell'incarico**. Infatti, l'art. 10 del decreto, che ha titolo "*Indipendenza e obiettività*", stabilisce, al comma 10, che **il corrispettivo**, finalizzato alla qualità e affidabilità del lavoro, comporta la determinazione delle risorse professionali e dei tempi da impiegare nell'incarico sulla base:

- della **dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio** della società da assoggettare a revisione legale;
- dei **profili di rischio del consolidamento**, quando previsto;
- della **preparazione tecnica ed esperienza richiesta**;
- della necessità di assicurare anche **l'attività di supervisione e di indirizzo** prevista dai principi di revisione.

L'art. 20 del decreto, al comma 5, indica come **una valutazione dei corrispettivi sia tra gli aspetti oggetto del controllo di qualità**.

La questione è rilevante per tutti i soggetti chiamati a esercitare la revisione legale. Va, infatti, considerato che anche le società di revisione, specie quelle di media e piccola dimensione, e i revisori individuali che hanno fatto parte di società di revisione, pur avendo pratica nel formulare proposte sulla base dei criteri indicati dal legislatore, si trovano spesso costretti ad abbattere i corrispettivi correttamente determinati, a causa della pressione competitiva.

Va, poi, considerato che **parte dei revisori individuali** e molti collegi sindacali, incaricati della revisione legale, **non sono abituati a determinare i corrispettivi con i criteri indicati** e, anche alla luce delle incertezze sul contenuto sostanziale del controllo contabile, ormai fugate dal decreto, hanno finora accettato corrispettivi decisamente inadeguati.

Ridefinizione della tariffa in base all'articolo 10

Il tema si lega alla delicata questione della **ridefinizione di un'adeguata tariffa** per le prestazioni del dottore commercialista ed esperto contabile.

La tariffa tuttora in vigore, per esempio, per coloro che prima della riforma erano Dot-

tori Commercialisti, contenuta nel D.P.R. 645/1994, prevede due modalità di determinazione dei corrispettivi.
La **prima è prevista per il professionista** che ricopre la funzione di **sindaco di società**: in tal caso l'art. 37 prevede un compenso dato dalla somma di tre componenti, parametrate, rispettivamente, ai componenti positivi di reddito, al patrimonio netto e al capitale del bilancio assoggettato a controllo.
Due di queste componenti sono maggiorate del 50% per il presidente del Collegio sindacale. **Tutti i sindaci possono aumentare i compensi così determinati fino al 100%,** nel caso in cui il Collegio sindacale sia chiamato a nuovi compiti da nuove leggi: in questa casistica rientrava il controllo contabile e oggi la revisione legale.
La **seconda modalità** di determinazione dei corrispettivi, prevista dalla vecchia tariffa dei Dottori Commercialisti, è contenuta nell'art. 24, che **prevede la possibilità di concordare onorari a tempo** e rimanda all'art. 19 per la determinazione dei compensi orari giornalieri: rispettivamente, per il professionista, euro 51,65 per ora o frazione ed euro 413,17 per l'intera giornata.
Va subito osservato che la **prima modalità di determinazione non è in accordo con il contenuto dell'articolo 10**, comma 10, del D.Lgs. 39/2010: tale modalità infatti, commisurando i corrispettivi solo a fattori dimensionali, **non tiene conto della rischiosità** e tanto meno degli altri criteri di determinazione.
Paradossalmente due società uguali per componenti di reddito, patrimonio e capitale, ma diverse per qualità del controllo interno, porterebbero a una determinazione di uguali corrispettivi, anche se quella dove il controllo interno è peggiore richiederebbe molto più controllo di revisione legale.
È invece compatibile con il dettato dall'art.10, comma 10, del D.Lgs. 39/2010 la seconda modalità, anche se le tariffe previste dall'art. 19 D.P.R. 645/1994 dovrebbero essere adeguate.
Occorre poi considerare che le modalità di determinazione dei corrispettivi previste dal D.Lgs. 39/2010 comportano necessariamente alcuni passaggi che devono precedere la accettazione dell'incarico. È necessario infatti:

- **acquisire una conoscenza preliminare della società**, delle grandezze del suo bilancio, dei suoi profili di rischiosità, anche con riferimento al consolidato;
- **valutare se sono necessarie competenze particolari**: non tutti i professionisti, per esempio, hanno una conoscenza adeguata dei principi contabili internazionali sulla cui base redigono il bilancio la quasi totalità degli enti di interesse pubblico;
- **coordinarsi con i colleghi candidati sindaci**, nel caso di Collegio Sindacale;
- **predisporre una proposta formale con la quantificazione dei tempi e dei corrispettivi** e con l'indicazione di altri aspetti sulla cui base l'organo di controllo, ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, possa formulare la proposta motivata alla assemblea, per il conferimento dell'incarico, o, quanto meno, nel caso in cui al medesimo Collegio Sindacale sia richiesto di svolgere la revisione legale, predispone una proposta con la determinazione dei tempi e dei corrispettivi per gli amministratori e l'assemblea.

È inteso che **la mancata accettazione dei contenuti della proposta dovrebbe portare alla non accettazione del mandato**.
Quanto sopra assume particolare rilievo se si considera che, mentre la pratica professionale delle società di revisione e di una parte dei revisori individuali prevede da tempo la formulazione di una proposta, con la ragionevole stima dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e dei conseguenti corrispettivi, parte dei **revisori individuali e i Collegi Sindacali**, che ricoprono in Italia la grande maggioranza degli incarichi di revisione legale, **non sono abituati a formulare proposte preventive**.
È auspicabile che la dirigenza nazionale della Professione Contabile predisponga quanto prima delle **Linee Guida per aiutare l'intera Professione**, in particolare i professionisti che operano nei Collegi Sindacali delle imprese di dimensioni medie e minori, a quantificare i tempi e i corrispettivi per la revisione legale.

La proposta dell'Ordine dei dottori commercialisti

È interessante, in questo contesto, confrontarsi con una proposta avanzata a tale riguardo, dalla Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, (*tabella 1*) che è stata pubblicata sul sito dello stesso, nell'aprile 2010, per essere d'aiuto ai colleghi sindaci in occasione dei rinnovi dell'incarico di revisione legale per il terzo triennio successivo alla entrata in vigore della riforma del diritto societario, in vigenza del D.Lgs. 39/2010.

La proposta predisposta sulla base della esperienza professionale di alcuni membri della commissione:

- **parametra un numero di ore per la revisione legale** da parte di un Collegio sindacale per una impresa di dimensioni medie o minori sulla base del fatturato e del totale attivo, mediando le ore derivanti dell'utilizzo delle due grandezze,
- **definisce fattori incrementativi o riduttivi per il rischio inerente,** connesso senz'altro ad alcuni settori di attività, e, se del caso, ad altri fattori (giudizi con rilievo ricevuti nel passato, rischio di continuità aziendale);
- **definisce un tetto inferiore** al di sotto del quale non è normalmente possibile svolgere una revisione legale decente, anche nel caso di micro impresa: la tabella dei parametri parte quindi da tale tetto.

Permane ovviamente la libertà del Collegio di **calcolare i tempi necessari** considerando ulteriori o diversi fattori incrementativi o di riduzione, da definirsi nelle circostanze specifiche, sulla base della conoscenza del cliente e dei fattori di rischio.
È in ogni caso da far propria la conclusione della proposta: i revisori legali devono documentare nelle carte di lavoro le modalità con cui hanno determinato i tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e i corrispettivi, nonché i tempi effettivamente impiegati e de-

vono approfondire le ragioni degli scostamenti significativi, sia a giustificazione in sede di controllo qualità, sia per i futuri adeguamenti.
L'attenzione al tema dei corrispettivi e il suo legame con il tema dell'indipendenza fa parte dei passaggi chiave con cui il legislatore, con il D.Lgs.39/2010, mira a elevare la qualità della revisione legale nel nostro paese.
È indispensabile che la Professione Contabile sappia rispondere adeguatamente, cogliendo l'opportunità che questo passaggio comporta.

Tabella 1

Una proposta per la quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato di revisione legale per i sindaci di imprese medie e minori*

1.1 I tempi sono definiti sulla base della media aritmetica delle ore determinate sulla base del fatturato (voce A.1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* del conto economico civilistico) e di quelle determinate sulla base del totale attivo (esclusi i conti d'ordine) dell'ultimo bilancio approvato, prima della data fissata per l'assemblea che conferisce l'incarico, sulla base della seguente tabella:

Fatturato/attivo Milioni di euro	Ore
Fino a 2	145
5	185
7	210
10	245
15	295
20	340
30	420
40	490
50	550

1.2 Per i livelli di fatturato e di totale attivo intermedi rispetto alle fasce della tabella, le ore corrispondenti si calcolano in modo proporzionale.
1.3 La tabella è relativa a società a prevalente attività produttiva (manifatturiere, delle costruzioni, di trasformazione agroalimentare, di servizi ecc.).
Per le società manifatturiere che operano con commesse a lungo termine, alle ore così determinate si applica una maggiorazione del 10%.
Per le società diverse da quelle a prevalente attività produttiva (commerciali ecc.), alle ore determinate secondo la tabella si applica una riduzione del 15%.
Le ore così determinate sono dimezzate nel caso di immobiliari pure che limitano la loro attività alla riscossione di locazioni.
La tabella non è utilizzabile per le holding pure di partecipazione.
1.4 Occorre considerare un fattore incrementativo per l'attività di controllo dei bilanci delle partecipazioni in controllate e collegate, salvo il caso in cui il medesimo Collegio Sindacale della partecipante sia incaricato anche della revisione legale dei bilanci delle partecipate.
In presenza di partecipazioni in controllate e collegate si applica quindi una maggiorazione in ore, calcolata sulla base del solo parametro di fatturato della partecipata, secondo la tabella, e consi-

derando per le controllate una percentuale tra il 20% e il 50% delle ore così determinate, sulla base di considerazioni riguardo a quanto segue:

- peso dell'investimento della controllante sul suo totale attivo,
- fattori che possono influenzare i bilanci della partecipante (prestiti, garanzie ecc.),
- complessità dell'attività della controllata,
- problemi connessi alla sua posizione di parte correlata della controllante.

Per le collegate, invece, si considererà il 15% delle ore determinate.

Qualora il parametro del fatturato non fosse utilizzabile, si farà riferimento al totale attivo.

1.5 Alle ore determinate secondo quanto sopra vanno apportati ulteriori fattori incrementativi nei seguenti casi di rischio intrinseco, connesso a peculiarità della società:

a) giudizio con rilievi emessi in passato: maggiorazione del 10%
b) rischio di continuità (sempre che i Sindaci ritengano di accettare il mandato): maggiorazione del 15%.

1.6 I fattori incrementativi sopra indicati sono cumulabili.

1.7 Si suggerisce ai Collegi Sindacali di ricorrere alla propria esperienza professionale per determinare i tempi in modo tale da garantire la qualità e affidabilità della revisione legale in tutti i casi in cui l'utilizzo della proposta non sia praticabile.

Similmente si suggerisce di apportare ai tempi determinati secondo la proposta fattori incrementativi o riduttivi in funzione di circostanze specifiche che rendono l'impresa che conferisce l'incarico significativamente differente dalla media delle imprese del settore di uguale fascia dimensionale.

1.8 Si suggerisce, nella determinazione dei corrispettivi, una volta definiti i tempi, di fare un generico riferimento alla tariffa professionale, così da poterli adeguare quando entrerà in vigore la nuova tariffa.

1.9 Si suggerisce al Collegio Sindacale di documentare nelle carte di lavoro i criteri seguiti nella determinazione dei corrispettivi e i tempi effettivamente impiegati per lo svolgimento dell'incarico.

* Pubblicato sul sito dell'Odcec di Milano a cura della Commissione Controllo Societario – Aprile 2010

Enti di interesse pubblico: questioni aperte

di Gianmario Crescentini e Aldo Sacchi

Il D.Lgs. 39/2010 di attuazione della Nuova Ottava Direttiva comunitaria (2006/43/Ce) introduce **disposizioni speciali** riguardanti la categoria degli **"enti di interesse pubblico"**, sia con riferimento alla revisione legale dei conti di questi ultimi, sia in relazione ad altri aspetti, tra cui in particolare quelli relativi alla disciplina del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui essi devono dotarsi. La lettura di queste disposizioni – e ancor più delle disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. 39/2010 ("Decreto") in relazione a tale materia – **solleva** tuttavia **non pochi dubbi interpretativi** e lascia **irrisolte talune questioni di non secondaria importanza**, in relazione alle quali idonei chiarimenti appaiono certamente opportuni[1].

Gli enti di interesse pubblico: una categoria, allo stato, ancora "aperta"

Il Decreto si inserisce nel processo di progressivo allineamento della disciplina della revisione contabile avviato con la **Riforma Vietti**, in virtù della quale **la revisione è divenuta obbligatoria per la gran parte delle società di capitali**, anche se non caratterizzate dal ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il Decreto consolida questo processo di allineamento, creando un sistema di disposizioni di livello generale ("revisione legale") che si applica agli incarichi di revisione conferiti da tutte le società tenute a sottoporre i propri bilanci a revisione (società per azioni, società in accomandita per azioni e, nei casi in cui siano tenute alla nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c.c., come modificato dal Decreto, società a responsabilità limitata), a prescindere dalla circostanza che esse facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Pur ispirandosi a una prospettiva di generale uniformità, **il legislatore italiano** ha comunque ritenuto opportuno **mantenere** in qualche misura **distinta la disciplina della revisione riguardante gli enti di interesse pubblico** ("**Eip**"). Gli incarichi di revisione legale

[1] I profili qui trattati sono stati, peraltro, oggetto di esame anche da parte di associazioni di categoria e interlocutori istituzionali nell'ambito di alcune circolari emesse nei mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto. Al riguardo, sono richiamate nel testo, in particolare, la Circolare Confindustria 19296 del 12 aprile 2010, la Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 17/IR del 14 aprile 2010, nonché la Circolare Assonime 16 del 3 maggio 2010 e Circolare Abi 15/2010 del 25 giugno 2010.

conferiti da Eip, infatti, sono **assoggettati alla normativa** per così dire rafforzata prevista nel **Capo V del Decreto** e, in quanto compatibili, alle ulteriori disposizioni del Decreto medesimo.

Tale schema ricalca **le linee guida contenute nella Nuova Ottava Direttiva**. Secondo l'impostazione del legislatore comunitario, infatti, gli Eip sono enti dotati di «***una maggiore visibilità ed importanza economica***» (v. Considerando 23) e, pertanto, l'attività di revisione legale cui essi sono sottoposti **è disciplinata da obblighi più stringenti**, con particolare riferimento ai **profili di indipendenza**, **controllo di qualità e pubblicazione della relazione di trasparenza**, nonché ai rapporti con il comitato di controllo interno (artt. 39 ss. Nuova Ottava Direttiva).

Prima dell'approvazione del Decreto, la normativa italiana non contemplava una definizione di "*enti di interesse pubblico*". In realtà, un richiamo a tale categoria era già rinvenibile nel **Principio di Indipendenza 100** (**PR 100**), emanato nel novembre 2004 al fine di recepire la **Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002**. Il PR 100, infatti, contiene nel glossario una definizione di "*Entità di Interesse Pubblico*" e impone per i revisori che svolgono incarichi su tali entità obblighi aggiuntivi e più stringenti in tema di indipendenza.

In base all'art. 16, comma 1 del Decreto:

Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le società di intermediazione mobiliare;
l) le società di gestione del risparmio;
m) le società di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007/64/Ce;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Tub.

Tale definizione non pone particolari problematiche interpretative. Merita peraltro di essere sottolineato che fanno **oggi ingresso in questa categoria le banche** (in precedenza non assoggettate alla disciplina del Tuif, salvo che non si trattasse di banche quotate o appartenenti a un gruppo quotato), nonché gli **emittenti valori mobiliari** (non solo azioni, ma anche titoli di debito, quali per esempio i veicoli di cartolarizzazione).

Sono inoltre annoverati tra gli enti di interesse pubblico anche ***"gli istituti di pagamento ai sensi della Direttiva 2007/64/Ce***". Tale Direttiva è stata recepita in Italia mediante il **D.Lgs. 11/2010**, in vigore a partire dal 1° marzo 2010, che ha, tra l'altro, introdotto nel **D.Lgs. 385/1993** (Testo Unico Bancario) un nuovo **Titolo V-*ter*** rubricato, per l'appunto, "***Istituti di pagamento***". All'interno di tale titolo, l'art. 114-*septies* ("***Albo degli istituti di pagamento***") prevede che la **Banca d'Italia iscriva in un apposito albo**, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet e aggiornato periodicamente, **gli istituti di pagamento autorizzati in Italia**, con indicazione della tipologia di servizi che possono essere prestati e i relativi agenti e succursali. Si segnala, tuttavia, che, allo stato **tale albo non risulta ancora istituito**.

In base alla definizione di cui all'art. 16, rimangono invece allo stato **escluse dalla categoria Eip le società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo con gli Eip medesimi**. Sul punto, si ricorda che gran parte di tali soggetti, nella disciplina ante Decreto, erano assoggettati alle disposizioni del Tuif in virtù degli artt. 165 e 165-*bis* Tuif.

Alcuni dubbi potrebbero sorgere con riferimento alla categoria delle società che richiedono l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati menzionata nella lett. a) dell'art. 16, comma 1. Potrebbe essere utile, al riguardo, una precisazione in ordine allo specifico momento dell'iter autorizzativo al quale si riferisce l'espressione sopra richiamata. A tale proposito, salva diversa indicazione da parte di Consob nell'ambito della disciplina regolamentare, **è ragionevole fare riferimento al momento del *filing* della domanda di ammissione alla quotazione**.

Qualche opportuno chiarimento meriterebbe poi l'ipotesi, attualmente non contemplata dal Decreto, della **perdita dello *status* di Eip**. Anche alla luce del dibattito sviluppatosi in passato in dottrina con riferimento all'ipotesi del *delisting*, sarebbe auspicabile che venissero chiariti, a livello di normativa primaria oppure in via regolamentare, gli effetti che tale evento è idoneo a determinare sull'incarico di revisione in corso di esecuzione (prosecuzione dell'incarico sino all'emissione della relazione, ovvero revoca per giusta causa, ovvero, ancora, risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti).

Occorre peraltro ricordare che la definizione di Eip richiamata è, per così dire, "flessibile" e suscettibile di essere integrata a opera della normativa secondaria che la Consob potrà emanare ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Decreto. Tale norma attribuisce infatti all'Autorità **la facoltà di individuare con regolamento**, d'intesa con Banca d'Italia e Isvap, nell'ambito delle società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con Eip, "***le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affi-***

dabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto.

Occorrerà dunque attendere i predetti regolamenti (per i quali, si ricorda, non è stato previsto dal Decreto un termine finale per l'emanazione) per poter apprezzare compiutamente l'effettivo perimetro della categoria degli Eip introdotta dal Decreto.

I soggetti legittimati a svolgere la revisione legale di Eip

Il Decreto **ha eliminato** la precedente **separazione tra revisori iscritti all'Albo Consob e** revisori **iscritti solo al Registro** istituito presso **il Ministero della Giustizia**, con la conseguenza che, in linea di principio e fermo restando il tema dell'idoneità tecnica di cui al successivo paragrafo 4, nel regime della nuova disciplina gli **iscritti** (revisori legali persone fisiche e società di revisione legale) **al nuovo registro unico** di cui all'art. 6 del Decreto saranno **abilitati** a **svolgere la revisione legale** per tutte le società sottoposte a tale obbligo e, quindi, anche per gli Eip. Si tratta, evidentemente, di una significativa innovazione rispetto al sistema precedente al Decreto, nel quale (salvo il caso di società emittenti strumenti diffusi) soltanto le società di revisione iscritte all'Albo Consob risultavano abilitate a svolgere la revisione ai sensi del Tuif

In questo mutato contesto normativo, il comma 2 dell'art. 16 del Decreto enuncia un principio di portata altrettanto generale, per effetto del quale **la revisione legale degli Eip non può essere esercitata dal collegio sindacale**. La medesima norma **estende** inoltre **tale divieto alle società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con gli Eip**. La revisione legale di tali enti deve pertanto essere necessariamente **affidata a un soggetto iscritto nel citato nuovo registro unico**. Rimane peraltro salva, ai sensi dell'art. 16, comma 3, la possibilità per Consob di individuare, mediante regolamento, d'intesa con Banca d'Italia e Isvap, casi di società controllate da Eip o sottoposte con questi ultimi a comune controllo (ma non controllanti) che, in quanto non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, possono essere sottoposte a revisione legale da parte del Collegio Sindacale, ai sensi del novellato art. 2409-*bis*, terzo comma, c.c.

In tutta ragionevolezza, tale divieto potrebbe fondare le sue motivazioni nell'**incompatibilità** tra la funzione **di revisione legale dei conti e le attribuzioni del collegio sindacale** negli Eip. Tra queste, rileva in modo particolare la previsione normativa di cui all'art. 19, comma 2 del Decreto, in virtù della quale – negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo tradizionale – *"il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con […] il collegio sindacale"*.

In relazione alla normativa sopra ricordata, occorre chiedersi in primo luogo se il divieto previsto dall'art. 16, comma 2 trovi immediata applicazione dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso, oppure se occorra attendere l'emanazione dei regolamenti della Consob e le eventuali esenzioni che potranno essere ivi previste. A tale riguardo, ferme le disposizioni transitorie di cui all'art. 43, sembra ragionevole ritenere che, **dopo l'entrata in**

vigore del Decreto, **il divieto** di affidare la revisione legale al collegio sindacale **debba essere immediatamente applicato a tutti gli Eip e alle società appartenenti ai relativi gruppi**, senza bisogno di attendere l'emanazione delle disposizioni regolamentari della Consob (in questo senso si veda anche la Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 17/IR, pag. 5, ove si legge infatti che "*non essendo subordinata ad alcun regolamento attuativo, la norma in commento (art. 16, comma 2), deve ritenersi vigente a partire dal 7 aprile 2010*"). Le eventuali esenzioni previste nei suddetti regolamenti potranno costituire, a nostro avviso, un valido titolo per la modifica degli incarichi di revisione legale nel frattempo conferiti, ovvero per l'eventuale interruzione anticipata degli stessi.

Altri dubbi interpretativi di non poco momento, in relazione al tema dei soggetti legittimati a svolgere la revisione legale di Eip, derivano poi dalla lettura della disciplina transitoria dettata dal Decreto. In proposito, appare opportuno evidenziare che tale disciplina, **in sede di pubblicazione del Decreto** sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, **ha subito alcuni cambiamenti** rispetto a quella originariamente contenuta nello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010.

Più precisamente, **nello schema di decreto** il **comma 5** dell'art. 43 disponeva che, fino all'emanazione delle disposizioni regolamentari del Ministero dell'economia e delle finanze ("Mef"), "***i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico***". La disposizione transitoria prevedeva quindi che, fino all'emanazione dei regolamenti ministeriali, la revisione legale degli Eip dovesse essere svolta esclusivamente dalle società di revisione iscritte all'Albo Consob.

Il successivo **comma 6 aggiungeva** tuttavia che "*in deroga al comma 5,* ***gli incarichi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-*****quater** ***del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato*** *successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1* [n.d.r. dei regolamenti ministeriali]". Tale deroga consentiva dunque ai revisori individuali e alle società di revisione diverse da quelle iscritte all'Albo Consob di continuare a svolgere, "*fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione*" dei regolamenti ministeriali, incarichi di revisione conferiti ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ. prima dell'entrata di vigore del Decreto in relazione a società divenute Eip in base alla nuova disciplina.

Ancorché la Relazione Illustrativa allo schema di Decreto predisposta dal Governo precisasse che il comma 6 dell'art. 43 *"contiene una clausola di salvaguardia per consentire la prosecuzione degli incarichi di revisione contabile conferiti presso enti di interesse pubblico prima dell'entrata in vigore"* del Decreto stesso, la formulazione di tali disposizioni transitorie non risultava certo di facile e immediata interpretazione.

I dubbi interpretativi permangono anche alla luce delle modifiche apportate al regime transitorio sopra richiamato nella versione finale del Decreto.

La previsione contenuta nel **comma 5** dell'art. 43, infatti, è rimasta **inalterata. Il comma 6 della medesima disposizione, invece, è stato integrato** precisando che: "*in deroga al comma 5, gli incarichi che* ***«nell'esercizio in corso»*** *alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-*quater *del codice civile* ***proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1***".

Considerata la *ratio* di dette norme e il loro complessivo inquadramento sistematico, sembra innanzitutto pacifico che, **ai sensi del comma 5, sono legittimate all'esercizio della revisione legale di Eip nel periodo transitorio le società di revisione iscritte all'Albo Consob**, alle quali dovrebbe essere conferito **sin da subito un incarico di durata di 9 esercizi**, secondo quanto previsto dall'art. 17 Decreto di immediata applicazione (si veda anche la Circolare Assonime n. 16/2010, pag. 96).

Tuttavia, in virtù della **deroga prevista dal comma 6**, **l'incarico triennale già conferito** ai sensi dell'art. 2409-*quater* c.c. prima dell'entrata in vigore del Decreto (7 aprile 2010) a un revisore individuale o a una società di revisione non iscritta all'Albo **dovrebbe proseguire sino alla naturale scadenza** (nello stesso senso, cfr. Circolare Assonime n. 16/2010, pag. 96 e Circolare Confindustria n. 19296, pag. 5). Inoltre, sempre in applicazione del comma 6 come da ultimo modificato, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (e quindi anche dopo il 7 aprile 2010), **le società divenute Eip** potrebbero conferire un **nuovo incarico triennale** ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ. **a revisori individuali e società di revisione non iscritte all'Albo Consob**.

Alla data di scadenza degli incarichi *ex* 2409-*quater* c.c. sopra richiamati, qualora i regolamenti ministeriali risultino emanati, il nuovo incarico sarà conferito a uno dei soggetti iscritti al nuovo registro unico.

Qualora invece **i regolamenti del Mef non siano ancora stati emanati**, occorrerebbe, a nostro avviso, **conferire un nuovo incarico** ai sensi del Decreto **a un soggetto** che, in conformità all'art. 43, comma 5, **abbia i requisiti** per lo svolgimento della revisione legale di Eip.

Tale interpretazione si fonda sulla lettura congiunta dei commi 5 e 6 dell'art. 43 e si focalizza, in particolare, sulle parole "*in deroga al comma 5*", che sembrano far ritenere che il comma 6 **riguardi il solo profilo soggettivo** di coloro che sono abilitati allo svolgimento di incarichi su Eip e non contenga, viceversa, una deroga generale all'applicazione delle nuove norme a tutti gli incarichi in corso già conferiti ai sensi dell'art. 2409-*quater*, cod. civ. (cfr. Circolare Assonime n. 16/2010, pag. 96).

Inoltre, **il comma 6** sembra disporre la salvaguardia degli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del Decreto, ma **non ipotizza rinnovi o proroghe della durata di tali incarichi** qualora, alla naturale scadenza degli stessi, **i regolamenti non siano ancora stati emanati.** Infatti, ove si ritenesse di procedere con successivi rinnovi, mancherebbe un riferimento normativo per il conferimento di detto incarico, atteso che l'art. 2409-*quater* c.c. è stato abrogato dal Decreto con efficacia immediata. Ove poi si volesse ritenere

che si tratti di proroga o rinnovo automatico dell'incarico, la previsione contenuta nel comma 5 risulterebbe superflua e non troverebbe mai applicazione per i soggetti divenuti Eip alla data del 7 aprile 2010, poiché in nessun caso si verificherebbe per essi l'ipotesi ivi disciplinata che, evidentemente, presuppone la scadenza dell'incarico prima dell'emanazione dei regolamenti.

Sul punto non si possono tuttavia escludere letture differenti, volte ad attribuire alla deroga prevista dal comma 6 dell'art. 43 del Decreto una portata più ampia.

In effetti, una prima **diversa interpretazione** potrebbe portare a ritenere che il comma 6 prenda in considerazione **non tanto i soggetti testualmente indicati nel comma 5 quanto,** piuttosto, **gli incarichi ex art. 2409-*quater* c.c. in corso**, consentendone **la prosecuzione**.

Un'ulteriore interpretazione potrebbe assumere che **il comma 6 riguardi soltanto revisori individuali e società di revisione non iscritte all'Albo Consob** in quanto le società iscritte al medesimo Albo, secondo quanto indicato dal comma 5, già rappresenterebbero gli unici soggetti sin da subito legittimati a svolgere la revisione legale di Eip e quindi, di fatto, **sarebbero di per sé in condizione di proseguire gli incarichi di revisione in corso**.

Secondo entrambe le possibili interpretazioni di cui sopra, in virtù dell'art. 43, comma 6, da un lato, anche a seguito dell'entrata in vigore del Decreto l'Eip potrebbe conferire nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto un incarico di tre esercizi alle società di revisione iscritte all'Albo Consob e, dall'altro lato, **anche le società di revisione iscritte all'Albo Consob potrebbero proseguire nello svolgimento degli incarichi *ex* art. 2409-*quater* c.c. in corso** (cfr. sul punto Circolare Assonime n. 16/2010, pagg. 96 e 97).

Occorre tuttavia evidenziare che la percorribilità di tali ipotesi alternative presenta taluni limiti. Ci si riferisce, anzitutto, al dato letterale del comma 6 che, tenuto conto dell'inciso "*in deroga al comma 5*", sembra doversi riferire al medesimo ambito di applicazione del suddetto comma 5 e alle espresse fattispecie ivi previste. Sotto questo profilo, le interpretazioni sopra richiamate paiono presentare un allontanamento dalle indicazioni testuali della norma. Quanto alla seconda interpretazione, la stessa si fonda su un presupposto di cui non pare riscontrabile traccia espressa nel dato testuale dell'art. 43.

Inoltre, **data la natura transitoria dei commi 5 e 6** dell'art. 43, l'eventuale estensione analogica degli stessi **appare difficilmente praticabile**.

Qualora tuttavia dovessero essere accolte le interpretazioni da ultimo richiamate, la società di revisione, nel proseguire l'incarico già conferito ai sensi dell'art. 2409-*quater* c.c. o nell'assumere un nuovo incarico triennale, dovrebbe ricordare all'Eip che, anche a seguito di interventi chiarificatori da parte delle Autorità o di soggetti competenti, potrebbero rendersi necessarie modifiche all'incarico stesso al fine di adeguarne, anche mediante proroghe, la durata al termine novennale previsto dall'art. 17 Decreto.

Altra questione di significativa rilevanza riguarda l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 43, commi 5 e 6, anche in relazione al già ricordato divieto (art. 16,

comma 2) di affidare al Collegio Sindacale la revisione legale degli Eip e delle relative controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

A tale riguardo, si osserva che il comma 5 dell'art. 43 non fa alcun riferimento al collegio sindacale. Conseguentemente, non è agevole, sotto un profilo letterale, ritenere che la deroga contenuta nel comma 6 dello stesso articolo si applichi anche con riferimento ai sindaci.

Come anticipato, il comma 6 sembrerebbe infatti riguardare il solo profilo soggettivo di coloro che sono abilitati allo svolgimento di incarichi su Eip e **non pare contenere**, viceversa, **una deroga generale** all'applicazione delle nuove norme valida per tutti gli incarichi in corso ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ., e quindi anche a quelli attualmente svolti dal Collegio Sindacale. Il divieto previsto dall'art. 16, comma 2 parrebbe quindi immediatamente applicabile.

Una diversa interpretazione, volta ad applicare anche agli incarichi conferiti al Collegio Sindacale i commi 5 e 6 dell'art. 43 del Decreto, non solo non sembra trovare riscontro nel dato letterale della norma, ma presenterebbe limiti significativi difficilmente superabili. Come già ricordato, infatti, durante il periodo transitorio il collegio sindacale si troverebbe contemporaneamente a ricoprire il ruolo di revisore legale e a svolgere le funzioni proprie del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, che costituisce norma di immediata applicazione.

Del resto, non pare privo di significato il fatto che, **laddove il Legislatore ha ritenuto opportuno che il collegio sindacale continui**, anche nel corso del periodo transitorio, a svolgere la revisione legale, **lo ha espressamente previsto**. Basti richiamare l'art. 39 del Decreto, che dispone l'abrogazione dell'art. 52, comma 2-*bis* Tub (che consentiva alle banche di credito cooperativo di affidare il controllo contabile al collegio sindacale). Ora, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. h), del Decreto, il predetto **comma 2-*bis* dell'art. 52 Tub**, pur essendo abrogato, **continua a essere applicato fino all'emanazione dei regolamenti ministeriali** (cfr. sul punto, Circolare Abi n. 15/2010, pag. 2).

Si è già sottolineato come il contenuto dei commi 5 e 6 dell'art. 43 non lasci spazio, a nostro avviso, a una deroga generale all'applicazione delle nuove norme a tutti gli incarichi in corso (ivi inclusi quelli conferiti al Collegio Sindacale).

In tale prospettiva, l'unica disposizione che, in linea di principio e non senza qualche sforzo di carattere interpretativo, parrebbe utilizzabile nel senso di consentire la prosecuzione degli incarichi già conferiti al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod. civ. è quella riscontrabile nell'art. 43, comma 2 del Decreto. Tale disposizione detta la disciplina transitoria applicabile con riferimento alle società controllate, che controllano o sono sottoposte a comune controllo con società con azioni quotate ai sensi degli artt. 165 e 165-*bis* Tuif. La norma transitoria in questione dispone, tra l'altro, che il conferimento e la durata degli incarichi relativi a tali società continuino a essere disciplinati dagli artt. 165 e 165-*bis* Tuif fino all'emanazione dei regolamenti della Consob. Seguendo questa in-

terpretazione, potrebbe forse giungersi a ritenere che gli incarichi di revisione già affidati al collegio sindacale nell'ambito di gruppi quotati possano proseguire nel periodo transitorio (in questo senso si esprime la Circolare Assonime 16/2010, pag. 98).

Ad analoghe conclusioni si potrebbe inoltre pervenire qualora si ritenesse che l'art. 43, comma 2, Decreto, nel disporre l'applicabilità in via transitoria delle norme regolamentari emanate da Consob, consenta di applicare sin d'ora l'esenzione rinvenibile negli artt. 151 e 151-*bis* dell'attuale Regolamento Emittenti, che potrebbe quindi acquistare valenza in relazione alle esenzioni dal divieto di nominare come revisore il collegio sindacale di cui all'art. 16, comma 3, Decreto (in proposito, in linea con tali conclusioni, si veda anche la Circolare Confindustria n. 19296, pag. 10).

Le modalità di svolgimento della revisione legale di Eip

Pur nel quadro di generale uniformità della disciplina della revisione legale prevista dall'impianto del Decreto, con le norme del Capo V del Decreto stesso il Legislatore ha dettato una serie di **disposizioni speciali** che caratterizzano in modo specifico e più stringente la revisione legale degli Eip, appunto in considerazione del particolare interesse pubblico che tali enti e l'attività di revisione legale a essi afferente rivestono.

Le più significative fra queste disposizioni riguardano la **previsione** (art. 17) **di limiti temporali** non superabili alla durata degli incarichi e di regole di indipendenza professionale più stringenti e incisive di quelle previste in via generale, per tutti gli altri incarichi di revisione legale, dalle norme contenute nel Capo IV del Decreto (si veda in particolare l'art. 10).

Quanto alla durata, l'art. 17, comma 1 prevede che l'incarico di revisione legale di Eip:
"Ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali.
Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico **[cosiddetta "audit firm rotation"]".**

A fini di particolare tutela dell'indipendenza del revisore legale di Eip, l'art. 17, comma 4 dispone inoltre che *"l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico* ***non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali****, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico* […] *se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente* [cosiddetta "partner rotation"]*"*.

In proposito, ci si chiede se, per il computo degli anni previsti dalle norme in tema di *audit firm rotation* e *partner rotation*, si debba tener conto anche del periodo pregresso già ricoperto dal medesimo revisore (o dalla medesima società di revisione) e dal medesimo responsabile della revisione, ovvero se le durate sopra indicate debbano essere conteggiate a decorrere dal momento di entrata in vigore del Decreto.

Al riguardo, non sembrano esservi dubbi circa il fatto che **il periodo pregresso debba essere tenuto in considerazione** per tutti gli **incarichi di revisione** oggi sottoposti alla **disciplina del Tuif**, per i quali già trovano applicazione norme sostanzialmente equivalenti

a quelle qui in esame. Analoga posizione si rinviene nella Circolare Abi n. 15/2010 ove si legge che "*ai fini della c.d. audit firm rotation, dovrebbe tenersi conto degli eventuali esercizi pregressi per le società di cui al Tuf alle quali già si applicava il limite novennale previsto dall'art. 159, comma 4 Tuf, atteso che si tratta della medesima fattispecie, alla quale peraltro si applicherebbe anche il cooling off period triennale*".

Per contro, nel caso di incarichi di revisione precedentemente conferiti ai sensi dell'art. 2409-*quater* cod.civ. da società che siano divenute Eip per effetto del Decreto, pare ragionevole concludere, anche per analogia con quanto sin qui avvenuto nei casi di primo assoggettamento al Tuif di entità precedentemente non sottoposte a tale disciplina, che non si debba tener conto degli eventuali esercizi pregressi.

Per quanto concerne in particolare il tema della ***partner rotation***, occorre peraltro considerare che tale **regola è già oggi prevista dal PR 100** e dalle regole tecnico-deontologiche dell'International Federation of Accountants (**Ifac**), applicabili alla quasi totalità degli enti che il Decreto ricomprende nella categoria degli Eip. Di conseguenza, e pur in assenza di un preciso vincolo di legge in tal senso, sarà di fatto in ogni caso opportuno computare anche gli esercizi pregressi ai fini della *partner rotation*.

Rispetto al quadro normativo di particolare rigore definito dalle norme del Capo V del Decreto per la revisione legale di Eip, l'art. 16, comma 5 prevede che Consob possa provvedere con regolamento, d'intesa con Banca d'Italia e Isvap, a esentare in tutto o in parte gli Eip diversi dalle società emittenti valori mobiliari quotati e dalle società che hanno richiesto l'ammissione alla quotazione *"dall'obbligo di osservare una o più disposizioni"* del Decreto relative agli Eip. Il medesimo comma prevede inoltre che, con le medesime modalità, **Consob possa** altresì **esentare** in tutto o in parte gli iscritti nel registro che abbiano incarichi di revisione legale di soli Eip diversi dalle società emittenti valori mobiliari quotati e dalle società che hanno richiesto l'ammissione alla quotazione ***"dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19"*** del Decreto.

Anche con riferimento alle possibili esenzioni contemplate dall'art. 16, comma 5 occorre chiedersi se il complesso delle nuove disposizioni dettate dal Decreto per gli Eip debba trovare immediata applicazione dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso, oppure se occorra attendere l'emanazione dei regolamenti della Consob e le eventuali esenzioni che potranno essere ivi previste.

A tale riguardo, e in assenza di specifiche norme che disciplinino altrimenti il periodo transitorio, sembra ragionevole ritenere che anche a questi fini **la nuova disciplina sugli Eip sia immediatamente applicabile e non si debba quindi attendere l'emanazione delle disposizioni regolamentari della Consob**. Piuttosto, le eventuali esenzioni previste nei suddetti regolamenti potranno costituire un valido titolo per la modifica degli incarichi di revisione legale nel frattempo conferiti, ovvero per l'eventuale interruzione anticipata degli stessi.

Naturalmente, l'immediata applicazione delle norme in materia di revisione legale degli Eip dovrebbe estendersi anche ai soggetti (revisori persone fisiche e società di revisione

diverse da quelle iscritte all'Albo Consob) i cui incarichi di revisione, già conferiti ai sensi dell'art. 2409-*quater* c.c. da società nel frattempo divenute Eip, proseguano in virtù della deroga contenuta nel già ricordato art. 43, comma 6 del Decreto. E questo sia con riferimento alle norme in materia di *rotation* appena menzionate, sia con riferimento alle disposizioni dettate dall'art 17 del Decreto in materia di indipendenza. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo all'**immediata applicazione della norma di cui all'art. 11** (del resto applicabile ai sensi del Decreto a tutti gli incarichi di revisione legale, anche se non relativi a Eip), **relativa ai principi di revisione che dovranno essere adottati**.

Ove così non fosse, infatti, si verrebbe a creare la ben paradossale situazione per cui gli incarichi di revisione legale di taluni Eip, affidati in via transitoria ai soggetti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 43 del Decreto, potrebbero essere espletati adottando norme, principi e criteri di minor rigore (e dunque meno tutelanti per il mercato) rispetto a quelli previsti per la generalità degli Eip stessi.

I rapporti con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile

In conformità a quanto contemplato dalla Nuova Ottava Direttiva comunitaria, l'art. 19 del Decreto prevede che gli Eip si dotino di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile ("Comitato ai sensi del Decreto"), al quale sono affidati compiti di rilevante importanza nel quadro delle disposizioni che regolano la revisione legale degli Eip.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 19, infatti, il Comitato ai sensi del Decreto è chiamato a vigilare, tra l'altro, sulla *"revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati"*, nonché sulla *"indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti"*.

In tale contesto, in virtù dell'art. 17, comma 9 del Decreto i revisori legali di Eip *"annualmente confermano per iscritto* [al comitato] *la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza"* e *"discutono* [con il comitato] *i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi"*.

Infine, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Decreto il revisore legale di Eip *"presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria"*.

In base alle disposizioni dell'art. 19, comma 2 del Decreto, negli Eip che adottano il sistema di amministrazione e controllo tradizionale *"il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con il collegio sindacale"*. Il che, come già ricordato, spiega per qual motivo negli Eip e nelle società appartenenti ai loro gruppi *"la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale"* (art. 16, comma 2).

Negli **enti che adottano il sistema dualistico o monistico il Comitato ai sensi del Decreto si identifica, rispettivamente, con il consiglio di sorveglianza** (ovvero con un comitato costituito al suo interno, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b)* dell'art. 19) **e con il comitato per il controllo sulla gestione**.

In assenza di **specifiche disposizioni** di carattere transitorio sul tema in oggetto, pare fuor di dubbio che le norme appena citate debbano **entrare in vigore con effetto immediato**, pur a fronte dell'eventualità che Consob, avvalendosi della facoltà a essa attribuita dall'art. 16, comma 5 del Decreto, possa in futuro prevedere con regolamento esenzioni potenzialmente anche ampie rispetto a tali obblighi in presenza di Eip diversi dalle società emittenti valori mobiliari quotati e dalle società che hanno richiesto l'ammissione alla quotazione.

L'immediata applicabilità delle norme in esame solleva in primo luogo il problema di stabilire da quale data debbano decorrere l'obbligo per il revisore di confermare per iscritto al Comitato ai sensi del Decreto la propria indipendenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 e di presentare la relazione di cui all'art. 19, comma 3.

Al riguardo, pare ragionevole ipotizzare che tali obblighi debbano decorrere dalla revisione dei bilanci dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (e quindi, nella grande generalità dei casi, dalla revisione dei bilanci 2010).

Del resto, per quanto attiene in particolare all'obbligo per il revisore di Eip di presentare al comitato per il controllo interno **la relazione** di cui **all'art. 19, comma 3**, la norma necessariamente richiede un'interpretazione "tecnica" per essere applicata. In particolare, occorrerebbe **coordinare il contenuto della norma con i principi di revisione** che già richiamano indicazioni pertinenti sul punto (PR 260, Isa 265, PR 315) e, fermo restando che la relazione non potrà che essere presentata dopo l'emissione della relazione di revisione, stabilire se la relazione debba riguardare solo il bilancio d'esercizio dell'Eip o, se redatto, anche il bilancio consolidato (sul punto si veda anche la Circolare Assonime n. 16/2010 (pag. 92) ove si legge che "*per quanto riguarda la relazione che il revisore è tenuto a presentare all'organo di controllo, sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione e sulle carenze nel sistema di controllo (art. 19, comma 3), si ritiene che tale norma sia strettamente connessa all'attribuzione dei nuovi compiti di controllo del comitato e pertanto dovrà essere resa all'esito di un processo di analisi al quale i revisori sono obbligati a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme*").

Sotto un diverso profilo, si pongono non facili questioni di coordinamento fra l'attività del Comitato ai sensi del Decreto e quella del comitato per il controllo interno che gli emittenti valori mobiliari quotati e altri Eip già hanno istituito alla luce di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (punto 8.P.4) ("Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina").

A tale proposito, va evidenziato che, con l'entrata in vigore del Decreto, il Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina è stato, di fatto, sollevato da alcune delle sue funzioni, attinenti principalmente all'ambito della revisione contabile.

Come correttamente prospettato anche dalla **Circolare Assonime** n. 16/2010 (pag. 80), alcune delle attività che erano demandate a tale comitato, infatti, sono a oggi divenute di competenza esclusiva del Comitato ai sensi del Decreto, in forza di una norma di rango primario (art. 19 Decreto), gerarchicamente superiore a una fonte di autoregolamentazione (Codice di Autodisciplina). Ci si riferisce in particolare all'**attività di** *(i)* **valutazione delle proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico**, *(ii)* **valutazione del piano di lavoro predisposto per la revisione**, *(iii)* vigilanza sull'e**fficacia del processo di revisione contabile**.

Sembrerebbe dunque necessario un **adeguamento del Codice di Autodisciplina** in modo tale che le previsioni in esso contenute non risultino in contrasto con le disposizioni di legge. Peraltro, anche prima di tale adeguamento – che potrebbe richiedere tempi anche piuttosto lunghi – il Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina dovrebbe astenersi dall'esercitare le funzioni ormai espressamente demandate a un altro organo.

Poste tali considerazioni, va peraltro rilevato che il Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina e il Comitato ai sensi del Decreto possono senz'altro coesistere all'interno del **sistema di governance societaria**. Tali organismi, infatti, pur svolgendo le proprie funzioni in aree parzialmente sovrapponibili, sono chiamati ad adempiere ai rispettivi doveri di vigilanza con prospettive e in momenti ben diversi.

Come è stato opportunamente evidenziato anche in dottrina, il Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina compie le proprie valutazioni sul sistema di controllo interno e sul sistema amministrativo contabile al fine precipuo di assistere e supportare il consiglio di amministrazione (cfr. P. Montalenti, *La società quotata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, vol. IV, tomo II, 2004, Padova, pag. 236; G. Racugno, *cit.*, pag. 1455; Circolare Assonime n. 16/2010, pag. 79).

Più precisamente, **il Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina** rimane dunque a **svolgere un'attività propriamente consultiva e propositiva** nella fase di definizione da parte del consiglio di amministrazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno (cfr. Criterio Applicativo 8.C.1. lett. a) Codice di Autodisciplina) e fornisce pareri agli amministratori esecutivi sull'identificazione dei principali rischi aziendali, nonché sulla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno (cfr. Criterio Applicativo 8.C.3. lett. b) Codice di Autodisciplina). Si tratta, dunque, di attività che vengono eseguite "*ex ante*" rispetto all'adozione da parte del consiglio di amministrazione delle decisioni in materia di controllo interno (cfr. A. Colombo - E. Garavaglia, Modelli *di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001 nel contesto della* corporate governance, in *Il controllo nelle società e negli enti*, fasc. IV-V, 2006, pag. 482; G. Racugno, *cit.*, pag. 1455).

Diversamente, il **Comitato ai sensi del Decreto è tenuto a vigilare sull'efficacia del sistema del controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio** implementato dall'organo di gestione, svolgendo la propria attività *ex post*, con l'obiettivo precipuo di tutelare l'interesse dei soci e dei terzi.

Ciò trova del resto conferma anche nella recente Circolare Abi n. 15/2010, secondo cui il Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina svolge "*le proprie attribuzioni, ancorché con riferimento ad alcune materie che corrispondono a quelle che l'art. 19 del decreto n. 39 affida al comitato incardinato nell'organo di controllo, con finalità e destinatari radicalmente differenti, di tal che sembra doversi escludere il problema dell'eventuale conflitto di funzioni tra i due comitati.*").

La vigilanza sugli incarichi di revisione relativi a Eip

Il Decreto è intervenuto anche sulla **disciplina del sistema di vigilanza** sull'attività di revisione, ripartendo le relative funzioni tra Mef e Consob.

Ai sensi dell'art. 21, infatti, l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Decreto da parte di revisori e società di revisione che non hanno incarichi di revisione su Eip sarà **svolta dal Mef**, cui viene demandato anche il **controllo della qualità sui revisori** previsto dall'art. 20 del Decreto.

Il successivo art. 22 del Decreto prevede, invece, che i soggetti che svolgono la revisione legale su Eip siano sottoposti, sia per quanto riguarda l'organizzazione, sia per quanto riguarda l'attività svolta, alla vigilanza di Consob, finalizzata a controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. A Consob viene inoltre demandato il controllo della qualità sui revisori e sulle società di revisione con incarichi riguardanti Eip.

L'applicazione dell'art. 22 potrebbe presentare profili problematici, soprattutto con riferimento alla verifica da parte di Consob del requisito di idoneità tecnica del revisore legale. Sul punto, in effetti, la nuova disciplina non chiarisce se si tratti di una verifica preventiva o successiva rispetto al conferimento dell'incarico.

In proposito, giova ricordare che **l'art. 162 Tuif**, di cui il Decreto prevede l'abrogazione, contempla attualmente **un controllo preventivo** circa la sussistenza dell'**idoneità tecnica della società di revisione**, che si estrinseca in via preliminare nella fase di iscrizione della società di revisione stessa all'Albo Consob. Sarebbe dunque auspicabile un intervento volto a chiarire modalità e tempistiche con le quali, nel nuovo regime normativo, l'Autorità porrà in essere dette verifiche di idoneità tecnica e quali potrebbero essere gli effetti della mancanza di tale requisito sull'incarico già conferito (in caso di controllo successivo) ovvero in via di conferimento (in caso di controllo preventivo).

La nuova disciplina del sistema di vigilanza prevede numerosi altri profili che dovranno essere definiti in via regolamentare. La normativa introdotta in materia dal Decreto non risulta, pertanto, immediatamente applicabile, ma occorrerà attendere l'emanazione dei regolamenti ministeriali.

Durante il periodo transitorio troverà dunque applicazione il comma 7 dell'art. 43 del Decreto, ai sensi del quale Consob, fino all'emanazione dei regolamenti del Mef, esercita l'attività di vigilanza sugli incarichi relativi a Eip prevista dall'art. 22, comma 1 del Decreto con esclusivo riferimento alle società di revisione iscritte all'Albo Consob.

Al riguardo, non può non osservarsi che il comma 7 **non risulta pienamente coordinato con i precedenti commi 5 e 6** dell'art. 43. In particolare, ai sensi del comma 6, "*in deroga al comma 5, gli incarichi che nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1*". Conseguentemente, i revisori interessati da tale deroga (**revisori individuali e società di revisione non iscritte all'Albo Consob**, ferme restando le possibili diverse ipotesi interpretative di cui al paragrafo 2 che precede), pur svolgendo nel periodo transitorio la revisione di Eip, **non sembrerebbero assoggettati alla vigilanza di Consob di** cui al comma 7 del medesimo articolo.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

Capo I

DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Vista la Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V, nonchè gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;

Visto il D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 51 e 52;

Visto il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 – *Definizioni*

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) «Codice delle assicurazioni private»: il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'articolo 16;

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;

e) «gruppo»: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127;

f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;

i) «responsabile della revisione»:

1) il revisore legale cui è stato conferito l'incarico;

2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;

l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un paese non appartenente all'Unione europea;

p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 2 – *Abilitazione all'esercizio della revisione legale*

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regola-

mento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.

5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 3 – *Tirocinio*

1. Il tirocinio:

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

b) ha durata almeno triennale;

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 4 – *Esame di idoneità professionale*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 5 – *Formazione continua*

1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

Capo III

REGISTRO

Art. 6 – *Iscrizione nel Registro*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.

3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

Capo III REGISTRO

Art. 7 – *Contenuto informativo del Registro*

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) il numero di iscrizione;
c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonchè, se diverso, il domicilio fiscale;
d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;
h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d).
2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonchè l'eventuale sito Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d);
f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
g) il numero di partita I.V.A. della società;
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;
l) ogni altra eventuale iscrizione che la società ha in albi o registri di società di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;
n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera d).
3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.
4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Capo III

REGISTRO

Art. 8 – *Sezione del Registro per i revisori inattivi*

1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli

incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale comunicano altresi', per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all'articolo 5 e non sono soggetti al controllo della qualità di cui all'articolo 20, nè al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 9 – *Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale*

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale consultano il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla società che conferisce l'incarico. Il soggetto precedentemente incaricato della revisione consente l'accesso a tali informazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, dà attuazione con regolamento alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 10 – *Indipendenza e obiettività*

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.

3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.

5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonchè le misure adottate per limitare tali rischi.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, nè può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle

sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonchè ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. 13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 11 – *Principi di revisione*

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.

3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 12 – *Elaborazione dei principi*

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 13 – *Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 14 – *Relazione di revisione e giudizio sul bilancio*

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUIF.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonchè procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documenta-

zione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 15 – *Responsabilità*

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 16 – *Enti di interesse pubblico*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) le società di intermediazione mobiliare;

l) le società di gestione del risparmio;

m) le società di investimento a capitale variabile;

n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

o) gli istituti di moneta elettronica;

p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.

4. Nell'ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.

5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può:

a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;

b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Re-

gistro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2.

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 17 – *Indipendenza*

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonchè le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di difesa giudiziale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

4. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente nè delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUIF.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

9. I revisori legali e le società di revisione legale:

a) annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;

b) discutono con l'organo di cui all'articolo 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonchè le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7.

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 18 – *Relazione di trasparenza*

1. I revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni:

a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;

b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;

d) l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità;

e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente;

f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;

g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;

h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.

2. In circostanze eccezionali è possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone.

3. La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale, ovvero da un legale rappresentante della società di revisione legale. La firma può essere apposta anche in formato elettronico.

4. La Consob può richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

Capo V
DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 19 – *Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su:

a) il processo di informativa finanziaria;

b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Art. 20 – *Controllo della qualità*

1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.

2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revi-

sione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.

3. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonchè di una formazione specifica in materia di controllo della qualità.

4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

5. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

6. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

7. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26.

8. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.

9. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, dà attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

Capo VII

VIGILANZA

Art. 21 – *Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, nonchè in merito a:

a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

c) la formazione continua;

d) il rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità.

3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui al comma 2, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

a) richiedere la comunicazione, anche perio-

dica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, , nonchè la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Capo VII

VIGILANZA

Art. 22 – *Competenze e poteri della Consob*

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20.

2. I soggetti che svolgono la revisione legale dei conti presso enti di interesse pubblico osservano i principi relativi al sistema di controllo interno della qualità elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dalla Consob, ovvero emanati dalla Consob.

3. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

4. La Consob può delegare compiti connessi all'effettuazione dei controlli della qualità ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilità:

a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;

b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 6;

c) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;

d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

5. L'ente di cui al comma 4 svolge i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con la Consob.

6. L'ente di cui al comma 4 si dota di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

7. La Consob vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte dell'ente di cui al comma 4, può indirizzare ad esso raccomandazioni, può in ogni momento revocare la delega e recedere senza oneri dalla convenzione, avocando i compiti delegati.

8. La Consob può partecipare ai controlli svolti dall'ente di cui al comma 3 e avere accesso a ogni documento pertinente.

9. La relazione di cui all'articolo 20, comma 6, è comunicata ai revisori legali ed alle società di revisione legale e discussa con tali soggetti prima della sua finalizzazione.

10. Non possono essere incaricati del controllo della qualità sui soggetti di cui al comma 1 i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti, diretti o indiretti,

di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

11. Un soggetto non può essere incaricato del controllo della qualità su uno dei soggetti di cui al comma 1 se non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione di ogni rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo di qualità.

12. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

Capo VII

VIGILANZA

Art. 23 – *Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 24 – *Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;

d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;

e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 25 – *Procedura sanzionatoria*

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 26 – *Provvedimenti della Consob*

1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;

c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;

d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.

2. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 17, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo.

3. La Consob propone al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.

4. Qualora la violazione attenga alle disposizioni di cui all'articolo 17 e sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

5. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUIF.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 27 – *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchè ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 28 – *Corruzione dei revisori*

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocu-

mento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

3. Si procede d'ufficio.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 29 – *Impedito controllo*

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Si procede d'ufficio.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 30 – *Compensi illegali*

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

2. La stessa pena si applica componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 31 – *Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione*

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 32 – *Disposizioni comuni*

1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

Capo IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 33 – *Cooperazione internazionale*

1. La Consob è l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.

2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità

estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

Capo IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 34 – *Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione.

2. L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comma 1, nonchè agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti.

3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), è valutata in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

Capo IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 35 – *Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi*

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni disciplinato dal presente decreto.

2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2.

Capo IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 36 – *Deroghe in caso di equivalenza*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII.

2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Commissione europea:

a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;

b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 37 – *Modifiche al codice civile*

1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».

7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».

8. L'articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».

9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.

10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».

13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituta dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.».

16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente:

«16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»;

b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

19. All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

20. All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

22. All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».

23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro».

26. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresi' obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

27. All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o del revisore» sono soppresse.

28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

29. All'articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

32. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

34. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

35. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «o di revisione» sono soppresse;

b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 38 – *Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127*

1. All'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) è inserita la seguente:

«o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

2. L'articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.

2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finchè questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 39 – *Modifiche al TUB*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».

2. All'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

c) il comma 2-bis è abrogato.

3. All'articolo 72 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

4. All'articolo 84, comma 5, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

Capo X
MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 40 – *Modifiche al TUIF*

1. All'articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «della società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 4 le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

c) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

2. L'articolo 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.

2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».

3. All'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «alla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

4. All'articolo 25-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

5. All'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della società incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

6. All'articolo 61, comma 9, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: « e 158».

7. L'articolo 96 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio».

8. Il comma 3 dell'articolo 97 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.».

9. All'articolo 115, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle società di revisione legale».

10. Il comma 2 dell'articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158».

11. All'articolo 150, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la società di revisione legale».

12. All'articolo 154-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

b) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

14. Il comma 2 dell'articolo 155 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.».

15. Il comma 4 dell'articolo 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».

16. All'articolo 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

c) ai commi 2 e 3, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti «del revisore legale o della società di revisione legale».

17. Il comma 1 dell'articolo 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.».

18. Il comma 4 dell'articolo 165-quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.».

19. All'articolo 165-quater, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».

20. All'articolo 193 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale».

21. Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono abrogati.

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 41 – *Modifiche al Codice delle assicurazioni private*

1. La rubrica del capo V del titolo VIII del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

2. All'articolo 102 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di re-

visione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla Legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»;

c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»;

e) il comma 5 è abrogato.

3. L'articolo 103 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla Legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.

4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP.».

4. L'articolo 104 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».

5. All'articolo 105 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»;

d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».

6. All'articolo 190 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis.

Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

7. Al comma 1 dell'articolo 310 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».

8. All'articolo 321 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»;

b) il comma 4 è abrogato.

9. All'articolo 322 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».

10. All'articolo 322, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».

11. All'articolo 322, comma 2, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».

12. All'articolo 323 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore».

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 42 – *Personale*

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, nonchè ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonchè la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 43 – *Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie*

1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:

a) il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;

b) la Legge 13 maggio 1997, n. 132;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;

d) la Legge 8 luglio 1998, n. 222;

e) la Legge 30 luglio 1998, n. 266;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233;

g) il D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28;

h) l'articolo 52, comma 2-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

i) l'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

l) articolo 2409-quinquies del codice civile.

2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.

3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attività di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti.

10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

24.03.2010 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:24:52

Per Lei la nuova rivista del SistemaFRIZZERA

IL REVISORE LEGALE

IL MENSILE INDISPENSABILE PER I REVISORI E I COLLEGI SINDACALI!

SU CARTA...

La rivista si rivolge tanto al revisore esterno quanto al collegio sindacale, in una fase in cui queste due figure si devono profondamente ridisegnare.

Gli obiettivi della rivista sono:

- **informazione ampia**, autorevole e commentata sui principi internazionali di revisione;
- **supporto operativo** all'intervento professionale, in assenza di una vera e propria standardizzazione degli strumenti di lavoro;
- **aggiornamento sull'evoluzione della materia**, con riferimento in particolare ai diversi decreti applicativi che dovranno essere via via emanati per la concreta adozione dei nuovi principi.

Il Revisore legale accompagna il professionista nella sua attività di revisione, mettendolo in grado di operare secondo i **criteri previsti dagli ISA** in tutte le varie fasi di attività:

- **Valutazione del cliente e accettazione dell'incarico**
- **Pianificazione della revisione**
- **Esecuzione delle procedure**
- **Controlli in fase finale**
- **Redazione della revisione**

La rivista, che ha periodicità mensile, affronta in modo monografico un tema specifico fornendo al lettore tutti gli elementi necessari alla propria attività professionale, dall'inquadramento normativo alle carte di lavoro, dall'analisi di casi esemplificativi alla spiegazione di **check-list e modelli pratici**.

Gli argomenti dei primi numeri della rivista sono:

1) **La nuova revisione come gestione del rischio**
2) **La valutazione e l'accettazione dell'incarico**
3) **La pianificazione della revisione**
4) **L'organizzazione del lavoro di revisione**
5) **Controlli di fine esercizio**
6) **Frodi contabili e falso in bilancio**

...E ON LINE

A completamento, da un sito riservato agli abbonati, saranno scaricabili:

CARTE DI LAVORO PERSONALIZZABILI

con check-list, modelli e procedure immediatamente utilizzabili nella propria attività di revisione.

IN PIÙ OGNI NUMERO DELLA RIVISTA È INTEGRATO DA DUE LEZIONI-VIDEO

In queste lezioni gli autori spiegano in viva voce i punti più complessi, approfondiscono gli aspetti pratici, danno suggerimenti operativi che nascono dalla concreta prassi operativa. L'abbonato alla rivista può liberamente scaricare questi video e rivederli in qualunque momento.

NUOVA RIVISTA
IN OFFERTA A CONDIZIONI PRIVILEGIATE
A SOLI € 120,00!
ANZICHÉ ~~€ 150,00~~

GRUPPO 24 ORE

SI ABBONI OGGI STESSO ALLA NUOVA RIVISTA IL REVISORE LEGALE

NUOVA RIVISTA IN OFFERTA A CONDIZIONI PRIVILEGIATE A SOLI € 120,00! ANZICHÉ ~~€ 150,00~~

COUPON DI ABBONAMENTO

49857

Si, desidero abbonarmi per un anno a

IL REVISORE LEGALE a soli € 120,00 anziché ~~€ 150,00~~

11 numeri + servizi internet (Carte di Lavoro e Lezioni Video)

Il primo numero sarà disponibile da novembre 2010.

NON INVII DENARO ORA! Riceverà il bollettino di CCP direttamente al suo recapito

FAX **Inviare il coupon via fax al numero 02 30225402**

DATI ANAGRAFICI

RAGIONE SOCIALE .....

CORTESE ATTENZIONE .....

☐ Persona fisica ☐ Impresa individuale/Professionista ☐ Studio associato ☐ Società commerciale
☐ Altro Ente privato ☐ Ente Pubblico ☐ Ente Pubblico non commerciale ☐ Ente non commerciale

INDIRIZZO .....

CAP ..... CITTÀ ..... PROV .....

TELEFONO ..... CELLULARE .....

E-MAIL .....

PARTITA IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

e

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ATTENZIONE! CAMPI OBBLIGATORI

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell'offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo "Il Sole 24 ORE". Se non desidera riceverle barri la casella ☐
Informativa ex D.Lgs. n. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per Aggiornarla su iniziative e offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'Art. 7 del D.Lgs. n 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell'Area Professionale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. Database di Marketing, Via Ramusio 1 - 20141 Milano. L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento è disponibile presso l'Ufficio Privacy, via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l'evasione dall'ordine e per l'invio di materiale promozionale ed agli istituti bancari. **Consenso**. Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

GRUPPO24ORE

Per maggiori informazioni: tel. 02.3022.5680 e-mail servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE